

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 11 marzo 2026

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 27 febbraio 2026, n. 31.

Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione della modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. (26G00048) Pag. 1

DECRETO-LEGGE 11 marzo 2026, n. 32.

Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni. (26G00049) Pag. 3

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

Senato della Repubblica

DELIBERA 4 marzo 2026.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione intenzionale e massiva di informazioni false attraverso la rete *internet* e sul diritto all'informazione e alla libera formazione dell'opinione pubblica, nel rispetto della dignità umana, del principio di non discriminazione e di contrasto ai discorsi d'odio. (26A01210) Pag. 32

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Gravellona Lomellina e nomina del commissario straordinario. (26A01109) Pag. 35

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2026.

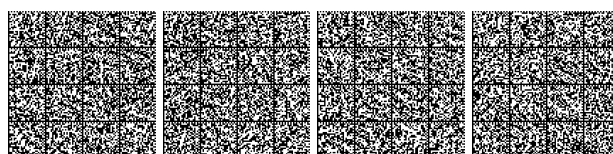
Scioglimento del consiglio comunale di Ceranesi e nomina del commissario straordinario. (26A01110) Pag. 35

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Parlasco e nomina del commissario straordinario. (26A01111) Pag. 36

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Arzano e nomina del commissario straordinario. (26A01112) Pag. 36



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 febbraio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Campagna e nomina del commissario straordinario. (26A01113)..... Pag. 37

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 febbraio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Carmignano di Brenta. (26A01114)..... Pag. 38

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 febbraio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Castelli e nomina del commissario straordinario. (26A01115)..... Pag. 38

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

DECRETO 29 dicembre 2025.

Modifica del decreto 23 marzo 2023 «Sperimentazione dei progetti regionali sulla cefalea primaria cronica». (26A01138)..... Pag. 39

DECRETO 3 marzo 2026.

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I di nuove sostanze psicoattive. (26A01159)..... Pag. 40

Presidenza del Consiglio dei ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

ORDINANZA 22 dicembre 2025.

Approvazione del nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche localizzate nei territori della Regione Abruzzo e della Regione Lazio. (Ordinanza n. 250/2025). (26A01139)..... Pag. 41

ORDINANZA 22 dicembre 2025.

Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 128 del 13 ottobre 2022 e n. 105 del 17 settembre 2020. (Ordinanza n. 251/2025). (26A01140)..... Pag. 46

ORDINANZA 22 dicembre 2025.

Disposizioni modificative del Testo unico della ricostruzione privata di cui all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022. (Ordinanza n. 252/2025). (26A01141)..... Pag. 49

ORDINANZA 22 dicembre 2025.

Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 232 dell'11 aprile 2025. (Ordinanza n. 253/2025). (26A01142)..... Pag. 52

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Rinnovo e modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di mesalazina, «Pentacol». (26A01116)..... Pag. 54

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nustendi» (26A01165)..... Pag. 55

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Noliterax» (26A01166)..... Pag. 55

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nootropil» (26A01167)..... Pag. 56

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Covercard» (26A01168)..... Pag. 56

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di fingolimod cloridrato, «Fingolimod Vivanta». (26A01185)..... Pag. 57

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ketotifene (come ketotifene idrogeno fumarato), «Ketotifene Farmigea». (26A01186)..... Pag. 58

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ketotifene (come ketotifene idrogeno fumarato), «Ketotifene Polifarma». (26A01187)..... Pag. 59

Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici

Statuto del movimento politico «Italexit per l'Italia» (26A01137)..... Pag. 60

Presidenza del Consiglio dei ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

Modifiche dell'allegato 1 dell'ordinanza n. 64 del 28 luglio 2023 (26A01201)..... Pag. 67

Modifiche dell'allegato 1 all'ordinanza n. 91 PNC del 18 aprile 2024 e dell'allegato 1 all'ordinanza n. 7 PNC del 30 dicembre 2021. (26A01202)..... Pag. 67

Integrazioni agli allegati dell'ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023 (26A01203)..... Pag. 67

Modifiche all'allegato 1 dell'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 (26A01204)..... Pag. 67

Modifiche degli allegati alle ordinanze n. 129 del 13 dicembre 2022 e n. 137 del 29 marzo 2023 (26A01205)..... Pag. 67



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 27 febbraio 2026, n. 31.

Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione della modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese

1. È approvata l'allegata intesa firmata il 17 dicembre 2024 tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese in rappresentanza della Chiesa evangelica valdese (Unione delle Chiese metodiste e valdesi), che modifica l'intesa stipulata in data 25 gennaio 1993 e approvata con legge 5 ottobre 1993, n. 409.

Art. 2.

Modifica alla legge 5 ottobre 1993, n. 409

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 5 ottobre 1993, n. 409, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La Tavola valdese utilizzerà le somme devolute a tale titolo dai contribuenti esclusivamente per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero sia direttamente, attraverso gli enti aventi parte nell'ordinamento valdese, sia attraverso organismi associativi ed ecumenici, sia attraverso altri organismi senza fini di lucro a livello nazionale e internazionale».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La modifica apportata dall'articolo 2 alla legge 5 ottobre 1993, n. 409, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 febbraio 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

ALLEGATO

MODIFICHE ALL'INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA TAVOLA VALDESE

Preambolo

La Repubblica italiana e la Tavola valdese in rappresentanza della Chiesa Evangelica Valdese (Unione delle Chiese metodiste e valdesi)

considerata l'opportunità di procedere alla modifica dell'intesa stipulata il 21 febbraio 1984 ed approvata con legge 11 agosto 1984, n. 449, modificata dall'intesa stipulata in data 25 gennaio 1993 ed approvata con legge 5 ottobre 1993, n. 409, e dall'intesa stipulata il 4 aprile 2007 ed approvata con legge 8 giugno 2009, n. 68;



visto l'articolo 20, comma 2, della legge 11 agosto 1984, n. 449;
convengono di modificare l'intesa secondo le seguenti disposizioni:

Articolo 1

Ripartizione della quota del gettito dell'IRPEF

1. L'ultimo periodo del primo comma dell'art. 3 dell'intesa stipulata in data 25 gennaio 1993 è sostituito dal seguente:

«La Tavola valdese utilizzerà le somme devolute a tale titolo dai contribuenti esclusivamente per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero sia direttamente, attraverso gli enti aventi parte nell'ordinamento valdese, sia attraverso organismi associativi ed ecumenici, sia attraverso altri organismi senza fini di lucro a livello nazionale e internazionale».

Articolo 2

Entrata in vigore

Le modifiche approvate dalla presente intesa decorrono dalla data di entrata in vigore della relativa legge di approvazione.

Articolo 3

Norma finale

Il Governo presenterà apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione.

Roma, 17 dicembre 2024

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

On. Giorgia Meloni

La Moderatore della Tavola Valdese

Diac. Alessandra Trotta

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1469):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni (Governo MELONI-I), il 24 aprile 2025.

Assegnato alla Commissione 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), in sede redigente, il 12 giugno 2025, con i pareri delle Commissioni 3^a (Affari esteri e difesa), 5^a (Programmazione economica, bilancio), 6^a (Finanze e Tesoro), 7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale).

Esaminato dalla Commissione 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), in sede redigente, il 25 giugno 2025; il 2 e il 16 luglio 2025.

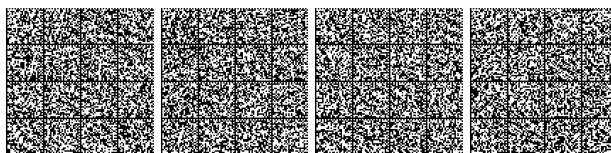
Esaminato in Aula e approvato il 16 settembre 2025.

Camera dei deputati (atto n. 2605):

Assegnato alla Commissione I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), in sede referente, il 19 settembre 2025, con i pareri delle Commissioni III (Affari esteri), V (Bilancio, Tesoro e Programmazione), VI (Finanze), VII (Cultura, Scienza e Istruzione) e XII (Affari sociali).

Esaminato dalla Commissione I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), in sede referente, il 22 e il 27 gennaio 2026; il 4 e l'11 febbraio 2026.

Esaminato in Aula il 16 febbraio 2026 e approvato, definitivamente, il 24 febbraio 2026.



NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— La legge 5 ottobre 1993, n. 409, recante: «Integrazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 dell'11 ottobre 1993.

Note all'art. 2:

— Si riporta l'articolo 4 della citata legge 5 ottobre 1993, n. 409, così come modificato dalla presente legge:

«Art. 4 (*Ripartizione della quota del gettito dell'IRPEF*). — 1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la Tavola valdese concorre con lo Stato, con i soggetti di cui agli articoli 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516, e 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517, e con gli enti che stipuleranno analoghi accordi, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'IRPEF, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali. *La Tavola valdese utilizzerà le somme devolute a tale titolo dai contribuenti esclusivamente per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero sia direttamente, attraverso gli enti aventi parte nell'ordinamento valdese, sia attraverso organismi associativi ed ecumenici, sia attraverso altri organismi senza fini di lucro a livello nazionale ed internazionale.*

2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese verranno indicate con la denominazione «Chiesa evangelica valdese (Unione delle Chiese metodiste e valdesi)».

3. L'attribuzione alla Tavola valdese delle somme relative ai contribuenti che non abbiano espresso alcuna preferenza verrà effettuata in proporzione alle scelte espresse.

4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponderà annualmente, entro il mese di giugno, alla Tavola valdese la somma risultante dall'applicazione del comma 1, calcolata dagli uffici finanziari sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente, con destinazione alle Chiese rappresentate dalla Tavola valdese.

5. La Tavola valdese, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, trasmette al Ministro dell'interno un rendiconto relativo alla utilizzazione delle somme ricevute per fini di cui al comma 1 e ne diffonde adeguata informazione.

6. Il rendiconto di cui al comma 5 dovrà precisare gli interventi effettuati in Italia e all'estero ed i soggetti attraverso i quali tali interventi siano stati eventualmente operati, con specificazione delle somme attribuite a ciascun intervento.

7. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto di cui ai commi 5 e 6, ne trasmette copia, con propria relazione, ai Ministri del tesoro e delle finanze.».

Note all'art. 3:

— Per i riferimenti normativi all'articolo 2 della legge 5 ottobre 1993, n. 409 si vedano le note alle premesse.

26G00048

DECRETO-LEGGE 11 marzo 2026, n. 32.

Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, gli articoli 11 e 15;

Vista la legge 17 dicembre 1971, n. 1158, recante «Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in particolare, l'articolo 3;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» e, in particolare, l'articolo 1, comma 86;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, recante «Attuazione della direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» e, in particolare, l'articolo 1, comma 511;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e, in particolare, l'articolo 1, comma 200;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare, l'articolo 1, comma 95;

Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici» e, in particolare, gli articoli 4 e 4-ter;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» e, in particolare, l'articolo 1, comma 14;

Visto il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, recante «Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al



lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 27, comma 17, e l'articolo 206, commi da 1 a 5;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia» e, in particolare, l'articolo 95 che reca misure per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e, in particolare, l'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quarto periodo;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» e, in particolare, l'articolo 1, comma 589;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune» e, in particolare, l'articolo 33, comma 5;

Visto il decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, recante «Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria»;

Visto il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, recante «Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici» e, in particolare, l'articolo 17;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili» e, in particolare, l'articolo 14-bis;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» e, in particolare, l'articolo 1, commi 272, 280 e 519;

Visto il decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, recante «Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport», e, in particolare, l'articolo 5;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», e, in particolare, l'articolo 1, commi 261 e 886;

Vista la legge 18 marzo 2025, n. 40, recante «Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, recante «Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti» e, in particolare, gli articoli 1-sexies e 3-quater;

Visto il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, recante «Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport» e, in particolare, gli articoli 5 e 9-ter;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028»;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure finalizzate a garantire il tempestivo completamento dell'iter approvativo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, assicurando il coordinamento delle amministrazioni competenti;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di procedere a una razionalizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite alle gestioni commissariali operanti sulle tratte autostradali A24 e A25, in un'ottica di chiara ripartizione delle sfere di attribuzione secondo univoci criteri competenziali, nonché di efficientamento dell'utilizzo delle risorse disponibili;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire la realizzazione e il completamento delle infrastrutture prioritarie e urgenti relative alla sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso, nonché delle attività di adeguamento del traforo del Gran Sasso connesse all'attuazione degli obblighi in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea (TEN-T);

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di ottimizzare i tempi di esecuzione del complesso delle lavorazioni interferenti con il traforo del Gran Sasso e, in particolare, di dare nuovo impulso alla realizzazione e al completamento dei relativi interventi di messa in sicurezza antisismica, di ripristino della funzionalità e di manutenzione straordinaria in galleria;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare la realizzazione e il completamento di interventi imprescindibili e urgenti di ripristino, di messa in sicurezza, di ammodernamento e di manutenzione straordinaria delle tratte autostradali A24 e A25;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare la realizzazione e il completamento delle opere necessarie e funzionali allo svolgimento della fase finale



del campionato europeo di calcio «UEFA EURO 2032» e delle opere relative al polo logistico di Alessandria Smistamento;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di accelerare la realizzazione e il completamento di taluni interventi già commissariati di ANAS S.p.A. e di RFI S.p.A., mediante il trasferimento delle competenze degli attuali commissari, rispettivamente, ai responsabili delle articolazioni territoriali di ANAS prossime ai territori interessati dagli interventi e ai responsabili *pro tempore* delle strutture di RFI;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di accelerare la realizzazione e il completamento di taluni interventi sulla rete ferroviaria di interesse nazionale gestita dalla società RFI S.p.A., mediante la nomina dell'amministratore delegato della medesima società RFI S.p.A. quale commissario straordinario;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di accelerare la realizzazione della linea C della Metropolitana di Roma;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire il celere espletamento delle attività relative a lavori, servizi e forniture strettamente connesse agli interventi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di promuovere condizioni omogenee di affidamento delle concessioni demaniali sul territorio nazionale;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire un efficace coordinamento nell'attuazione degli interventi necessari alla realizzazione del Parco della salute, della ricerca e dell'innovazione di Torino e della nuova Città della salute e delle Scienze di Novara;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare la nomina del Commissario per la ricostruzione post-calamità in relazione agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle province di Ancona, Pesaro-Urbino e Macerata;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure necessarie a assicurare la continuità degli approvvigionamenti funzionali alla sicurezza energetica nazionale, con particolare riguardo agli impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire l'attuazione delle misure per la salvaguardia e la tutela della laguna di Venezia;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 5 febbraio e del 10 marzo 2026;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Prosecuzione dell'iter approvativo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, commissariamento delle opere a terra e rimodulazioni connesse al riallineamento temporale delle relative autorizzazioni di spesa

1. Al fine di conformarsi alle deliberazioni della Corte dei conti - Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato sulla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, e sul decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 35 del 2023, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede agli adempimenti necessari, in particolare:

a) a sottoporre al controllo di legittimità della competente Sezione della Corte dei conti l'accordo di programma stipulato ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 35 del 2023;

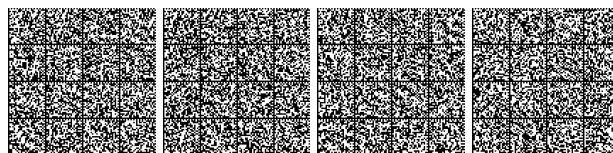
b) a svolgere, in raccordo con le amministrazioni competenti, gli adempimenti istruttori propedeutici all'adozione di una nuova delibera del CIPESS sugli atti e sui documenti di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 35 del 2023, attraverso:

1) l'aggiornamento del piano economico-finanziario della società concessionaria, anche al fine di recepire le variazioni alle autorizzazioni di spesa per la realizzazione dell'opera disposte dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 e comunque entro il limite di spesa autorizzato a legislazione vigente;

2) l'acquisizione del parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) sulle tariffe di pedaggio per l'attraversamento del collegamento stabile stradale, definite nel nuovo piano economico-finanziario della società concessionaria ai sensi dell'articolo 2, comma 8, lettera c), numero 2), del decreto-legge n. 35 del 2023;

3) la sottoposizione al Consiglio superiore dei lavori pubblici, nell'ambito delle competenze al medesimo attribuite dall'articolo 1, comma 4, dell'Allegato I.11 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, tenuto conto del parere espresso dal medesimo Consiglio sul progetto di massima dell'opera nell'adunanza del 10 ottobre 1997, di una richiesta di parere sui profili tecnici di particolare complessità e rilevanza della relazione del progettista di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2023;

c) a svolgere, in raccordo con le amministrazioni competenti, gli adempimenti istruttori sull'attuazione dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativo agli esiti procedi-



mentali delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sui siti in cui si trovano un tipo di habitat naturale o una specie prioritari, che si articola:

1) nell'adozione di un provvedimento del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di ricognizione delle valutazioni ambientali e dell'incidenza sui siti di cui all'alinea, anche con riferimento alle soluzioni alternative, inclusa quella di non intervento;

2) nell'adozione di un provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le amministrazioni settoriali competenti, di individuazione delle conseguenze sulla salute dell'uomo e sulla sicurezza pubblica attese dalla realizzazione dell'opera, tenuto conto delle soluzioni alternative, inclusa quella di non intervento;

3) nella sottoposizione al Consiglio dei ministri di una nuova proposta di deliberazione in merito ai motivi imperativi di rilevante interesse pubblico che, in considerazione delle conseguenze individuate dai provvedimenti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, giustificano la realizzazione dell'opera;

d) a svolgere, in raccordo con le amministrazioni competenti, gli adempimenti istruttori relativi al dialogo strutturato con la Commissione europea sulla valutazione della compatibilità del progetto con il quadro normativo dell'Unione europea;

e) a svolgere ogni altro compito funzionale alla prosecuzione e conclusione dell'iter approvativo dell'opera nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge n. 35 del 2023 sulla natura sostitutiva della delibera CIPESS rispetto ad ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato, propedeutico o successivo alla delibera medesima, fermo restando quanto espressamente previsto dal predetto decreto-legge n. 35 del 2023 e dal presente articolo.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) il piano economico-finanziario, come modificato all'esito dell'istruttoria svolta in coerenza con quanto previsto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, nonché gli ulteriori atti e i documenti di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 35 del 2023, per l'approvazione degli stessi ai sensi del medesimo articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge n. 35 del 2023, previa acquisizione del parere del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) sul piano economico-finanziario.

3. La delibera adottata dal CIPESS ai sensi del comma 2 è trasmessa alla competente Sezione della Corte dei conti, secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 14 dicembre 1994, n. 20, per il controllo preventivo di legittimità.

4. All'esito dell'acquisto di efficacia dell'accordo di programma di cui al comma 1, lettera a), e della delibera adottata dal CIPESS ai sensi del comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a sottoscrivere con la società concessionaria un atto aggiuntivo alla convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 7 della

legge 17 dicembre 1971, n. 1158, recante, sotto forma di allegato, il piano economico-finanziario, come modificato all'esito dell'istruttoria svolta in coerenza con quanto previsto dal comma 1, lettera b), del presente articolo. Il decreto di assenso al predetto atto aggiuntivo, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto-legge n. 35 del 2023, è trasmesso, unitamente all'accordo di programma di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, alla competente Sezione della Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità.

5. L'Amministratore delegato pro tempore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) è nominato Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi infrastrutturali ferroviari complementari al collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, individuati e attribuiti alla società RFI nell'accordo di programma stipulato ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 35 del 2023, di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

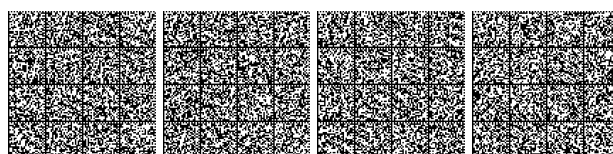
6. Il Commissario straordinario di cui al comma 5 opera con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. L'incarico commissariale decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto e cessa alla data dell'effettiva entrata in esercizio degli interventi di cui al comma 5. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 5, il Commissario straordinario è autorizzato a nominare, in qualità di subcommissari, i responsabili pro tempore di strutture di RFI, ai quali può delegare attività e funzioni proprie, e può avvalersi della collaborazione delle strutture della medesima società RFI e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al Commissario straordinario e agli eventuali sub-commissari nominati non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità, comunque denominati. Gli eventuali rimborsi di spese sono posti a carico del bilancio di RFI.

7. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai commi da 1 a 6 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementata di 26 milioni di euro per l'anno 2030, 407 milioni di euro per l'anno 2031, 857 milioni di euro per l'anno 2032, 293 milioni di euro per l'anno 2033 e 1.204 milioni di euro per l'anno 2034.

9. Ai fini della riduzione dell'esposizione debitoria della società Rete Ferroviaria italiana (RFI) è autorizzata la spesa di 1.800 milioni di euro per l'anno 2026 e 1.000 milioni di euro per l'anno 2027.

10. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89 è incrementata di 109 milioni di euro per l'anno 2029 e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 480, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, è incrementata di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031.



11. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alla quota assegnata, con DPCM 11 giugno 2019, al Ministero delle infrastrutture e trasporti e destinata al programma ANAS «Ponti, Viadotti e Gallerie» è incrementata di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e di 54 milioni di euro per l'anno 2029.

12. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente alla quota assegnata, con DPCM 23 dicembre 2020, al Ministero delle infrastrutture e trasporti e destinata al programma ANAS «manutenzione straordinaria» è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2027 e 222 milioni di euro per l'anno 2028.

13. L'autorizzazione di spesa a favore della società Rete Ferroviaria italiana (RFI) di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2035 al 2040.

14. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementato di 480 milioni di euro per l'anno 2031, 250 milioni di euro per l'anno 2032 e 500 milioni di euro per l'anno 2033.

15. Il fondo di conto capitale di cui all'articolo 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 è incrementato in termini di indebitamento netto di 8 milioni di euro nel 2028, 100 milioni di euro nel 2029, 26 milioni di euro nel 2030, 731 milioni di euro nel 2031, 1.340 milioni di euro nel 2032, 830 milioni di euro nel 2033 e di 107 milioni di euro nel 2034, nonché in termini di fabbisogno e indebitamento netto di 250 milioni di euro per l'anno 2035 e 124 milioni di euro per l'anno 2036.

16. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 778 milioni di euro per l'anno 2026, 592 milioni di euro per l'anno 2027, 303 milioni di euro per l'anno 2028 e 507 milioni di euro per l'anno 2029.

17. Agli oneri derivanti dai commi da 8 a 16, pari a 2.828 milioni di euro per l'anno 2026, 1.992 milioni di euro per l'anno 2027, 775 milioni di euro per l'anno 2028, 760 milioni di euro per l'anno 2029, 116 milioni di euro per l'anno 2030, 977 milioni di euro per l'anno 2031, 1.107 milioni di euro per l'anno 2032, 793 milioni di euro per l'anno 2033, 1.204 milioni di euro per l'anno 2034 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2035 al 2040, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 856 milioni di euro per l'anno 2029, 266 milioni di euro per l'anno 2030, 1.095 milioni di euro per l'anno 2031, 1.340 milioni di euro per l'anno 2032, 830 milioni di euro per l'anno 2033, 280 milioni di euro per l'anno 2035 e 154 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede:

a) quanto a 938 milioni di euro per l'anno 2026, 718 milioni di euro per l'anno 2027, 632 milioni di euro per l'anno 2028 e 499 milioni di euro per l'anno 2029, me-

diante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

b) quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2031, 22 milioni di euro per l'anno 2032 e 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89;

c) quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2040, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 480, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;

d) quanto a 86 milioni di euro per l'anno 2030, 204,76 milioni di euro per l'anno 2031, 288 milioni di euro per l'anno 2032 e 225 milioni di euro per l'anno 2033, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alla quota assegnata, con DPCM 11 giugno 2019, al Ministero delle infrastrutture e trasporti e destinata al programma ANAS «Ponti, Viadotti e Gallerie»;

e) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2031, 98 milioni di euro per l'anno 2032 e 174 milioni di euro per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente alla quota assegnata, con DPCM 23 dicembre 2020, al Ministero delle infrastrutture e trasporti e destinata al programma ANAS «manutenzione straordinaria»;

f) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2030, 661,24 milioni di euro per l'anno 2031, 669,04 milioni di euro per l'anno 2032, 500 milioni di euro per l'anno 2033 e 712 milioni di euro per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a favore della società Rete Ferroviaria italiana (RFI) di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

g) quanto a 1.890 milioni di euro per l'anno 2026, 1.274 milioni di euro per l'anno 2027, 143 milioni di euro per l'anno 2028, 261 milioni di euro per l'anno 2029 e 250 milioni di euro per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

h) quanto a 126 milioni di euro per l'anno 2027, 50 milioni di euro per l'anno 2028, 350 milioni di euro per l'anno 2029, 236 milioni di euro per l'anno 2030, 328 milioni di euro per l'anno 2032, 35 milioni di euro per l'anno 2033, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.



Art. 2.

Disposizioni urgenti in materia di messa in sicurezza e di adeguamento del traforo del Gran Sasso e delle tratte autostradali A24 e A25

1. All'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2028». Al fine di dare attuazione alla proroga dell'incarico commissariale di cui al primo periodo, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Presidente della regione Abruzzo, adotta entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un decreto ai sensi dell'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge n. 32 del 2019. Nelle more dell'acquisto di efficacia del decreto di cui al secondo periodo e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso opera in regime di *prorogatio* con i medesimi compiti, funzioni e poteri e con il medesimo compenso di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge n. 32 del 2019.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-quarter del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, di cui all'articolo 4-ter del citato decreto-legge n. 32 del 2019, subentra, con i medesimi compiti, funzioni e poteri, al Commissario straordinario di cui all'articolo 206, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nello svolgimento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi di messa in sicurezza antisismica e di ripristino della funzionalità del traforo del Gran Sasso. A tale fine, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le risorse disponibili finalizzate a legislazione vigente agli interventi di cui al primo periodo del presente comma, da trasferire al Commissario di cui all'articolo 4-ter del citato decreto-legge n. 32 del 2019. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario straordinario di cui all'articolo 206, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 cessa dalle proprie funzioni in relazione alle attività di cui al primo periodo del presente comma. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto in relazione agli interventi di cui al primo periodo. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario straordinario di cui all'articolo 206, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020 trasmette al Commissario straordinario di cui all'articolo 4-ter del citato decreto-legge n. 32 del 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di cui al primo periodo, gli impegni finanziari assunti nell'esecuzione dell'incarico, nonché la ricognizione delle relative risorse disponibili.

3. All'articolo 206, comma 1, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2020 le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2028».

4. Al fine di dare attuazione alla proroga dell'incarico commissariale di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta un decreto ai sensi dell'articolo 206, comma 1, primo periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2020. Nelle more dell'acquisto di efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario straordinario per la messa in sicurezza antisismica e il ripristino della funzionalità delle Autostrade A24 e A25 opera in regime di *prorogatio* con i medesimi compiti, funzioni e poteri e con il medesimo compenso di cui all'articolo 206 del decreto-legge n. 34 del 2020.

5. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 1.300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 214, comma 3, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

6. Per le attività relative agli adempimenti di cui all'articolo 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, delle gallerie sulle tratte autostradali A24 e A25, incluso il traforo del Gran Sasso, è autorizzata, a favore della società concessionaria, la spesa di 20,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 7,7 milioni di euro per l'anno 2027 e di 7,8 milioni di euro per l'anno 2028, cui si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

7. Per la realizzazione degli ulteriori interventi di manutenzione straordinaria sulle tratte autostradali A24 e A25, incluso il traforo del Gran Sasso, è autorizzata, a favore della società concessionaria, la spesa di 66,4 milioni di euro per l'anno 2026, di 85,3 milioni di euro per l'anno 2027 e di 62,2 milioni di euro per l'anno 2028, cui si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

Art. 3.

Disposizioni urgenti per la funzionalità dei Commissari nominati per la realizzazione e il completamento delle opere necessarie al campionato europeo di calcio «UEFA EURO 2032» e delle opere relative al polo logistico di Alessandria Smistamento

1. All'articolo 9-ter, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole «è collocato» sono sostituite dalle seguenti: «può essere collocato» e le parole «, in ogni caso per tutta la durata del mandato» sono soppresse;



b) al quarto periodo, le parole «All'atto del» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di».

2. All'articolo 1-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: «è collocato fuori ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «può essere collocato fuori ruolo»;

b) al quarto periodo, le parole: «All'atto del» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di».

Art. 4.

Disposizioni urgenti in materia di Commissari straordinari della società ANAS S.p.A.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'amministratore delegato della società ANAS S.p.A. subentra, con i medesimi compiti, funzioni e poteri, ai Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, nonché ai sensi dell'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e dell'articolo 33, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nello svolgimento delle attività di progettazione, affidamento, coordinamento ed esecuzione degli interventi sulla rete stradale di interesse nazionale gestita dalla medesima società ANAS S.p.A., indicati nell'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il medesimo Commissario subentrante, per lo svolgimento delle attività commissariali, è autorizzato a nominare, in qualità di subcommissari, i responsabili *pro tempore* delle strutture territoriali di ANAS S.p.A. competenti per l'area geografica in cui ricadono le opere commissariate, ai quali può delegare attività e funzioni proprie. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Commissari straordinari di cui al primo periodo cessano dalle proprie funzioni in relazione alle attività aventi ad oggetto gli interventi relativi alle opere commissariate. Al Commissario e ai sub-commissari nominati ai sensi del presente articolo non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati e i medesimi svolgono le relative funzioni senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli eventuali rimborsi di spese sono posti a carico del bilancio di ANAS S.p.A. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti avente natura ricognitiva degli interventi oggetto del subentro di cui al comma 1, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono indicati i cronoprogrammi procedurali e finanziari, le fonti finanziarie disponibili per la realizzazione dei medesimi, nonché i criteri e le modalità di revoca delle stesse in caso di mancato rispetto dei termini previsti.

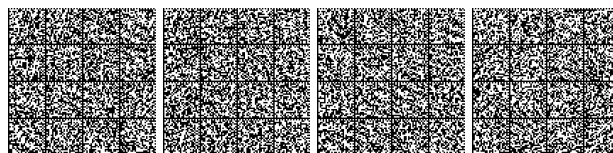
Art. 5.

Disposizioni urgenti in materia di Commissari straordinari della società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) subentra, con i medesimi compiti, funzioni e poteri, ai Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 280, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, nello svolgimento delle attività di progettazione, affidamento, coordinamento ed esecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria di interesse nazionale gestita dalla medesima società RFI S.p.A., indicati nell'allegato 3, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il medesimo Commissario subentrante, per lo svolgimento delle attività commissariali, è autorizzato a nominare, in qualità di subcommissari, i responsabili *pro tempore* di strutture della società RFI S.p.A., ai quali può delegare attività e funzioni proprie. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Commissari straordinari di cui al primo periodo cessano dalle proprie funzioni in relazione alle attività aventi ad oggetto gli interventi relativi alle opere commissariate. Al Commissario e ai sub-commissari nominati ai sensi del presente comma non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati e i medesimi svolgono le relative funzioni senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli eventuali rimborsi di spese sono posti a carico del bilancio di RFI S.p.A. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti avente natura ricognitiva degli interventi oggetto del subentro di cui al comma 1, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono indicati i cronoprogrammi procedurali e finanziari, le fonti finanziarie disponibili per la realizzazione dei medesimi, nonché i criteri e le modalità di revoca delle stesse in caso di mancato rispetto dei termini previsti.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'amministratore delegato della società RFI S.p.A. è, altresì, nominato Commissario straordinario, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2, 2-*bis* e 3, del citato decreto-legge n. 32 del 2019, per lo svolgimento delle attività di progettazione, affidamento, coordinamento ed esecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria di interesse nazionale gestita dalla medesima società RFI S.p.A., indicati nell'allegato 4, che costituisce parte integrante del presente decreto. L'incarico commissariale cessa alla data di effettiva entrata in esercizio degli interventi. Il Commissario straordinario di cui al primo periodo, per lo svolgimento delle attività commissariali, è autorizzato a nominare, in qualità di subcommissari, i responsabili *pro tempore* di strutture della società RFI S.p.A., ai quali può delegare attività e funzioni proprie. Il Commissario straordinario può avvalersi delle strutture della medesima società, delle amministrazioni centrali e



periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al Commissario e ai sub-commissari nominati ai sensi del presente comma non spettano compensi, gettoni di presenza, o altri emolumenti comunque denominati e i medesimi svolgono le relative funzioni senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli eventuali rimborsi di spese sono posti a carico del bilancio di RFI S.p.A. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6.

Disposizioni per accelerare la realizzazione della linea C della Metropolitana di Roma

1. L'articolo 17, comma 3-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, si interpreta nel senso che il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la realizzazione della linea C della Metropolitana di Roma e per la realizzazione del sistema delle tranvie di Roma è autorizzato ad approvare accordi transattivi esclusivamente a condizione che prevedano la rinuncia da parte delle società Roma Metropolitane S.r.l. in liquidazione e Metro C S.p.A. alle rispettive pretese e azioni e ai relativi giudizi pendenti tra le parti, a qualunque titolo dedotti o deducibili, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa maturati, nonché a tutte le ulteriori pretese in futuro azionabili a qualsiasi titolo in relazione ai rapporti sorti o definiti anche in via transattiva per il periodo antecedente alla stipula dei medesimi accordi transattivi.

Art. 7.

Disposizioni urgenti per la funzionalità della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. e della Fondazione Milano - Cortina 2026

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Rientrano, altresì, nello scopo statutario della Società le attività relative alla fornitura e gestione di beni e servizi e alla realizzazione di interventi, incluse le infrastrutture e gli impianti, anche provvisori, individuati mediante convenzioni con il Commissario straordinario di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, finalizzati a garantire la funzionalità e l'accessibilità, anche dal punto di vista trasportistico e logistico, delle opere olimpiche e delle opere connesse e di contesto dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026.».

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la società di cui all'articolo 3 del citato decreto-legge n. 16 del 2020 adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui al comma 1.

3. All'articolo 5, comma 8, del citato decreto-legge n. 96 del 2025 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Commissario straordinario è autorizzato a erogare anticipazioni di cassa per un importo massimo del 50 per cento delle risorse di cui al comma 3 alla Fondazione "Milano - Cortina 2026" nelle more del completamento delle procedure realizzative e della rendicontazione prevista, fermo restando il conguaglio in positivo o in negativo alla conclusione delle procedure ivi compresa la rendicontazione finale.».

4. È abrogato l'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

5. In relazione alle esigenze connesse allo svolgimento delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026, è autorizzata la spesa per l'anno 2026 di:

a) euro 3.000.000,00 a favore del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per i servizi di accoglienza delle delegazioni straniere per la parte relativa alla partecipazione ai giochi degli Alti Dignitari;

b) euro 9.000.000,00 a favore del Ministero della Difesa, per le esigenze connesse allo svolgimento degli eventi sportivi, nonché alla logistica finalizzata all'accoglienza delle delegazioni ufficiali straniere;

c) euro 32.278.800,00 a favore del Commissario straordinario di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 giugno 2025 n. 96 convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 119;

d) euro 6.221.200,00 a favore di Sport e Salute S.p.a. per il successivo trasferimento alla Federazione Medico sportiva italiana.

6. Agli oneri di cui al comma 5, pari a euro 50.500.000 per l'anno 2026, si provvede quanto a 500.000 euro mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle somme di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 riferite all'annualità 2025 che restano acquisite all'erario e quanto a euro 50.000.000 mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione dell'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 500.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 8.

Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime

1. Al fine di promuovere condizioni omogenee di affidamento delle concessioni demaniali di cui all'articolo 4,



comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottopone alla Conferenza unificata, per l'acquisizione del parere ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno schema di bando-tipo per l'avvio delle procedure di affidamento di cui al medesimo articolo 4, comma 4, della legge n. 118 del 2022.

Art. 9.

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di commissariamenti per la realizzazione di interventi infrastrutturali

1. Il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 589, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per l'espletamento delle attività di progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi necessari alla realizzazione del Parco della salute, della ricerca e dell'innovazione di Torino provvede, con le modalità e con i poteri di cui ai commi 590 e 591 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022, anche alla realizzazione degli interventi necessari alla realizzazione della nuova Città della salute e della scienza di Novara.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Presidente della Regione Piemonte, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti la durata e le funzioni del Commissario relativamente ad entrambi gli incarichi.

3. Le spese per il compenso da riconoscere al Commissario straordinario sono a carico della Regione Piemonte che vi provvede nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio.

4. Per il compenso da riconoscere al Commissario alla ricostruzione post-calamità di cui all'articolo 3 della legge 18 marzo 2025, n. 40, in relazione agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino, dei comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in provincia di Macerata, e dei comuni situati nella parte settentrionale della provincia di Macerata, per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale con delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2025, è autorizzata la spesa di 59.715 euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, pari a 59.715 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Allo scopo di assicurare la continuità degli approvvigionamenti funzionali alla sicurezza energetica nazionale, gli impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto in esercizio sulla base di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, in scadenza entro il 31 dicembre 2026 e per i quali, alla data del 30 giugno 2026, sia stata presentata un'istanza di rinnovo, proroga o nuova autorizzazione, anche in altro sito, continuano a operare sulla base dell'originaria autorizzazione e dei correlati atti di assenso, ivi compresa l'autorizzazione integrata ambientale, fino alla conclusione del procedimento di rinnovo, proroga o nuova autorizzazione. Qualora sia prevista la

realizzazione di opere per il mantenimento ovvero l'esercizio degli impianti di cui al primo periodo in altro sito, l'efficacia dell'autorizzazione originaria e dei correlati atti di assenso, ivi compresa l'autorizzazione integrata ambientale, è prorogata sino all'ultimazione delle opere medesime, fermi restando gli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.

Art. 10.

Disposizioni urgenti per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia

1. Il Modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto come sistema MOSE, è acquisito al patrimonio indisponibile dello Stato per la consegna in uso governativo all'Autorità preposta ai sensi di legge.

2. All'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività di cui al presente articolo, l'Autorità è iscritta di diritto, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nell'elenco di cui al medesimo articolo 63, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.».

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 2026

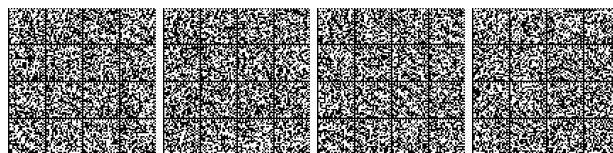
MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SALVINI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

ABODI, *Ministro per lo sport e i giovani*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO



ALLEGATO I

(articolo 1, comma 5)

Elenco degli interventi per cui è disposta la nomina dell'Amministratore delegato di RFI S.p.A. quale commissario straordinario.

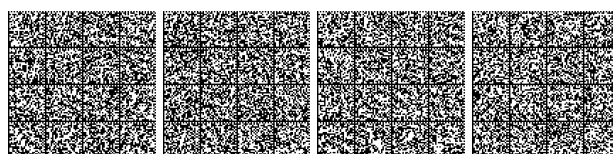
Regione	Interventi	CUP
Calabria	realizzazione del collegamento con l'intervento di competenza della Società Stretto di Messina S.p.A. relativo alla linea tradizionale Battipaglia-Reggio Calabria, costituito dai rami di connessione alla linea ferroviaria verso Villa San Giovanni e verso Reggio Calabria, in corrispondenza del Bivio Bolano	J51G24000010001
Sicilia	realizzazione dei rami di collegamento ferroviario tra l'imbocco sud della galleria Santa Cecilia e la linea Messina-Catania	J61G24000030001
Sicilia	realizzazione della nuova stazione di Messina Gazzi	N/D



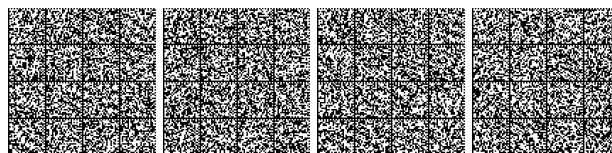
(articolo 4, comma 1)

Elenco delle opere, già oggetto di commissariamento, per cui è disposto il subentro dell'Amministratore delegato di ANAS S.p.A. quale commissario straordinario.

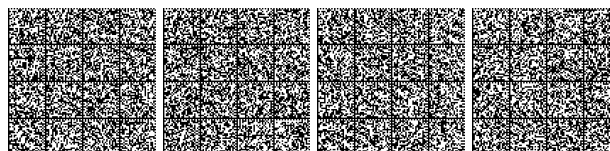
Regione	Interventi	CUP
Calabria	SS182 "Trasversale delle Serre" - Lotto unico Vazzano Vallelonga	F51B16000600001
Calabria	ex CZ179-CZ180-CZ29 - SS182 "Trasversale delle Serre" - Lotto Gagliato Soverato	F81B23000330001
Emilia Romagna	S.S. 45 "di Val Trebbia" Ammodernamento del tratto compreso tra Cernusca e Rivergaro	F11B16000540001
Liguria	S.S. 1 "Aurelia". Viabilità di accesso all'hub portuale di Savona - Interc. tra i caselli della A10 di Savona e Albissola e i porti di Savona e Vado. Variante alla S.S. 1 Aurelia bis nel tratto tra Savona/torrente Letimbro e Savona/casello autostradale	F51B02000270001
Liguria	S.S. 1 Aurelia – Variante all'abitato di Imperia – Lotto 1 da Svincolo Torrente Primo a Svincolo Impero	F51B23000410001
Liguria	S.S. 1 Aurelia – Variante all'abitato di Imperia – 2° Lotto funzionale di collegamento tra la S.S. 28 e la S.S. 1 in località Diano Marina	F61B26000020001
Liguria	S.S.1 "Aurelia" Completamento della Variante a Sanremo - Lotto 1	F21B23000520001
Sicilia	Completamento dei lavori di costruzione del raddoppio della circonvallazione di Palermo da via Altofonte a via Belgio - Progetto relativo ai lavori di costruzione dello svincolo Perpignano	D91B05000210005
Sicilia	Progetto relativo ai lavori di costruzione dei ponti laterali sul fiume Oreto	D91B04000370001
Sicilia	Risanamento della struttura in cemento armato e interventi da realizzare sul Ponte Corleone, in attuazione del Protocollo d'Intesa Rep. 8683 del 30.03.2021 tra Comune Palermo, Provveditorato OOPP e ANAS. - 2° stralcio	F77H25001780001



Regione	Interventi	CUP
Sicilia	Variante nel tratto Trapani-Mazara del Vallo, compreso tra lo svincolo "Birgi" sulla A29/dir e il collegamento alla SS.115 al Km 48+000 in corrispondenza dell'abitato di Mazara del Vallo 1° Stralcio Funzionale Marsala Sud (SS 188 - km 5+700) – Mazara del Vallo.	F21B01000200001
Sicilia	Lavori di costruzione dei lotti 7° e 8° della S.S. 626 e completamento della tangenziale di Gela	F11B16000560001
Sicilia	S.S. n. 284 "Occidentale Etnea" - Ammodernamento del tratto Adrano-Catania: 1° lotto Adrano-Paternò. Stralcio 2 ca. 5+400 km dallo svincolo 3 (incluso) allo svincolo 5 (escluso)	F31B23000280003
Sicilia	S.S. n. 284 "Occidentale Etnea" - Ammodernamento del tratto Adrano-Catania: 1° lotto Adrano-Paternò. Stralcio 3 ca. 6+400 km dal km - 0+377 (inizio tratto C1) allo svincolo 3 (escluso)	F31B23000270003
Molise	S.S. 647 "Fondo Valle del Biferno" - PARTE B - Variante dell'invaso del Liscione	F17H21002600001
Puglia	SS.N.89 GARGANICA Lavori di razionalizzazione della viabilità di S. Giovanni Rotondo e realizzazione dell'asta di collegamento da San Giovanni Rotondo al capoluogo dauno (Manfredonia) - 4° stralcio – "SS693 SSV del Gargano- SS89 Garganica – collegamento Vico del Gargano – Mattinata"	F21B20000600001
Puglia	S.S. 275 S. Maria di Leuca – Corridoio plurimodale Adriatico-Itinerario Maglie – S.Maria di Leuca –S.S. 275 "di S.Maria di Leuca"- II lotto Adeguam. alla sezione C del D.M. 05/11/2001 dallo svincolo Montesano-Andrano fino a S.Maria di Leuca	F47H20005270001



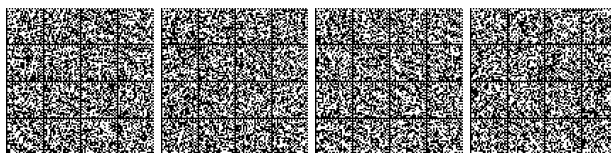
Regione	Interventi	CUP
Puglia	S.S. 89 “Garganica” – Lavori di realizzazione della viabilità di San Giovanni Rotondo e Realizzazione dell’asta di collegamento da San Giovanni Rotondo al capoluogo dauno. - 4° Stralcio - S.S. 693 SVV del Gargano - S.S. 89 Garganica - Collegamento Vico del Gargano – Mattinata. Tratto Vico del Gargano – Vieste – 1° stralcio – Vico del Gargano - Peschici	F91B23000060001
Puglia	S.S. 89 “Garganica” – Lavori di realizzazione della viabilità di San Giovanni Rotondo e Realizzazione dell’asta di collegamento da San Giovanni Rotondo al capoluogo dauno. - 4° Stralcio - S.S. 693 SVV del Gargano - S.S. 89 Garganica - Collegamento Vico del Gargano – Mattinata. Tratto Vico del Gargano – Vieste – 2° stralcio – Peschici – Vieste	F11B23000080001
Puglia	S.S. 89 Garganica – Ex S.S. 273 – Lavori di realizzazione dell’asta di collegamento da San Giovanni Rotondo alla S.S.89.	F24E21006580001
Puglia	S.S. 89 Garganica – Ex S.S. 272 – Realizzazione della Tangenziale di San Giovanni Rotondo	F24E21006590001
Campania	SS212 Lavori di completamento alla statale dallo svincolo di S. Marco dei Cavoti a S. Bartolomeo in Galdo. 2° Lotto	F11B16000700001
Campania	SS268 "del Vesuvio" Tratto dal Km 0+000 al Km 7+750	F21B16000410001
Puglia	SS212 -SS 369 Appulo Fortorina	F21B20000590001
Abruzzo	S.S. n° 80 “del Gran Sasso d’Italia”. Tratta stradale Teramo - Mare: variante alla S.S. 80 dalla A14 (Mosciano S. Angelo) alla SS16.	F81B11002290001
Campania	S.S. n. 372 “Telesina”. Itinerario Caianello (A1) – Benevento: Adeguamento a 4 corsie della SS 372 “Telesina” dal km 0+000 al km 60+900. 1° lotto dal km 37+000 al km 60+900	F52C15000390001



Regione	Interventi	CUP
Campania	S.S. n. 372 “Telesina”. Itinerario Caianello (A1) – Benevento: Adeguamento a 4 corsie della SS 372 “Telesina” dal km 0+000 al km 60+900. 2° lotto dal km 0+000 al km 37+000	F24E16000640001
Lombardia	Ammodernamento della S.S. n. 42 – Variante Est di Edolo – Lotto II	F21B16000520001
Lombardia	Raccordo tra autostrada A4 e la Val Trompia	F41B07000280005
Lombardia	S.S. 11-494 "Padana Superiore e Vigevanese" - Lavori di collegamento tra la S.S. 11 a Magenta e la Tangenziale Ovest di Milano - Variante di Abbiategrasso e adeguamento in sede del tratto Abbiategrasso Vigevano fino al ponte sul fiume Ticino – Tratta A	F51B16000420001
Toscana	S.S. 12 “dell’Abetone e Del Brennero”. Viabilità Est di Lucca. Sistema Tangenziale di Lucca	F71B14000450001
Toscana	SS64 “Porrettana” - Collegamento svincoli Prato Est-Ovest	F31B14000640003
Calabria	Asta di collegamento in dx idraulica del Torrente Gerace tra la SS 106 VAR/B e la SS 106 al km 97+050 - Prolungamento Locri	F31B16000600001
Calabria	Tratto Crotone Rossano – Collegamento in variante alla SS106 fra il km 309+000 ed il km 329+000	F71B01000190001
Calabria	Tratto Crotone Rossano – Collegamento in variante alla SS106 fra il km 290+000 ed il km 309+000	F11B16000610001
Calabria	Tratto Crotone Rossano – Collegamento in variante alla SS106 fra il km 256+000 ed il km 290+000	F51B16000560001
Calabria	Manutenzione e messa in sicurezza dal Km 238+000 (Aeroporto S. Anna) al Km 241+700 (Sv. Papanice)	F74E16000630001
Calabria	Strada Longobucco - Mirto – Crosia. Collegamento viario ponte di Cropalati	F61B16000500001



Regione	Interventi	CUP
Calabria	Variante di Caulonia dal km 118+650 al km 121+500	F11B17000570001
Calabria	Itinerario in variante su nuova sede Catanzaro – Crotona dallo svincolo di Simeri Crichi (CZ) al km 17+020 della SS106 VAR A allo svincolo di Passovecchio (KR) al km 250+800 della SS106 - 1^ Stralcio Lotto 1 da Cutro (km 0+000) a Papanice (km 9+000 – sv. escluso)	F41B23000060001
Calabria	Itinerario in variante su nuova sede Catanzaro – Crotona dallo svincolo di Simeri Crichi (CZ) al km 17+020 della SS106 VAR A allo svincolo di Passovecchio (KR) al km 250+800 della SS106 - 2^ Stralcio Lotto 1 da Catanzaro (km 0+000) a Sv. Uria compreso (km 7+500 circa)	F81B23000020001
Calabria	Itinerario in variante su nuova sede Catanzaro – Crotona dallo svincolo di Simeri Crichi (CZ) al km 17+020 della SS106 VAR A allo svincolo di Passovecchio (KR) al km 250+800 della SS106 - 1^ Stralcio Lotto 2 da Papanice (km 9+000 – sv. compreso) a Crotona (fine intervento)	F11B23000030001
Calabria	Itinerario in variante su nuova sede Catanzaro – Crotona dallo svincolo di Simeri Crichi (CZ) al km 17+020 della SS106 VAR A allo svincolo di Passovecchio (KR) al km 250+800 della SS106 - 2^ Stralcio Lotto 2 da Sv. Uria escluso (km 7+500 ca) a Sv. Cropani incluso (km 15+000 ca)	F31B23000020001
Calabria	Itinerario in variante su nuova sede Catanzaro – Crotona dallo svincolo di Simeri Crichi (CZ) al km 17+020 della SS106 VAR A allo svincolo di Passovecchio (KR) al km 250+800 della SS106 - 2^ Stralcio Lotto 3 da Sv. Cropani escluso (km 15+000 ca) a Sv. Marcedusa incluso (km 25+000 ca)	F11B23000040001
Calabria	Itinerario in variante su nuova sede Catanzaro – Crotona dallo svincolo di Simeri Crichi (CZ) al km 17+020 della SS106 VAR A allo svincolo di Passovecchio (KR) al km 250+800 della SS106 - 2^ Stralcio Lotto 4 da	F91B23000030001



Regione	Interventi	CUP
	Sv. Marcedusa escluso (km 25+000 ca) a Sv. Petilino incluso (km 35+000 ca)	
Calabria	SS 106 Radd - Nuovo asse di collegamento in variante alla SS106 Radd tra il viadotto Coserie (Rossano) e la SS534 (Sibari) - Lotto 1 da Coserie (km 0+000) a Sv. Corigliano ovest compreso (km 17+000 circa)	F31B23000030001
Calabria	SS 106 Radd - Nuovo asse di collegamento in variante alla SS106 Radd tra il viadotto Coserie (Rossano) e la SS534 (Sibari) - Lotto 2 da Sv. Corigliano ovest (km 17+000 circa) a fine intervento (km 32+000 circa - compreso adeguamento SS534 verso mare)	F31B23000040001
Marche	E78 Tratto 5 Selci Lama (E45) - S. Stefano di Gaifa. Tratto Mercatello sul Metauro ovest - Mercatello sul Metauro est (Lotto 4°)	F71B16000470001
Marche	E78 Tratto 5 Selci Lama (E45) - S. Stefano di Gaifa. Variante di Urbania	F21B16000530001
Marche	E78 Tratto 5 Selci Lama (E45) - S. Stefano di Gaifa. Tratto Mercatello sul Metauro est - S Stefano di Gaifa (Lotti 5-6)	F64E23000150001
Marche	E78 Tratto 5 Selci Lama (E45) - S. Stefano di Gaifa. Tratto Mercatello sul Metauro est - S Stefano di Gaifa (Lotti 8-9-10)	F24E23000220001
Toscana	E78 Tratto 4 Nodo di Arezzo (S.Zeno)-Selci Lama (E45). Tratto San Zeno - Arezzo - Palazzo del Pero - 1° Lotto	F24E16000620001
Toscana	E78 Tratto 4 Nodo di Arezzo (S.Zeno)-Selci Lama (E45). Tratto San Zeno - Arezzo - Palazzo del Pero - Completamento	F14E16001640001
Toscana	E78 Tratto 2 Siena - Bettolle (A1): Lotto 0	F31B16000570001
Umbria	E78 Tratto 5 Selci Lama (E45) - S. Stefano di Gaifa. Tratto Selci Lama (E45) - Parnacciano (Guinza) lotto 1	F61B16000490001



Regione	Interventi	CUP
Umbria	E78 Tratto 4 Nodo di Arezzo (S.Zeno)-Selci Lama (E45). Tratto Le Ville - Selci Lama (E45) Lotto 7	F64E16000760001
Lombardia	SS n. 38 lotto 4 - Nodo di Tirano tratta «A» (svincolo di Bianzone - svincolo La Ganda) e tratta «B» (svincolo La Ganda - Campone in Tirano)	F31B16000520001
Piemonte / Val d'Aosta	SS20 - Lavori di costruzione del nuovo tunnel del Colle di Tenda e delle opere accessorie comprensive dell'opera di presa della sorgente San Macario	F71B05000640008
Piemonte / Val d'Aosta	S.S. n. 20 - Lavori di costruz. del nuovo tunnel del Colle di Tenda e delle opere accessorie comprensive della costruzione dell'opera di presa della sorgente S.Macario - Alesaggio Galleria storica ed opere lato Italia – Progetto Esecutivo	F87H23004590005
Calabria	SS182 “Trasversale delle Serre” - Completamento della Bretella per Petrizzi	F61B14000220001
Calabria	SS182 “Trasversale delle Serre” - Superamento del cimitero di Vazzano	F31B16000530001
Calabria	SS182 “Trasversale delle Serre” - Superamento del Colle Scornari	F51B16000450001
Emilia Romagna	S.S. 45 “di Val Trebbia” Lavori di realizzazione del ponte definitivo sul fiume Trebbia in Comune di Corte Brugnatella (PC) a seguito del crollo del Ponte Lenzino al km 78+250	F67H21007130005
Emilia Romagna	Lavori di realizz. ponte provvisorio in comune di corte Brugnatella PC) a seguito del crollo del Ponte Lenzino al Km 78+250	F37H20002150001
Liguria	S.S.1 “Aurelia” Viabilità di accesso all’Hub Portuale di La Spezia. Interconnessione tra i caselli della A-12 ed il porto di La Spezia - Completamento del primo stralcio funzionale del 3° Lotto dallo svincolo di via del Forno allo svincolo di Buon Viaggio – Stralcio A	F41B18000390001



Regione	Interventi	CUP
Liguria	S.S.1 “Aurelia” Lavori di Viabilità di accesso all’Hub portuale di La Spezia - Variante alla S.S. 1 “Aurelia” - 3° lotto tra Felettino ed il raccordo autostradale – 3° Stralcio Funzionale C dallo svincolo di San Venerio (escluso) allo svincolo Melara – Stralcio C	F41B15000470001 F17H16000940001 F17H12000426001 F17H19001170001
Liguria	S.S.1 “Aurelia” Viabilità di accesso all’Hub portuale di la Spezia - Variante alla S.S. 1 “Aurelia” - 3° lotto tra Felettino ed il raccordo autostradale – 2 stralcio funzionale B dallo svincolo di Buonviaggio (escluso) allo svincolo di San Venerio incluso	F41B20000380001
Liguria	S.1 “Aurelia”. Viabilità di accesso all’Hub portuale di Savona - Interconnessione tra i caselli della A10 di Savona e Albisola e i porti di Savona e Vado - Variante alla S.S. 1 Aurelia bis nel tratto tra Savona/torrente Letimbro e Albissola Superiore. Lotto di completamento	F91B20000880001
Piemonte / Val d’aosta	S.S. 27 “Del Gran S. Bernardo” Lavori di sistemazione tra Etroubles e l’innesto autostrada per il traforo del San Bernardo. Variante agli abitati di Etroubles e Saint Oyen dal km 15+180 al km 18+700	F41B21005970001
Sicilia	Risanamento della struttura in cemento armato e interventi da realizzare sul Ponte Corleone, in attuazione del Protocollo d’Intesa Rep. 8683 del 30.03.2021 tra Comune Palermo, Provveditorato OOPP e ANAS. - 1° stralcio	D71B19000500001
Sicilia	S.S. n. 284 “Occidentale Etnea” - Ammodernamento del tratto Adrano-Catania: 1° lotto Adrano-Paternò. Stralcio 1 ca. 3+200 km dallo svincolo 5 (incluso) al km 14+620 (fine tratta)	F31B23000290003



Regione	Interventi	CUP
Sicilia	SS 640 "Strada degli Scrittori" nel tratto dal km 44+400 allo svincolo con l'A19 nelle province di Caltanissetta e di Enna Itinerario AG-CL-A19.	F91B09000070001
Piemonte / Val d'Aosta	SS. 28 "del Colle di Nava" - Lavori di realizzazione della Tangenziale di Mondovì con collegamento alla SS28 dir – 564 ed al casello A6 “Torino – Savona” – III Lotto (Variante di Mondovì)	F11B16000550001
Molise	SS. 17 “dell’Appennino Abruzzese ed Appulo Sannitico” - Lotto “0” di collegamento tra il bivio di Pesche al Km. 181+500 della S.S. 17 ed il Lotto 1 della S.S.V. “Isernia – Castel di Sangro”.	F91B16000560001



Regione	Interventi	CUP
Molise	S.S. 647 "Fondo Valle del Biferno" - PARTE A - Lavori di adeguamento, messa in sicurezza e manutenzione straordinaria dei viadotti Molise 1 e Molise 2, sull'invaso del Liscione	F17H19000080001 F17H19000140001 F17H19000150001 F17H19002710001 F17H20000430001 F17H20000370001 F17H20000390001 F17H20000630001 F17H20000410001 F17H20000420001 F17H20000300001 F17H20000310001 F17H20000320001 F17H20000330001 F17H20000340001 F17H20003300001 F17H20000820001 F17H20001500001 F17H20001510001 F17H20001520001 F17H20001530001 F17H20001540001 F17H20001550001 F17H20001560001 F17H20003510001 F17H20004010001 F17H20004020001 F17H20004030001 F17H21005970001 F17H21005980001 F17H22001160001 F17H22001170001 F17H20001570001 F17H20001580001 F17H20003990001 F17H20004000001
Puglia	OPERA S.S.16 ADRIATICA - Parte B - Tangenziale Ovest di Foggia – Lotto3	F71B16000530001
Puglia	OPERA S.S.16 ADRIATICA - Parte B - Tangenziale Ovest di Foggia – Lotto2	F71B16000540001
Puglia	SS16 - Adeguamento tratto tra Foggia e San Severo - Parte A	F51B16000540001
Puglia	S.S. 89 Garganica – Lavori per la realizzazione della viabilità da Manfredonia (km 172+000) –	F51B16000590001



Regione	Interventi	CUP
	Aeroporto di militare di Amendola (km 186+000)	
Puglia	SS275 Corridoio plurimodale adriatico Itinerario Maglie – Santa Maria di Leuca. S.S. 275 “di Santa Maria di Leuca” - Lavori di ammodernamento ed adeguamento alla sez. B del D.M. 05.11.2001. SS 16 dal Km 981+700 al Km 985+386 – SS 275 dal Km 0+000 al Km 37+000. - 1°lotto – Stralcio I - dal km 0+092,65 al km 10+452,68 (da Melpignano a Scorrano)	F61B24000190001
Puglia	SS275 Corridoio plurimodale adriatico Itinerario Maglie – Santa Maria di Leuca. S.S. 275 “di Santa Maria di Leuca” - Lavori di ammodern. ed adeguamento alla sez. B del D.M. 05.11.2001. SS 16 dal Km 981+700 al Km 985+386 – SS 275 dal Km 0+000 al Km 37+000. - 1°lotto – Stralcio II - dal km 10+452,68 di prog. al km 18+140 di prog (da Botrugno a Surano)	F61B24000200001
Puglia	SS275 Corridoio plurimodale adriatico Itinerario Maglie – Santa Maria di Leuca. S.S. 275 “di S.Maria di Leuca” - Lavori di ammodern. ed adeguam .alla sez. B del D.M. 05.11.2001. SS 16 dal Km 981+700 al Km 985+386 – SS 275 dal Km 0+000 al Km 37+000. - 1°lotto – Stralcio III - dal km 18+140 al km 23+270,75 (da Surano alla Z.I. Tricase- Specchia - Miggiano)	F51B24000140001
Puglia	OPERA S.S.16 ADRIATICA - Parte B - Tangenziale Ovest di Foggia - Lottol	F71B16000560001
Campania	SS212 - Lavori di completamento alla statale dallo svincolo di S. Marco dei Cavoti 1° Lotto - 1 e 3 stralcio	F11B16000850001
Emilia Romagna	SS64 “Porrettana” - Nodo Ferrostradale di Casalecchio di Reno - Stralcio SUD	F81B16000850001
Emilia Romagna	SS64 “Porrettana” - Messa in sicurezza del Ponte Leonardo	F57H21000740001



Regione	Interventi	CUP
Lombardia	S.S. 11-494 "Padana Superiore e Vigevanese" - Lavori di collegamento tra la S.S. 11 a Magenta e la Tangenziale Ovest di Milano - Variante di Abbiategrasso e adeguamento in sede del tratto Abbiategrasso Vigevano fino al ponte sul fiume Ticino – Tratta C	F51B16000530001
Calabria	Variante all'abitato di Palizzi Marina completamente carreggiata sud	F51B01000100001
Calabria	Collegamento della SS 106 alla SS 106 VAR/A relativi all'adeguamento della SP 16	F81B16000630001
Marche	E78 Tratto 5 Selci Lama (E45) - S. Stefano di Gaifa. Galleria della Guinza (Lotto 2°) e Tratto Guinza - Mercatello Ovest (Lotto 3°)	F71B16000460001
Toscana	E78 Tratto 1 Grosseto - Siena: lotto 9	F21B16000440001
Toscana	E78 Tratto 1 Grosseto – Siena. Interventi di miglioramento Galleria Casal di Pari	F24E18000110001
Marche	S.S. n. 16 “ADRIATICA” Nuovo collegamento tra la S.S. n. 16 e il Porto di Ancona	F37H17002370001



(articolo 5, comma 1)

Elenco delle opere, già oggetto di commissariamento, per cui è disposto il subentro dell'Amministratore delegato di R.F.I. S.p.A. quale commissario straordinario.

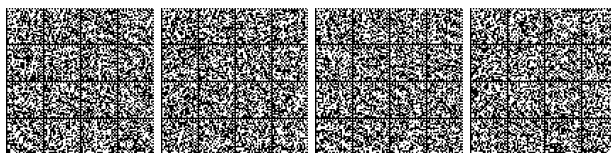
Regione	Intervento	CUP
Lombardia/Veneto	AV/AC Brescia – Verona: - Tratta AV Brescia Est – Verona; - Quadruplicamento in uscita da Brescia	F81H91000000008
Veneto	Nodo di Verona est	J14D20000010001
Veneto	Nodo di Verona Ovest	J14H20000440001
Veneto	Tratta AV/AC Verona-Padova: -Tratta AV Verona-Bivio Vicenza; - Attraversamento di Vicenza	J41E910000000009
Veneto	AV/AC Verona - Padova: Tratta AV Vicenza-Padova	J11J20000100008
Trentino-Alto Adige	Linea Fortezza Verona: - Circonvallazione di Trento (lotto 3a) e progettazione preliminare lotti 3a e 3b; - Circonvallazione di Rovereto	J41C090000000005
Trentino-Alto Adige/Veneto	Linea Fortezza Verona: - Quadruplicamento Fortezza - Ponte Gardena; - Ingresso a Verona; - Circonvallazione di Bolzano	J94F04000020001
Abruzzo	Linea Roma – Pescara: Raddoppio Interporto d'Abruzzo-Chieti-Pescara	J31H960000000021
Lazio/Abruzzo	Linea Roma – Pescara: - Raddoppio Tagliacozzo-Avezzano; - Raddoppio Sulmona-Pratola Peligna; - Raddoppio Scafa-Manoppello-Interporto d'Abruzzo; - Nuova linea Roma-Mandela-Tagliacozzo; - Varianti Avezzano-Sulmona e Pratola Peligna-Scafa	J84E21001320008



Abruzzo	Linea Roma – Pescara: Bretella Sulmona	J84J18000000001
Abruzzo	Linea Roma – Pescara: III binario tra Pescara C.le e Pescara Porta Nuova	J84J23000230001
Marche/Umbria	Direttrice Orte – Falconara: - PM228-Castelplanio (Lotto 1: nuovo collegamento PM228 - nuovo Bivio Nord Albacina; Lotto 2: Raddoppio Bivio Nord Albacina - Serra San Quirico; Lotto 3: Raddoppio Serra San Quirico – Castelplanio).	J21J05000000001
Marche/Umbria	Direttrice Orte – Falconara: Raddoppio Foligno-Fabriano	J31J05000030001
Marche	Direttrice Orte – Falconara: - Variante Falconara e bretella di collegamento tra la linea Orte-Falconara direzione nord e la variante di Falconara verso nord; - Nuova stazione Osimo	J31J05000030011
Marche	Direttrice Orte – Falconara: Raddoppio PM228-Albacina	J44D20000060009
Umbria	Direttrice Orte – Falconara: Raddoppio Spoleto-Terni	J61H02000090008
Marche/Umbria	Direttrice Orte – Falconara: - Raddoppio Spoleto-Campello, Castelplanio-Montecarotto e Fabriano-P.M.228; - interventi di completamento Orte-Terni	J61H03000030001
Marche/Umbria	Direttrice Orte – Falconara: Tecnologie per la velocizzazione tratte prioritarie Orte-Falconara	J64E21000110008
Campania/Basilicata/Calabria	AV Salerno-Reggio Calabria: - Lotto 1a Battipaglia - Romagnano e progettazione di fattibilità tecnico-economica intero itinerario; - Lotti 1b Romagnano – Buonabitacolo; - Lotti 1c Buonabitacolo - Praia - Lotto 2 Praia-Paola;	J71J20000110008



	- Raddoppio Galleria Santomarco	
Campania/Calabria	AV Salerno-Reggio Calabria: Lotti di completamento (lotto 0, 3, 4, 5 e 6)	N.D.
Sicilia	Ripristino linea Palermo-Trapani via Milo	J44H17000670001
Sicilia	Elettrificazione Cinisi-Alcamo Dir- Trapani	J64C20002310001
Campania/Basilicata/Calabria	Velocizzazione impianti linea Battipaglia-Potenza	J64H17000230001
Campania/Basilicata/Puglia	Potenza – Metaponto – Taranto: -Velocizzazione Grassano-Metaponto; - Velocizzazione e adeguamento prestazionale Romagnano - Taranto ulteriori fasi	J94E21000070009
Lombardia	Raddoppio Codogno-Cremona-Mantova: -Raddoppio Piadena-Mantova e soppressione PL critici intera linea; - Raddoppio Codogno-Cava Tigozzi e Cremona-Piadena	J84H17000930009
Emilia-Romagna	Raddoppio Pontremolese: - Raddoppio Parma-Vicofertile - Raddoppio Vicofertile-Fornovo (Osteriazza) e Berceto-Chiesaccia	J81H02000000001
Campania	Itinerario Napoli – Bari: Variante Napoli-Cancello	J61H94000000011
Campania	Itinerario Napoli – Bari: - Nuovo collegamento Cancello-Frasso Telesino e progettazione preliminare intero itinerario; - Raddoppio Frasso Telesino-Telese; - Raddoppio Telese - S. Lorenzo Maggiore-Vitulano;	J41H01000080008
Puglia	Itinerario Napoli – Bari:	J41H92000000008



	- Raddoppio Orsara-Bovino; - Raddoppio Bovino-Cervaro	
Campania/Puglia	Itinerario Napoli – Bari: Raddoppio Apice-Hirpinia; Raddoppio Hirpinia-Orsara	J77I04000000009
Sicilia	Asse AV/AC Palermo-Catania – Messina: - Raddoppio Giampilieri- Taormina - Raddoppio Letojanni- Taormina-Fiumefreddo	J11H02000070008
Sicilia	Asse AV/AC Palermo-Catania – Messina: - Interramento stazione Catania c.le completamento del doppio binario tra Catania C.le e Catania Acquicella; - Interramento Catania Acquicella-Bicocca	J11H03000140008
Sicilia	Asse AV/AC Palermo-Catania – Messina: - 1^ macrofase Palermo – Catania: Lotto 1+2 Fiumetorto- Montemaggiore-Lercara; - 1^ macrofase Palermo – Catania: Lotto 3 Lercara- Caltanissetta Xirbi; - 1^ macrofase Palermo – Catania: Lotto 4a Caltanissetta Xirbi-Enna; - 1^ macrofase Palermo – Catania: Lotto 4b Enna- Dittaino - 1^ macrofase Palermo – Catania: Lotto 5 Dittaino- Catenanuova; - 1^ macrofase Palermo – Catania: Lotto 6 Catenanuova-Bicocca; - 2^ macrofase Palermo – Catania: Tratti di raddoppio e varianti alla linea storica tratta Lercara Diramazione- Nuova Enna	J11H03000180001
Piemonte	PRG e ACC Tortona	J64G18000130009
Piemonte/Lombardia	Quadruplicamento Tortona- Voghera	J71H92000020011
Friuli-Venezia Giulia	Linea Venezia-Trieste:	J34H16000620009



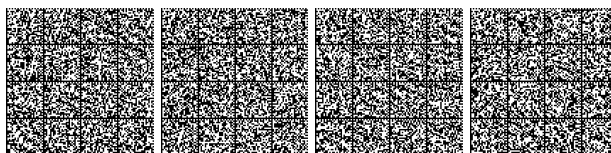
	- Varianti Portogruaro, Latisana e Isonzo; - Variante Ronchi-Aurisina; - Potenziamento tecnologico Venezia-Trieste, rimozione limitazione massa assiale D4 e altri interventi infrastrutturali su linea storica.	
Liguria	linea Genova Ventimiglia: Raddoppio Andora-Finale Ligure	J71J04000000008
Molise	Raddoppio Pescara – Bari: - Raddoppio Ripalta-Lesina; - Raddoppio Termoli-Ripalta	J71H92000000007
Basilicata	Completamento nuova linea Ferrandina-Matera, elettrificazione e bretella Ferrandina-Potenza	J81H92000020001
Lazio	Chiusura anello ferroviario di Roma - lotto 1A Raddoppio Valle Aurelia - Vigna Clara; - lotto 1B Vigna Clara - Tor di Quinto; - lotto 2 Tor di Quinto - Val d'Ala; - lotto 3 Collegamenti con linee Tirrenica e Roma-Firenze	J31H03000180008
Lombardia	Raddoppio Ponte San Pietro-Bergamo-Montello: - Raddoppio Bergamo-Montello; - Raddoppio Bergamo-Curno, ACC Bergamo, PRG e ACC Ponte S. Pietro	J64H17000140001
Lombardia	Linea Gallarate – Rho: - Quadruplicamento Rho-Parabiago e raccordo a Y per Malpensa; - Triplicamento Parabiago-Gallarate	J31J05000010001
Trentino-Alto Adige	Variante Val di Riga e PRG di Bressanone: - PRG Bressanone e altre opere propedeutiche; - Variante di Riga	J34G18000150001
Veneto	Collegamento ferroviario aeroporto di Venezia	J51H03000170001



Lombardia	Collegamento ferroviario aeroporto di Bergamo	J81D19000000009
Lombardia	Linea Milano-Genova: quadruplicamento tratta Milano Rogoredo – Pavia: - Quadruplicamento Rogoredo-Pieve Emanuele; - Quadruplicamento Pieve Emanuele-Pavia	J47I09000030009
Lazio	Nodo di interscambio di Pigneto: - Fermata Pigneto su linea FL1/FL3 e copertura parziale vallo; - Fermata Pigneto su linea FL4/6 e sistemazioni viarie	J37I06000070001
Lazio	Raddoppio Lunghezza- Guidonia: - 1^ fase (Lunghezza-Bagni di Tivoli); - 2^ fase (Bagni di Tivoli - Guidonia)	J31H03000190001
Lazio	Quadruplicamento Capannelle- Ciampino e PRG Ciampino	J31H96000000011
Lazio	Raddoppio Cesano – Bracciano: - Raddoppio Cesano-Vigna di Valle; - Raddoppio Vigna di Valle- Bracciano	J21C08000000009
Toscana	Raddoppio e elettrificazione ferrovia Empoli-Siena: - Raddoppio Empoli- Granaiole; - Elettrificazione linea Empoli-Siena	J54H17000300001
Sicilia	Bypass di Augusta	J51B21001950006
Sicilia	Collegamento porto di Augusta	C51B20000970006
Calabria	Adeguamento e velocizzazione linea ferroviaria jonica - tratta Sibari-Melito Porto Salvo e trasversale Lamezia Terme - Catanzaro Lido: - Potenziamento Lamezia Terme - Settingiano e elettrificazione Lamezia- Catanzaro Lido; - Elettrificazione linea jonica tratta Catanzaro Lido - Crotone – Sibari.	J37I12000110001



Puglia	Bari Nord: Variante Bari S. Spirito - Palese	J11C09000000009
Puglia	Collegamento con Aeroporto del Salento	J31D19000000001
Sardegna	Collegamento ferroviario aeroporto di Olbia	J31B21002470001
Lombardia/Liguria	Velocizzazione Milano-Genova 1 ^a fase - potenziamento tecnologico e 2 ^a fase - rettifiche di tracciato e piccole varianti	J84H17000480001
Sicilia	Ripristino linea Caltagirone – Gela: - lotto 1 Caltagirone Niscemi; - lotto 2 Niscemi - Gela	J64G18000140001
Sicilia	Anello di Palermo 2° stralcio: tratta Politeama-Notarbartolo	J74C20001660001
Emilia-Romagna/Marche/Abruzzo/Molise/Puglia	Linea Adriatica 1 ^o lotto: Raddoppio Bologna - Castel Bolognese	J41G23000070001
	Linea Adriatica ulteriori lotti	J64J24000610001
Campania	Piattaforma logistica di Valle Ufita	J37H21006500008



ALLEGATO 4

(articolo 5, comma 3)

Elenco delle opere per cui è disposta la nomina dell'Amministratore delegato di R.F.I. S.p.A. quale commissario straordinario.

Regione	Progetto	CUP
Veneto	Collegamento ferroviario con l'aeroporto «Catullo» e con la sponda orientale del lago di Garda	da assegnare
Lombardia	Nuovo ponte tra Paderno d'Adda e Calusco d'Adda	J34J23000040001

26G00049

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

DELIBERA 4 marzo 2026.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione intenzionale e massiva di informazioni false attraverso la rete *internet* e sul diritto all'informazione e alla libera formazione dell'opinione pubblica, nel rispetto della dignità umana, del principio di non discriminazione e di contrasto ai discorsi d'odio.

Art. 1.

Istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta

1. È istituita, ai sensi dell'art. 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione intenzionale e massiva di informazioni false attraverso la rete *internet* e sul diritto all'informazione e alla libera formazione dell'opinione pubblica, nel rispetto della dignità umana, del principio di non discriminazione e di contrasto ai discorsi d'odio, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione dura in carica fino alla fine della XIX legislatura ed entro tale termine presenta la relazione conclusiva di cui all'art. 6, comma 8.

Art. 2.

Compiti della Commissione

1. La Commissione, anche tenendo conto della risoluzione Doc. XXIV, n. 33, adottata dalle Commissioni riunite 3^a e 4^a il 15 ottobre 2025, a conclusione della prima fase dell'esame dell'affare assegnato sulle ingerenze straniere nei processi democratici degli Stati membri dell'Unione europea e nei Paesi candidati, ha il compito di:

a) indagare sulle attività di diffusione massiva di informazioni e contenuti illegali, falsi, non verificati o dolosamente ingannevoli, nonché di indebita acquisizione, sia

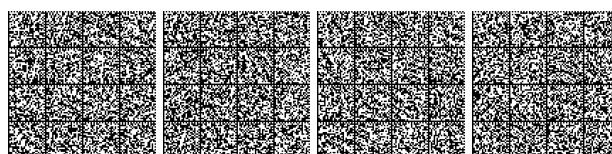
attraverso i *media* tradizionali, fermi restando gli strumenti di controllo disciplinati dalla normativa vigente, sia attraverso le reti sociali telematiche e le altre piattaforme tecnologiche analogiche o digitali, di seguito denominate «attività di disinformazione», anche mediante la creazione di identità e contenuti digitali falsi o la produzione e la comunicazione di informazioni in forma personalizzata da parte di soggetti che, a questo fine, utilizzano i dati degli utenti, nonché sulle condizioni nelle quali sono realizzate le suddette attività;

b) verificare se l'attività di disinformazione sia riconducibile a soggetti, gruppi od organizzazioni, anche aventi struttura internazionale, che si avvalgano anche del sostegno finanziario di soggetti interni o esteri, con lo scopo di manipolare l'informazione e di condizionare l'opinione pubblica, in modo particolare in occasione di consultazioni elettorali o referendarie;

c) verificare gli effetti derivanti dallo sviluppo e dall'implementazione dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie sull'attività di disinformazione, anche con riguardo alla tutela dei dati sensibili e personali e al loro utilizzo, nonché verificare le attività di illecita raccolta e catalogazione dei predetti dati da parte di soggetti che, a qualsiasi titolo, accedono a informazioni riservate e il cui impiego può rivelarsi strumentale a finalità di natura politica e di disinformazione;

d) verificare lo stato di attuazione della normativa vigente e le attività previste dalla medesima normativa in materia di prevenzione e repressione delle attività di disinformazione e, in particolare, se l'ordinamento vigente preveda procedure adeguate e destini proporzionate risorse, anche finanziarie, alle autorità e alle pubbliche amministrazioni competenti nella predetta materia;

e) verificare l'esistenza e l'idoneità delle procedure interne predisposte dai *media* e dai fornitori di servizi delle reti sociali telematiche e delle altre piattaforme analogiche e digitali, fermi restando gli strumenti di controllo disciplinati dalla normativa vigente, per la rimozione delle informazioni false e dei contenuti illeciti dalle proprie piattaforme, nonché



delle procedure per la gestione delle segnalazioni e dei reclami presentati dagli utenti e per la prevenzione e il contrasto dei reati commessi attraverso l'utilizzo delle medesime piattaforme, garantendo che tali procedure non siano lesive della libertà di espressione e di stampa;

f) elaborare programmi di intervento, politiche e buone pratiche di tipo educativo, culturale, sociale e formativo volti a innalzare la capacità critica e il livello di consapevolezza e resilienza delle comunità rispetto all'attività di disinformazione, nonché iniziative volte alla sensibilizzazione sull'importanza della verifica delle informazioni anche attraverso la ricerca e il controllo delle fonti, con particolare riguardo all'accertamento dei fatti, verificando, in particolare, il livello di attuazione dell'insegnamento scolastico dell'educazione alla cittadinanza digitale, nell'ambito di quello dell'educazione civica, e la sua reale efficacia formativa nei riguardi degli studenti, anche al fine di monitorare il rapporto tra il sistema educativo e l'innovazione tecnologica;

g) proporre l'adozione di iniziative di carattere normativo o amministrativo volte a una più adeguata prevenzione e a un più efficace contrasto all'attività di disinformazione e alla commissione di reati attraverso i *media*, le reti sociali telematiche e le altre piattaforme tecnologiche analogiche e digitali, anche al fine di salvaguardare la crescita e lo sviluppo delle conoscenze dei minori;

h) proporre l'adozione di iniziative, nell'ambito dell'ordinamento dell'Unione europea, volte ad assicurare l'elaborazione di misure di coordinamento e di armonizzazione delle attività di contrasto e prevenzione della disinformazione;

i) elaborare proposte di intervento normativo volte a garantire la piena riconoscibilità e l'imputabilità dei soggetti che pongono in essere condotte illecite attraverso l'uso dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie, nonché dei promotori di attività di disinformazione che istighino all'odio e si propongano di compromettere l'incolumità e la sicurezza pubblica;

l) verificare che la diffusione di informazioni attraverso la rete *internet* sia coerente con quanto disposto dall'art. 4, comma 1, lettera b), del testo unico dei servizi di *media* audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, nel rispetto della dignità umana, del principio di non discriminazione e di contrasto ai discorsi d'odio, come definiti dalla direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, e a tal fine proporre l'adozione di iniziative volte a prevedere che i servizi prestati da fornitori di servizi di *media* audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana e dell'Unione europea non contengano o veicolino atti ed espressioni di antisemitismo e altri atti ed espressioni di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa;

m) proporre l'adozione di iniziative di carattere normativo o amministrativo che, all'esito delle azioni di verifica poste in essere ai sensi del presente articolo, consentano di contrastare efficacemente il cosiddetto «*deep fake*» e identificarne gli autori, favorendo la piena applicazione della normativa sanzionatoria degli illeciti connessi alle specifiche fattispecie di reato riconducibili a tale categoria;

n) proporre ed elaborare, per i profili di propria competenza e anche in coordinamento, cooperazione e raccordo

con le Commissioni e gli organi parlamentari competenti per materia, proposte normative volte al contrasto delle forme di bullismo e *cyberbullismo* connesse alla diffusione massiva di informazioni false attraverso la rete *internet*.

Art. 3.

Poteri e limiti della Commissione

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'art. 133 del codice di procedura penale.

2. Nella propria attività la Commissione non interferisce con lo svolgimento delle campagne elettorali o referendarie, in particolar modo durante il periodo di garanzia previsto dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28.

3. Qualora la Commissione nella sua attività di indagine rilevi che nella diffusione di informazioni false è coinvolto un giornalista, ne informa tempestivamente il presidente nazionale dell'Ordine dei giornalisti per la trasmissione degli atti al competente consiglio di disciplina territoriale. Negli altri casi, qualora la Commissione ritenga di avere identificato un soggetto o un'entità promotori di attività di disinformazione, ovvero ritenga di avere elementi rilevanti per addivenire a tale identificazione, ne informa l'autorità giudiziaria.

4. La Commissione ha facoltà di acquisire, anche in deroga al divieto stabilito dall'art. 329 del codice di procedura penale, copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

5. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e di documenti richiesti, con decreto motivato, solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

6. La Commissione ha altresì facoltà di acquisire copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.

7. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi dei commi 4, 5 e 6 siano coperti da segreto.

8. La Commissione ha facoltà di acquisire da organi e uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente deliberazione.

9. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.



10. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

11. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, possono essere opposti il segreto d'ufficio, il segreto professionale e il segreto bancario.

12. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

13. Si applica l'art. 203 del codice di procedura penale.

Art. 4.

Composizione

1. La Commissione è composta da sedici senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo e favorendo in ogni caso l'equilibrata rappresentanza di senatrici e senatori.

2. Il Presidente del Senato, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nell'elezione del presidente, se nessun componente ottiene la maggioranza dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, è proclamato eletto il più anziano di età. Per l'elezione dei vicepresidenti e dei segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla scheda un solo nome; risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età.

Art. 5.

Obbligo del segreto

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per quanto concerne tutti gli atti e i documenti di cui all'art. 3.

Art. 6.

Organizzazione interna

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un apposito regolamento approvato dalla Commissione stessa prima dell'avvio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Tutte le sedute sono pubbliche, salvo che la Commissione deliberi di riunirsi in seduta segreta.

3. Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali, strumenti operativi e risorse messi a disposizione dal Presidente del Senato.

4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro annui e sono poste a carico del bilancio interno del Senato. Qualora la legislatura termini prima della scadenza naturale, il predetto importo è ridotto proporzionalmente. Il Presidente del Senato può autorizzare un incremento delle spese, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

5. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della sua attività.

6. La Commissione, per l'adempimento delle sue funzioni, può avvalersi di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di soggetti interni o esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. La Commissione può altresì avvalersi di consulenti ed esperti del settore dell'informazione *on-line* e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Con il regolamento di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaboratori di cui la Commissione può avvalersi.

7. La Commissione può organizzare i propri lavori tramite uno o più gruppi di lavoro, secondo quanto disciplinato dal regolamento di cui al comma 1.

8. La Commissione termina i propri lavori con la presentazione di una relazione finale, nella quale illustra l'attività svolta, le conclusioni di sintesi e le proposte. Possono essere presentate e discusse in Commissione relazioni di minoranza.

Roma, 4 marzo 2026

Il Presidente: LA RUSSA

LAVORI PREPARATORI

(Documento XXII, n. 17):

Presentato dalla senatrice Raffaella PAITA il 15 gennaio 2026.

Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione), in sede redigente, il 21 gennaio 2026, previ pareri della 2ª, della 3ª, della 4ª, della 5ª, della 7ª e della 8ª Commissione permanente.

La 1ª Commissione permanente ha avviato l'esame del documento nella seduta dell'11 febbraio 2026. L'esame è proseguito nelle sedute del 18, del 24 e del 26 febbraio e del 3 marzo 2026. Nella seduta del 3 marzo 2026 la Commissione ha approvato con modificazioni il documento, conferendo ai relatori Andrea DE PRIAMO e Dafne MUSOLINO il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo approvato in sede redigente.

Nella seduta n. 395 del 4 marzo 2026, l'Assemblea ha discusso dalla sede redigente il documento XXII, n. 17, e lo ha approvato con votazione dei singoli articoli e con votazione finale.

26A01210



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 febbraio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Gravellona Lomellina e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 2022 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Gravellona Lomellina (Pavia);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 27 gennaio 2026, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Gravellona Lomellina (Pavia) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Lavinia Incardona è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2026

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Gravellona Lomellina (Pavia), è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 12 giugno 2022, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Luciano Garza.

Il citato amministratore, in data 27 gennaio 2026, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutiva disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Pavia, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 17 febbraio 2026.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gravellona Lomellina (Pavia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Lavinia Incardona, viceprefetto aggiunto in servizio presso la Prefettura di Pavia.

Roma, 23 febbraio 2026

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

26A01109

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 febbraio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Ceranesi e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 2022 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Ceranesi (Genova).

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 31 dicembre 2025, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ceranesi (Genova) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Jacopo Bellarosa è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2026

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*



ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Ceranesi (Genova) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 12 giugno 2022, con contestuale elezioni del sindaco nella persona del sig. Claudio Montaldo.

Il citato amministratore, in data 31 dicembre 2025, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Genova ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 21 gennaio 2026.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema del decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ceranesi (Genova) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Jacopo Bellarosa, viceprefetto aggiunto in servizio presso la Prefettura di Genova.

Roma, 23 febbraio 2026

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

26A01110

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 febbraio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Parlasco e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Parlasco (Lecco).

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 3 febbraio 2026, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Parlasco (Lecco) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Marcella Nicoletti è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2026

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Parlasco (Lecco) è stato, rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Dino Pomi.

Il citato amministratore, in data 3 febbraio 2026, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Lecco ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 24 febbraio 2026.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema del decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Parlasco (Lecco) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Marcella Nicoletti, viceprefetto aggiunto in servizio presso la Prefettura di Lecco.

Roma, 24 febbraio 2026

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

26A01111

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 febbraio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Arzano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

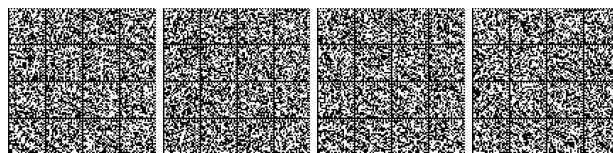
Considerato che nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Arzano (Napoli).

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, da quattordici consiglieri su ventiquattro assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;



Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Arzano (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Stefania Rodà è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2026

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Arzano (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021, e composto dal sindaco e da ventiquattro consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da quattordici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate da oltre la metà dei consiglieri con atto unico acquisto, per il tramite di un consigliere dimissionario all'uopo delegato con atto autenticato, al protocollo dell'ente in data 11 febbraio 2026, hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il Prefetto di Napoli, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento dell'11 febbraio 2026.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Arzano (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Stefania Rodà, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Napoli.

Roma, 23 febbraio 2026

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

26A01112

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 febbraio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Campagna e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 14 e 15 maggio 2023 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Campagna (Salerno);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico presentato al protocollo dell'ente, da dieci consiglieri su sedici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Campagna (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Stella Fracassi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2026

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

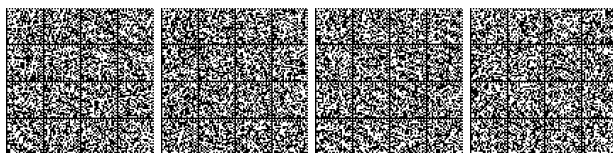
Nel consiglio comunale di Campagna (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 14 e 15 maggio 2023 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dodici componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisto al protocollo dell'ente in data 11 febbraio 2026.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Salerno ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 12 febbraio 2026.

Considerato che nel comune non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale



di Campagna (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Stella Fracassi, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Salerno.

Roma, 23 febbraio 2026

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

26A01113

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 febbraio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Carmignano di Brenta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 sono stati eletti il consiglio comunale di Carmignano di Brenta (Padova) ed il sindaco nella persona del signor Eric Pasqualon;

Vista la deliberazione n. 3 del 30 gennaio 2026, con la quale il consiglio comunale ha dichiarato la decadenza del signor Eric Pasqualon dalla carica di sindaco;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53 comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Carmignano di Brenta (Padova) è sciolto.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2026

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Carmignano di Brenta (Padova) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Eric Pasqualon.

Il signor Eric Pasqualon, in occasione delle elezioni regionali tenutesi il 23 e 24 novembre 2025, è stato nominato consigliere della Regione Veneto.

A seguito della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 3 del 30 gennaio 2026, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Carmignano di Brenta (Padova).

Roma, 23 febbraio 2026

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

26A01114

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 febbraio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Castelli e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Castelli (Teramo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020, è composto dal sindaco e da dieci membri;

Considerato altresì che nel citato ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa della riduzione dell'organo assembleare, per impossibilità di surroga, a meno della metà dei componenti del consiglio;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castelli (Teramo) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Federico Malavasi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2026

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*



ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Castelli (Teramo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa della riduzione dell'organo assembleare a meno della metà dei componenti.

Per effetto delle dimissioni di sette consiglieri in tempi diversi, il consiglio comunale si è ridotto a tre consiglieri oltre al sindaco, determinando l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo impossibilitato, per mancanza del *quorum* legale, ad assumere alcuna delibera.

Pertanto, il prefetto di Teramo, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141,

comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 5 gennaio 2026.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castelli (Teramo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Federico Malavasi, vice-prefetto aggiunto in servizio presso la Prefettura di Teramo.

Roma, 23 febbraio 2026

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

26A01115

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 dicembre 2025.

Modifica del decreto 23 marzo 2023 «Sperimentazione dei progetti regionali sulla cefalea primaria cronica».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Ministro della salute 23 marzo 2023 «Sperimentazione dei progetti regionali sulla cefalea primaria cronica», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 19 luglio 2023, n. 167, che ha definito le modalità e i tempi di attivazione e chiusura dei progetti e il riparto del finanziamento fra le regioni interessate sulla base della popolazione residente ultima disponibile;

Vista l'Intesa 22 marzo 2023 (rep. atti n. 54/CSR) sancita in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che ha approvato lo schema di decreto del Ministro della salute di adozione del documento «Linee di indirizzo per la realizzazione dei progetti regionali finalizzati a sperimentare metodi innovativi di presa in carico delle persone affette da cefalea primaria cronica»;

Vista l'Intesa 9 novembre 2023 (rep. atti n. 264/CSR), sancita in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, che ha ripartito le quote vincolate per i progetti sugli obiettivi del Piano sanitario nazionale e assegnato alle regioni i 5 milioni di euro destinati ai progetti sulla cefalea primaria cronica, come prima annualità;

Considerato che le regioni hanno attivato i progetti, valutati positivamente dal Ministero della salute, con le risorse relative all'anno 2023;

Vista l'Intesa del 28 novembre 2024 (rep. atti n. 230/CSR), sancita in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, che ha ripartito le quote vincolate per i progetti

sugli obiettivi del Piano sanitario nazionale e assegnato alle regioni i 5 milioni di euro destinati ai progetti sulla cefalea primaria cronica, come seconda annualità;

Considerato che la citata ripartizione delle risorse in favore delle regioni è avvenuta in data ravvicinata ai termini indicati dall'art. 3 del decreto del Ministro della salute 23 marzo 2023 per la chiusura dei progetti e relativa rendicontazione determinati, rispettivamente, nel 31 dicembre 2024 e 31 gennaio 2025;

Tenuto conto della nota del Coordinamento tecnico commissione salute prot. n. 0614772.U, del 23 giugno 2025, con la quale si chiede che l'utilizzo delle risorse assegnate possa concludersi entro il 30 giugno 2026 e che, conseguentemente, venga rideterminato il termine di presentazione della relazione finale;

Considerato che i competenti Uffici tecnici del Ministero della salute ritengono di poter accogliere la richiesta di proroga avanzata dalla regioni in quanto tale proroga consentirebbe di portare a termine la sperimentazione e completare il monitoraggio delle attività avviate così da avere dati esaustivi riguardo ai risultati e al rapporto costi-benefici utili anche per future iniziative di finanziamento;

Acquisita l'Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 18 dicembre 2025 (rep. atti n. 229/CSR);

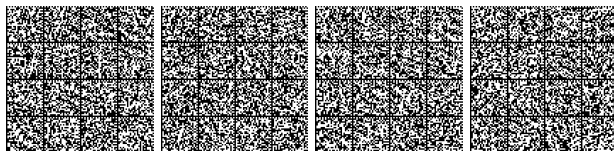
Decreta:

Art. 1.

Modifica del decreto del Ministro della salute del 23 marzo 2023 «Sperimentazione dei progetti regionali sulla cefalea primaria cronica»

1. All'art. 3 del decreto del Ministro della salute 23 marzo 2023, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «biennale per gli anni 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti «triennale per gli anni 2023, 2024 e 2025 con chiusura al 31 luglio 2026»;



b) al comma 3 le parole «entro e non oltre il 31 gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti «entro e non oltre il 31 luglio 2026».

2. Le modifiche di cui al precedente comma sono da considerarsi a finanziamento invariato.

Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2025

Il Ministro: SCHILLACI

Registrato dalla Corte dei conti il 6 febbraio 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 96

26A01138

DECRETO 3 marzo 2026.

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I di nuove sostanze psicoattive.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «Testo unico»;

Vista la classificazione del testo unico relativa alle sostanze stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate «Tabella I, II, III e IV e tabella dei medicinali»;

Considerato che nelle predette tabelle I, II, III e IV trovano collocazione le sostanze con potere tossicomaniogeno e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacità di indurre dipendenza, in conformità ai criteri per la formazione delle tabelle di cui all'art. 14 del testo unico;

Visto, in particolare, l'articolo 14, comma 1, lettera a) del testo unico, concernente i criteri di formazione della tabella I;

Tenuto conto delle note pervenute in data 12 dicembre 2025 da parte del Sistema nazionale di allerta precoce NEWS-D del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernenti la segnalazione di nuove molecole tra cui: delta-8-THC-metilcarbonato; 2-allil-delta-8-THC; 2-allil-delta-9-THC; 2-allil-delta-8-THC-metilcarbonato; protodesnitazene, identificate per la prima volta in Europa e trasmesse dall'Agenzia dell'Unione europea sulle droghe (*European union drugs agency* - EUDA), al punto focale italiano nel mese di ottobre 2025;

Considerato che la sostanza delta-8-THC-metilcarbonato è un cannabinoide sintetico nonché il derivato metilcarbonato del cannabinoide delta-8-THC;

Considerato che la sostanza 2-allil-delta-8-THC è un cannabinoide semisintetico nonché il derivato allilico del cannabinoide delta-8-THC;

Considerato che la sostanza 2-allil-delta-9-THC è un cannabinoide semisintetico, nonché il derivato allilico del cannabinoide delta-9-THC;

Considerato che la sostanza 2-allil-delta-8-THC-metilcarbonato è un cannabinoide semisintetico strutturalmente correlato alla molecola delta-8-THC;

Tenuto conto che le citate sostanze in quanto rispettivamente derivate o strutturalmente correlate alle sostanze delta-8-THC e delta-9-THC, presenti nella tabella I del testo unico, si suppone agiscano come agonisti dei recettori dei cannabinoidi;

Considerato che la sostanza protodesnitazene è un oppioide sintetico della famiglia dei 2-benzilbenzimidazoli, comunemente noti come nitazeni, che è strutturalmente correlata alla sostanza protonitazene, presente nella tabella I del testo unico;

Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanità, reso con nota del 12 dicembre 2025, favorevole all'inserimento nella tabella I del testo unico delle sostanze: delta-8-THC-metilcarbonato; 2-allil-delta-8-THC; 2-allil-delta-9-THC; 2-allil-delta-8-THC-metilcarbonato; protodesnitazene;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 10 febbraio 2026, favorevole all'inserimento nella tabella I del testo unico delle sostanze: delta-8-THC-metilcarbonato; 2-allil-delta-8-THC; 2-allil-delta-9-THC; 2-allil-delta-8-THC-metilcarbonato; protodesnitazene;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'aggiornamento delle tabelle I del testo unico, a tutela della salute pubblica, in considerazione dei rischi connessi alla diffusione di nuove sostanze psicoattive sul mercato internazionale, riconducibili a sequestri effettuati in Europa;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:

2-allil-delta-8-THC (denominazione comune);

6,6,9-trimetil-3-pentil-2-(prop-2-en-1-ile)-6a,7,10,10a-tetraidro-6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo (denominazione chimica);

2-allil-6a,7,10,10a-tetraidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo (altra denominazione);

2-allil-6,6,9-trimetil-3-pentil-6a,7,10,10a-tetraidrobencocromen-1-olo (altra denominazione);

6,6,9-trimetil-3-pentil-2-prop-2-enil-6a,7,10,10a-tetraidrobencocromen-1-olo (altra denominazione);

6a,7,10,10a-tetraidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-2-(2-propenil)-6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo (altra denominazione);

2-allil-Δ8-THC (altra denominazione);

2-allil-delta-8-tetraidrocannabinolo (altra denominazione);

2-allil-Δ8-tetraidrocannabinolo (altra denominazione);



(2-propen-2-ile)- Δ 8-THC (altra denominazione);
 (2-propen-2-ile)- Δ 8-tetraidrocannabinolo (altra denominazione);
 2-allil-delta-8-THC-metilcarbonato (denominazione comune);
 metil 6,6,9-trimetil-3-pentil-2-(prop-2-en-1-ile)-6a,7,10,10a-tetraidro-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ile carbonato (denominazione chimica);
 2-allil-6,6,9-trimetil-3-pentil-6a,7,10,10a-tetraidrobenzo[c]cromen-1-ile metil carbonato (altra denominazione);
 2-allil-6,6,9-trimetil-3-pentil-6a,7,10,10a-tetraidro-6H-benzo[c]cromen-1-ile metil carbonato (altra denominazione);
 metil 6,6,9-trimetil-3-pentil-2-(prop-2-en-1-ile)-6a,7,10,10a-tetraidro-6H-benzo[c]cromen-1-ile carbonato (altra denominazione);
 2-allil- Δ 8-THC-metilcarbonato (altra denominazione);
 2-allil-delta-8-tetraidrocannabinolo metilcarbonato (altra denominazione);
 2-allil- Δ 8-tetraidrocannabinolo metilcarbonato (altra denominazione);
 2-allil-delta-8-THC-O-metilcarbonato (altra denominazione);
 (2-propen-1-ile)-delta-8-tetraidrocannabinolo metilcarbonato (altra denominazione);
 (2-propen-1-ile)- Δ 8-tetraidrocannabinolo metilcarbonato (altra denominazione);
 (2-propen-1-ile)-delta-8-THC-O-metilcarbonato (altra denominazione);
 2-allil-delta-9-THC (denominazione comune);
 6,6,9-trimetil-3-pentil-2-(prop-2-en-1-ile)-6a,7,8,10a-tetraidro-6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo (denominazione chimica);
 2-allil-6a,7,8,10a-tetraidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo (altra denominazione);
 2-allil-6,6,9-trimetil-3-pentil-6a,7,8,10a-tetraidrobenzo[c]cromen-1-olo (altra denominazione);
 6,6,9-trimetil-3-pentil-2-prop-2-enil-6a,7,8,10a-tetraidrobenzo[c]cromen-1-olo (altra denominazione);
 6a,7,8,10a-tetraidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-2-(2-propenil)-6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo (altra denominazione);
 2-allil- Δ 9-THC (altra denominazione);
 2-allil-delta-9-tetraidrocannabinolo (altra denominazione);
 2-allil- Δ 9-tetraidrocannabinolo (altra denominazione);
 (2-propen-2-ile)- Δ 9-THC (altra denominazione);
 (2-propen-2-ile)- Δ 9-tetraidrocannabinolo (altra denominazione);
 2-(2-propen-1-ile)-delta-9-tetraidrocannabinolo (altra denominazione);
 2-(2-propen-1-ile)-delta-9-THC (altra denominazione);
 delta-8-THC-metilcarbonato (denominazione comune);

metil 6,6,9-trimetil-3-pentil-6a,7,10,10a-tetraidro-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ile carbonato (denominazione chimica);
 metil (6,6,9-trimetil-3-pentil-6a,7,10,10a-tetraidrobenzo[c]cromen-1-olo) carbonato (altra denominazione);
 metil (6,6,9-trimetil-3-pentil-6a,7,10,10a-tetraidro-6H-benzo[c]cromen-1-olo) carbonato (altra denominazione);
 delta-8-tetraidrocannabinolo-metilcarbonato (altra denominazione);
 Δ 8-THC-metilcarbonato (altra denominazione);
 Δ 8-tetraidrocannabinolo-metilcarbonato (altra denominazione);
 delta-8-THC-O-metilcarbonato (altra denominazione);
 Δ 8-THC-O-metilcarbonato (altra denominazione);
 protodesnitazene (denominazione comune);
 N,N-dietil-2-{2-[(4-propossifenil)metil]-1H-1,3-benzimidazol-1-il}etan-1-ammina (denominazione chimica);
 N,N-dietil-2-[2-[(4-propossifenil)metil]benzimidazol-1-il]etanammina (altra denominazione);
 N,N-dietil-2-[(4-propossifenil)metil]-1H-benzimidazol-1-etanammina (altra denominazione);
 protazene (altra denominazione);
 desnitroprotonitazene (altra denominazione).

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2026

Il Ministro: SCHILLACI

26A01159

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

ORDINANZA 22 dicembre 2025.

Approvazione del nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche localizzate nei territori della Regione Abruzzo e della Regione Lazio. (Ordinanza n. 250/2025).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016.

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario



provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale è stato aggiunto il comma 4-*novies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» che continua ad applicarsi *ratione temporis* secondo il regime transitorio stabilito nel menzionato decreto legislativo n. 36 del 2023;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», il quale ha apportato numerose modifiche al Codice dei contratti pubblici vigente;

Viste le ordinanze:

a. n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

b. n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

c. n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

d. n. 214 del 23 dicembre 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di *Building information modeling* - BIM»;

e. n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»;

f. n. 234 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di *Building information modeling* - BIM»;

Vista l'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023, recante «Approvazione del Programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma e del nuovo piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per la Regione Marche nonché dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socioeconomico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Marche e norme di coordinamento con le ordinanze n. 109 del 2020 e 129 del 2022» e successive modifiche e integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 129 del 13 dicembre 2022, recante «Approvazione del Programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma e del nuovo piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria nonché dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Abruzzo»;

Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

Considerato che, con le richiamate ordinanze n. 109 del 2020, n. 129 del 2022 e n. 137 del 2023, sono stati approvati gli elenchi degli interventi di ricostruzione, riparazione, miglioramento, ristrutturazione, rigenerazione urbana la cui realizzazione è assolutamente necessaria e urgente (anche considerato il tempo trascorso) per consentire di tornare in via definitiva ad uno stato dei luoghi e delle aree colpite dal sisma del 2016 tale da consentire uno svolgimento normale della vita, anche socio-economica, delle popolazioni residenti e del turismo quale era prima degli eventi sismici;

Visto il nuovo Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma Italia centrale (Accordo di alta sorveglianza) sottoscritto con l'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge n. 189 del 2016;



Visto l'elenco degli ulteriori interventi su opere pubbliche della Regione Lazio trasmesso con nota acquisita al protocollo della Struttura commissariale n. CGRTS-0020092-A-27/05/2025, successivamente integrata con nota prot. n. CGRTS-0046496-A-24/11/2025 ed infine con nota prot. CGRTS-0050227-A-17/12/2025;

Preso atto delle risultanze del Comitato istituzionale della Regione Lazio di cui all'art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016 del 15 dicembre 2025;

Visto l'elenco degli ulteriori interventi su opere pubbliche della Regione Abruzzo trasmesso con nota acquisita al protocollo della Struttura commissariale n. CGRTS-0046601-A-25/11/2025 e successivamente rettificato con nota prot. n. CGRTS-0049526-A-12/12/2025;

Viste le risultanze del Comitato istituzionale della Regione Abruzzo di cui all'art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016, del 21 ottobre 2025;

Considerata la ripartizione delle risorse tra le regioni per lo sviluppo dei territori colpiti dal sisma, inquadrabili come ricostruzione in senso proprio, stabilita nella Cabina di coordinamento del 6 agosto 2025;

Ritenuto, al fine di dare concreta attuazione, di approvare gli interventi di cui ai menzionati elenchi costituenti il «Nuovo piano di ricostruzione di altre opere pubbliche localizzate nei territori della Regione Abruzzo e della Regione Lazio», destinando per la loro esecuzione una somma complessiva pari a rispettivamente a euro 50.000.000,00 e a euro 60.046.455,00 a copertura della spesa relativa ai suddetti interventi, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Ritenuto di prevedere delle modalità operative, delle disposizioni organizzative e procedurali analoghe a quelle previste da (e già in uso per l'attuazione degli interventi inseriti ne) la ordinanza n. 137 del 2023;

Ritenuto, conseguentemente, di fissare in una successione temporale analoga a quella originariamente prevista dalla medesima ordinanza n. 137 del 2023, le scadenze temporali per: (i) produzione del cronoprogramma; (ii) nomina del RUP; (iii) avvio delle procedure di affidamento delle progettazioni; (iv) avvio delle procedure di affidamento dei lavori;

Vista l'ordinanza speciale n. 49 del 26 luglio 2023, recante «Disposizioni urgenti per la semplificazione degli interventi in attuazione delle ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 129 del 13 dicembre 2022 e n. 137 del 29 marzo 2023»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della richiamata ordinanza speciale n. 49 del 2023, «gli interventi connessi ai danni provocati dagli eventi sismici a far data dal 2016 e in attuazione delle ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 129 del 13 dicembre 2022 e n. 137 del 29 marzo 2023 del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sono qualificati come interventi di particolare criticità e urgenza, in considerazione della loro natura essenziale e

strategica per la ripresa della vita civile, sociale ed economica, nonché per il lungo lasso di tempo trascorso dal sisma medesimo»;

Considerato, altresì, che la medesima ordinanza speciale n. 49 del 2023 stabilisce le seguenti modalità procedurali semplificate e deroghe per l'esecuzione degli interventi connessi alla ricostruzione e al ripristino delle opere pubbliche contenute negli elenchi delle richiamate ordinanze n. 109 del 2020, n. 129 del 2022 e n. 137 del 2023:

(i) art. 1, comma 2, «Ai fini di cui al comma precedente, i soggetti responsabili degli interventi, possono procedere all'affidamento diretto dei servizi di ingegneria e architettura e dell'attività di progettazione fino alla soglia prevista dall'art. 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e, quindi, per un importo massimo di euro 215.000, con le modalità previste dall'art. 50, comma 1, del richiamato decreto legislativo e applicando la relativa disciplina.

(ii) art. 1, comma 2-bis, «Ai fini di cui al primo comma, i soggetti responsabili degli interventi di attuazione delle citate ordinanze, possono procedere all'affidamento diretto dei contratti di lavori ai sensi dell'art. 50, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023, sino a un importo massimo di euro 400.000 e fermo il rispetto del principio di rotazione»;

(iii) art. 1, comma 3, «Ai fini di cui al presente articolo e nell'ottica del principio del risultato, è comunque consentita l'esecuzione anticipata del contratto nelle more della verifica dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale del contraente privato. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante applica le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023»;

(iv) art. 2, comma 1, «Fatte salve le procedure già avviate alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, i soggetti responsabili degli interventi si attengono preferibilmente agli «Atti tipo per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e dell'attività di progettazione», approvati con decreto del Commissario straordinario n. 547 del 24 luglio 2023, e pubblicati sul sito istituzionale della Struttura commissariale, anche ai fini dell'applicazione delle procedure semplificate dei controlli concordate con ANAC nell'ambito dell'Accordo di alta sorveglianza di cui all'art. 32 del decreto-legge n. 189 del 2016»;

(v) art. 2, comma 1-bis «Per l'affidamento dei contratti di lavori, i soggetti responsabili degli interventi si attengono preferibilmente agli «atti e procedure tipo, previamente condivisi con l'ANAC, relativi alle diverse fasi procedurali, per la semplificazione dello svolgimento delle funzioni della stazione appaltante nell'ambito della ricostruzione pubblica nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017», approvati con decreto del Commissario straordinario n. 234 del 4 aprile 2024, e pubblicati sul sito istituzionale della Struttura commissariale, anche ai fini dei controlli concordati con ANAC nell'ambito dell'Accordo di alta sorveglianza di cui all'art. 32 del decreto-legge n. 189 del 2016»;



(vi) art. 2, comma 2, «I soggetti responsabili degli interventi motivano le ragioni per cui intendono discostarsi dagli atti tipo di cui ai precedenti commi»;

Ritenuto, anche per garantire una uniformità delle disposizioni applicabili alla ricostruzione delle opere pubbliche nell'ambito dell'intero cratere dei terremoti a far data dal 24 agosto 2016 e un più rapido ed efficace esercizio dei poteri di alta sorveglianza da parte di ANAC, di confermare queste deroghe alla normativa vigente e le correlate modalità esecutive anche per l'esecuzione degli interventi contenuti negli elenchi approvati con la presente ordinanza;

Ritenuto, sempre a garanzia dell'uniformità delle disposizioni applicabili alla ricostruzione pubblica, di confermare, anche per gli ulteriori interventi di cui alla presente ordinanza, quanto previsto dall'art. 2, comma 2-bis, dell'ordinanza n. 137 del 2023, come introdotto dall'ordinanza n. 212 del 6 novembre 2024, per cui al fine di accelerare le procedure di ricostruzione e per la peculiarità delle stesse che, in ogni caso, non sempre concernono attività di nuova costruzione bensì interventi su edifici esistenti o preesistenti, occorre rimettere alla discrezionalità delle singole amministrazioni competenti e ai singoli attuatori, l'applicabilità delle percentuali e dei criteri previsti dall'art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717;

Considerato, altresì, che tale opzione di facoltatività applicativa delle percentuali e dei criteri previsti dalla legge n. 717 del 1949 si pone, altresì, come necessaria allo scopo di evitare dubbi o ritardi nella predisposizione dei progetti e nella successiva realizzazione delle opere;

Ritenuto opportuno, per il resto e per quanto non diversamente previsto nella presente ordinanza, fare riferimento a quanto disciplinato dalle ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 129 del 13 dicembre 2022 e n. 137 del 29 marzo 2023 e successive modifiche, relativamente alle modalità attuative ed esecutive, di gestione e di monitoraggio, nonché alle responsabilità e agli obblighi per l'attuazione degli interventi di cui agli elenchi di interventi allegati;

Verificata la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che alla data del 24 novembre 2025 è pari a euro 946.377.007,74, mentre, alla medesima data, l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione è pari a euro 895.220.667,13, e che pertanto sussiste la possibilità di dare copertura agli interventi sopra richiamati;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere al fine di avviare nel più breve tempo possibile le attività di ricostruzione o comunque adeguamento delle ulteriori opere pubbliche individuate come essenziali con la presente ordinanza, il tutto in favore delle popolazioni colpite dagli eventi si-

smici a far data dal 24 agosto 2016, così da garantire la prosecuzione della ripresa sociale dei territori dell'Italia centrale coinvolti;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 19 dicembre 2025 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria,

Dispone:

Art. 1.

Approvazione del nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche localizzate nei territori della Regione Abruzzo e della Regione Lazio.

1. È approvato il nuovo piano di ricostruzione di altre opere pubbliche localizzate nei territori della Regione Lazio e della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016 e contenuti rispettivamente negli elenchi di cui all'allegato 1 e all'allegato 2 alla presente ordinanza.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono qualificati come interventi di particolare criticità e urgenza, in considerazione della loro natura essenziale e strategica per la ripresa della vita civile, sociale ed economica dei territori interessati, nonché per il lungo lasso di tempo trascorso dagli eventi sismici.

Art. 2.

Termini

1. Entro il 31 gennaio 2026, per ciascuna delle opere indicate negli elenchi allegati alla presente ordinanza, i soggetti attuatori inviano all'Ufficio speciale per la ricostruzione (USR) e al Commissario straordinario il cronoprogramma delle fasi attuative dei singoli interventi, sulla base della scheda riportata nell'allegato 3 alla presente ordinanza, nonché i CUP degli interventi che non dovessero essere già stati in precedenza comunicati.

2. Entro il termine di cui al comma 1, i soggetti attuatori provvedono alla nomina dei RUP dei singoli interventi.

3. Entro 31 marzo 2026, i soggetti attuatori dovranno avviare le procedure di scelta del contraente ai fini dell'affidamento della progettazione degli interventi ovvero aver conferito l'incarico per i servizi oggetto di affidamento diretto.

4. Entro il 30 novembre 2026, i soggetti attuatori dovranno avviare le procedure di scelta del contraente ai fini dell'affidamento dei lavori per la realizzazione degli interventi.

5. Nel caso in cui i termini di cui al presente articolo non siano rispettati, il Commissario straordinario, sentito il soggetto attuatore e il vice-Commissario, valuta l'eventuale necessità di fornire ulteriore supporto ovvero di intervenire in via sostitutiva.

6. Il Commissario straordinario assicura agli USR e ai soggetti attuatori degli interventi il supporto informativo, i chiarimenti, l'assistenza, la consulenza utile e necessaria per l'attuazione degli interventi medesimi attraverso un



gruppo di lavoro composto da professionalità specializzate nel campo delle opere pubbliche, della progettazione e della gestione, anche giuridica, delle procedure di gara.

Art. 3.

Disposizioni organizzative e procedurali

1. In applicazione dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, i vice-Commissari, per il tramite degli USR sono delegati all'adozione delle determinazioni in ordine all'approvazione dei progetti e per l'emissione dei decreti di concessione dei fondi per la realizzazione degli interventi ricompresi negli elenchi allegati alla presente ordinanza.

2. I provvedimenti adottati dai vice-Commissari ai sensi del comma 1 sono immediatamente trasmessi al Commissario straordinario con allegata la documentazione completa a supporto delle determinazioni assunte.

3. I vice-Commissari trasmettono con cadenza trimestrale il quadro di attuazione aggiornato di ogni intervento ricompreso negli elenchi allegati alla presente ordinanza.

Art. 4.

Disposizioni acceleratorie e deroghe normative

1. Nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla normativa vigente, nell'attuazione della presente ordinanza e nella realizzazione degli interventi ricompresi negli elenchi allegati, vigono le seguenti disposizioni acceleratorie e derogatorie.

2. I soggetti attuatori degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere all'affidamento diretto:

(i) dei servizi di ingegneria e architettura e dell'attività di progettazione fino alla soglia prevista dall'art. 14, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con le modalità previste dall'art. 50, comma 1, del richiamato decreto legislativo e applicando la relativa disciplina;

(ii) dei contratti di lavori sino a un importo massimo di 400.000 euro, con le modalità previste dall'art. 50, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023 e fermo il rispetto del principio di rotazione.

3. Al fine di consentire una velocizzazione delle procedure di affidamento di contratti di servizi e lavori, nonché per consentire un più efficace controllo da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) nell'ambito dell'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma Italia centrale, ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge n. 189 del 2016, i soggetti attuatori si attengono preferibilmente agli Atti e procedure tipo per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e dell'attività di progettazione, e per lo svolgimento delle funzioni di stazione appaltante nell'ambito della ricostruzione pubblica approvati con decreti del Commissario straordinario e previamente condivisi con l'ANAC. I soggetti attuatori motivano le ragioni per cui intendono discostarsi dagli atti e procedure tipo di cui al presente comma.

4. In attuazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023, è comunque consentita l'esecuzione anticipata del contratto nelle more della verifica dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale del contraente privato. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante applica le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023.

5. Le amministrazioni competenti e i soggetti attuatori dei singoli interventi hanno la facoltà di applicare le percentuali e i criteri previsti dall'art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717.

Art. 5.

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura della spesa discendente dall'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, per un importo complessivo pari ad euro 110.046.455,00, si provvede mediante risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 24 novembre 2025 presenta una disponibilità pari a euro 946.377.007,74.

2. Il trasferimento delle risorse avviene in favore della contabilità speciale intestata al presidente della regione/vice-Commissario con le modalità di seguito indicate:

(a) una somma pari al 20% dell'importo programmato dell'intervento all'atto dell'affidamento dell'attività di progettazione da parte del soggetto attuatore;

(b) una somma pari all'ulteriore 30% (per un totale del 50%) all'atto dell'affidamento dei lavori da parte del soggetto attuatore;

(c) un'ulteriore somma pari al 30% della somma concessa, previa rendicontazione che dimostri di aver speso almeno l'80% delle somme già trasferite ai sensi delle precedenti lettere a) e b);

(d) la residua somma pari al 20% al collaudo tecnico amministrativo avvenuto e dopo la verifica della rendicontazione amministrativa da parte degli USR.

3. L'USR dispone il trasferimento dalla contabilità speciale del vice-Commissario ai singoli soggetti attuatori delle somme erogate dal Commissario straordinario in attuazione di quanto previsto al comma 2 e secondo i criteri di cui ai seguenti commi.

4. Ai fini dell'erogazione del primo acconto di cui al precedente comma 2, lettera a), il soggetto attuatore deve comprovare l'avvenuto affidamento della progettazione e la successiva stipula del relativo contratto con l'affidatario.

5. Ai fini dell'erogazione del secondo acconto di cui al precedente comma 2, lettera b), il soggetto attuatore deve comprovare l'avvenuto affidamento dei lavori e la successiva stipula del relativo contratto mentre l'erogazione del saldo finale deve essere corrisposto all'atto dell'approvazione dello stato finale. È facoltà del soggetto attuatore richiedere un SAL straordinario per la sola copertura dei lavori svolti e per i quali non sono ancora state trasferite le risorse necessarie, per un importo comunque complessivamente inferiore al 90% del valore complessivo del



quadro economico, previa rendicontazione che dimostri di aver speso almeno l'80% delle somme già trasferite ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 2 e previo nulla osta da parte del Commissario straordinario.

6. Qualora il soggetto attuatore dell'intervento sia lo stesso ufficio speciale per la ricostruzione, le verifiche sulla congruità economica e la completezza documentale sono svolte dagli uffici del Commissario straordinario.

7. L'erogazione degli acconti e del saldo è subordinata alla dimostrazione da parte del soggetto attuatore di aver inserito nei contratti con gli affidatari di servizi, opere e forniture, la previsione di penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nella misura di cui all'art. 126 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

8. Il Commissario, su proposta del vice-Commissario, può revocare o rimodulare le risorse destinate agli interventi.

Art. 6.

Disposizioni di coordinamento

1. Per quanto non diversamente previsto nella presente ordinanza, relativamente alle modalità attuative ed esecutive, di gestione e di monitoraggio, nonché alle responsabilità e agli obblighi per l'attuazione degli interventi di cui agli elenchi di interventi approvati ai sensi dell'art. 1, si fa riferimento a quanto disciplinato dalle ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 129 del 13 dicembre 2022 e n. 137 del 29 marzo 2023 e successive modifiche.

Art. 7.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Roma, 22 dicembre 2025

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 249

AVVERTENZA:

Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: <https://sisma2016.gov.it/ordinanze>.

26A01139

ORDINANZA 22 dicembre 2025.

Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 128 del 13 ottobre 2022 e n. 105 del 17 settembre 2020. (Ordinanza n. 251/2025).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016.

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale è stato aggiunto il comma 4-*novies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio»;

Viste:

l'ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020, recante «Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto» e successive modificazioni ed integrazioni e in particolare l'allegato 1, così come sostituito dall'allegato 1 dell'ordinanza n. 132 del 2022, nel quale è elencato l'intervento Chiesa di San Biagio frazione Leognano in Montorio del



Vomano (TE) - soggetto attuatore Comune di Montorio al Vomano Id. Ord. 623/2020, con un importo programmato di euro 70.000,00;

l'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022, recante «Approvazione Programma stralcio degli edifici di culto per l'ottavo centenario dalla morte di San Francesco D'Assisi, Patrono d'Italia; [...]» e successive modificazioni ed integrazioni e in particolare l'allegato B, nel quale è elencato l'intervento Id. Ord. 05_PS - Chiesa di San Fortunato - Chiostro e ingresso - Comune di Montefalco (PG) - soggetto attuatore Provincia Serafica di San Francesco di Assisi - O.F.M. con un importo programmato di euro 350.000,00;

l'ordinanza n. 132 del 30 dicembre 2022, recante «Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi»;

Viste:

la proposta di approvazione dell'intervento di consolidamento e restauro della Chiesa di San Biagio sita nel Comune di Montorio al Vomano (TE) Id. Ord. 623/2020, ai sensi dell'art. 4 comma 3 dell'ordinanza n. 105/2020, trasmessa dall'Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Abruzzo e acquisita al protocollo della struttura commissariale n. CGRTS-0040034 del 16 ottobre 2025, nonché la allegata determina dirigenziale del Servizio ricostruzione pubblica n. 135 del 16 ottobre 2025, la quale dà atto che l'importo ammissibile per il progetto citato è di euro 210.000,00 con un maggiore costo di euro 140.000,00 rispetto al programmato;

la richiesta di incremento dell'importo programmato per la chiesa di San Fortunato in Montefalco (PG), trasmessa dal legale rappresentante della Provincia Serafica di San Francesco di Assisi - O.F.M. Padre Pasqualino Massone, acquisita al protocollo della struttura commissariale in data 27 marzo 2025 prot. CGRTS-0011846, per un importo integrativo di euro 575.000,00;

Tenuto conto che il Comune di Orvieto (TR), in qualità di ente proprietario della Chiesa di San Francesco, ha trasmesso all'USR Umbria (Prot. USR-E n. 0038577 del 24 ottobre 2025) la richiesta di finanziamento per i lavori di consolidamento e restauro dell'edificio di culto per un importo di euro 2.200.000,00;

Considerato che il Comune di Spello (PG), in qualità di ente proprietario della Chiesa di San Girolamo, ha trasmesso all'USR Umbria (Prot. USR-E n. 0045455 del 16 dicembre 2025) la richiesta di finanziamento per i lavori di riparazione, restauro e consolidamento dell'edificio di culto per un importo di euro 1.780.000,00, unitamente ad una relazione di dettaglio del citato intervento, e la richiesta che il soggetto attuatore dell'intervento possa essere l'USR Umbria;

Visto e considerato che:

quanto all'intervento sulla Chiesa di San Biagio Id. Ord. 623/2020:

il soggetto attuatore Comune di Montorio al Vomano non dispone di ulteriori risorse nel *plafond* a disposizione nell'ordinanza n. 105/2020;

l'Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Abruzzo, con la citata nota, prot. CGRTS-0040034 del 16 ottobre 2025, ha espresso parere favorevole all'incremento

di euro 140.000,00, per un importo complessivo di euro 210.000,00 di cui euro 70.000,00 già stanziati con l'ordinanza n. 105/2020, ed inoltre ha:

(i) trasmesso la proposta di approvazione del progetto esecutivo dell'intervento per un importo totale pari a euro 210.000,00;

(ii) verificato che l'aumento dei costi del progetto è derivato dalla realizzazione di opere nuove o aggiuntive rispetto al progetto originario in conseguenza delle osservazioni e prescrizioni vincolanti degli enti sovraordinati;

(iii) determinato l'importo del contributo, comprensivo di tutte le spese tecniche secondo la seguente articolazione:

euro 70.000,00 a valere sull'importo programmato nell'allegato 1 dell'ordinanza n. 105/2020 così come sostituito dall'allegato 1 dell'ordinanza n. 132/2022;

euro 140.000,00 a valere sulle risorse della contabilità speciale, ex art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189/2016, che dovranno essere assicurate dal Commissario straordinario;

quanto all'intervento sulla Chiesa di San Fortunato - Chiostro e ingresso Comune di Montefalco (PG) Id. Ord. 05_PS, l'Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Umbria con nota prot. CGRTS-0012398 del 1° aprile 2025 ha espresso parere favorevole all'incremento di euro 575.000,00, per un importo complessivo di euro 925.000,00 di cui euro 350.000,00 già stanziati con l'ordinanza n. 128/2022;

quanto all'intervento sulla Chiesa di San Francesco, sita in Orvieto (TR), l'Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Umbria con nota prot. CGRTS-0044553 del 12 novembre 2025 ha definito congruo l'importo richiesto di euro 2.200.000,00;

quanto all'intervento sulla Chiesa di San Girolamo, sita in Spello (PG), l'Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Umbria con nota prot. CGRTS-0050102 del 16 dicembre 2025 ha definito congruo l'importo richiesto di euro 1.780.000,00;

Ritenuta la perdurante sussistenza dell'interesse pubblico alla realizzazione degli interventi in questione e la necessità di disporre, conseguentemente, l'integrazione dei relativi importi in accoglimento delle richieste pervenute e dei pareri favorevoli degli Uffici speciali per la ricostruzione dell'Umbria e dell'Abruzzo;

Ritenuta la necessità di apportare:

per l'intervento sulla Chiesa di San Fortunato - Chiostro e ingresso - Comune di Montefalco (PG) Id. Ord. 05_PS, l'integrazione all'importo programmato di cui all'allegato B dell'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022 con ulteriori risorse a valere sulla contabilità speciale, ex art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

per intervento sulla Chiesa di San Biagio Comune di Montorio al Vomano (TE) Id. Ord. 623/2020, l'integrazione all'importo programmato di cui all'allegato A, sub-allegato 1 dell'ordinanza n. 105 del 17 settembre 2022 con ulteriori risorse a valere sulla contabilità speciale, ex art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Ritenuta, inoltre, la necessità di inserire nell'elenco delle opere finanziate con l'ordinanza n. 128 del 13 ottobre



2022, recante «Approvazione Programma stralcio degli edifici di culto per l'ottavo centenario dalla morte di San Francesco D'Assisi, Patrono d'Italia»:

la Chiesa di San Francesco in Orvieto (TR) per l'importo di euro 2.200.000,00;

la Chiesa di San Girolamo in Spello (PG) per l'importo di euro 1.780.000,00;

e di integrare, di conseguenza, l'allegato B della citata ordinanza n. 128 del 2022 inserendo rispettivamente il Comune di Orvieto e l'Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Umbria quali soggetti attuatori dei due interventi;

Considerata, altresì, la peculiarità del periodo in corso che vede lo svolgimento nel 2025 del Giubileo della Speranza e nel 2026 le celebrazioni per l'Ottavo centenario della morte di San Francesco;

Verificata la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che alla data del 24 novembre 2025 è pari a euro 946.377.007,74, mentre, alla medesima data, l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione è pari a euro 895.220.667,13, e che pertanto sussiste la possibilità di dare copertura agli interventi sopra richiamati;

Visti l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di consentire la più celere ed efficace ricostruzione degli edifici di culto, in forza della loro valenza sociale, culturale e religiosa, nonché in considerazione dei principi di rilevanza costituzionale dettati dall'art. 9 della Costituzione;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Dato atto dell'intesa acquisita con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nella Cabina di coordinamento del 19 dicembre 2025;

Dispone:

Art. 1.

Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022

1. Per l'intervento di riparazione della «Chiesa di San Fortunato - Chiostro e ingresso» - Comune di Montefalco (PG) Id. Ord. 05 PS già ricompreso nell'allegato B dell'ordinanza n. 128 del 2022 è autorizzato un incremento del contributo per un importo pari a euro 575.000,00.

2. L'elenco contenuto nell'allegato B dell'ordinanza n. 128 del 2022, è integrato con i seguenti interventi:

«Chiesa di San Francesco», nel Comune di Orvieto (TR) Id. Ord 13_C il cui soggetto attuatore è il Comune di Orvieto (TR), per un importo stimato pari a euro 2.200.000,00;

«Chiesa di San Girolamo», nel Comune di Spello (PG) Id. Ord 14_C il cui soggetto attuatore è l'Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Umbria, per un importo stimato pari a euro 1.780.000,00.

3. All'art. 9, comma 1, dell'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022, come da ultimo modificato dall'ordinanza n. 240 del 6 agosto 2025, le parole «stimati in complessivi euro 19.998.200,28» sono sostituite dalle seguenti: «stimati in complessivi euro 24.553.200,28».

Art. 2.

Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020

1. L'importo previsto per l'intervento sulla «Chiesa di San Biagio» Comune di Montorio al Vomano (TE) Id. Ord. 623/2020, inserito nell'allegato A, sub allegato 1 dell'ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020 per un importo di euro 70.000,00, è integrato per far fronte ai maggiori oneri risultati in fase di proposta di approvazione del progetto con un importo aggiuntivo pari ad euro 140.000,00, per un totale di euro 210.000,00.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri discendenti dall'incremento degli interventi di cui all'art. 1, pari a euro 4.555.000,00, e all'art. 2, pari ad euro 140.000,00, per complessivi euro 4.695.000,00 si provvede con risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 24 novembre 2025 è pari a euro 946.377.007,74.

Art. 4.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace - per le ragioni formulate in premessa - ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Roma, 22 dicembre 2025

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 246

26A01140



ORDINANZA 22 dicembre 2025.

Disposizioni modificative del Testo unico della ricostruzione privata di cui all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022. (Ordinanza n. 252/2025).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale è stato aggiunto il comma 4-*novies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024;

Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con cui è stato approvato il Testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonché tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto correzioni, modifiche e integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 6 del TURP (rubricato «Soggetti beneficiari») che al comma 12 prevede che:

«Nel caso in cui la realizzazione degli interventi riguardi immobili la cui area di sedime insiste su terreni con gravame o demanio di uso civico, la proprietà, prima del rilascio della concessione contributiva e/o nel corso dell'esecuzione dei lavori, procede ad attivare la procedura di affrancazione/legittimazione del vincolo.

La definizione del procedimento dovrà avere conclusione entro il termine massimo stabilito per l'ultimazione dell'intervento.»;

Vista la modifica dell'art. 6 del TURP introdotta con l'ordinanza n. 239 del 4 luglio 2025 e la conseguente modifica mediante previsione al comma 12 della possibilità, per gli immobili la cui area di sedime insiste su terreni con gravame o demanio di uso civico, di attivare la procedura di affrancazione/legittimazione del vincolo;

Ritenuto che le ipotesi di trasformazione del bene da demanio ad allodio comprendono, nel perimetro consentito dalla legge statale (legge n. 1766/1927, regio decreto n. 332/1928 e legge n. 168/2017), la legittimazione e la sclassificazione o alienazione. La legittimazione - come stabilito dall'art. 9 della legge n. 1766 del 1927 - riguarda terre di uso civico appartenenti ai comuni, alle frazioni e alle associazioni sulle quali siano intervenute occupazioni. Queste possono essere legittimate a condizione che l'occupante vi abbia apportato sostanziali e permanenti migliorie; che la zona occupata non interrompa la continuità dei terreni del demanio civico; che l'occupazione duri almeno da dieci anni. La sclassificazione o alienazione riguarda - come stabilito dall'art. 39 del regio decreto n. 332 del 1928 - quei fondi che per le loro esigue estensioni non sono indispensabili alla pianificazione agro-silvo-pastorale e non interrompono il demanio civico. Nei casi in cui ricorrano le condizioni previste dalla norma, tale procedura è senza dubbio più celere rispetto alla legittimazione;

Ritenuta, pertanto, la necessità di modificare il comma 12 dell'art. 6 del TURP, sostituendo le parole «affrancazione/legittimazione» con le seguenti: «affrancazione/sclassificazione/legittimazione»;

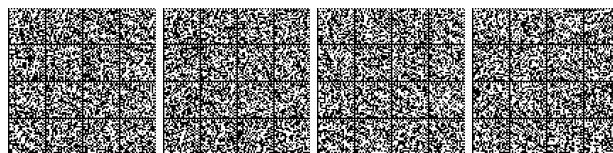
Ritenuto, dunque, di integrare in tal senso l'art. 6, comma 12 del TURP;

Visto, altresì, l'art. 23 del TURP (rubricato «Delocalizzazioni obbligatorie») che al comma 4 prevede che:

«Qualora nei casi di cui al comma 1 siano previsti interventi di mitigazione del rischio finanziati dai piani sui dissesti idrogeologici di cui all'art. 14, comma 2, lettera c), della legge speciale Sisma, gli interventi di ricostruzione, quando non riconducibili alla predetta casistica, sono ammissibili, ai fini dell'istruttoria e della domanda di rilascio del contributo, purché sia intervenuta l'approvazione della progettazione definitiva delle opere di mitigazione del rischio e da essa risulti che l'intervento di ricostruzione è compatibile e dunque può essere avviato.»;

Considerata la necessità di evitare l'avvio dei lavori senza l'approvazione e il finanziamento delle opere di mitigazione in quelle aree che a seguito di studi di approfondimento eseguiti ai sensi degli articoli 23 e 24 e allegato 10 del TURP - già ordinanza n. 119 del 2021 - in analogia con le procedure previste nelle diverse ordinanze speciali;

Ritenuto, dunque, di integrare in tal senso l'art. 23, comma 4 del TURP;



Visto l'art. 30 del TURP (rubricato «Acquisto di edificio abitativo in alternativa alla delocalizzazione») che ai commi 12 e 15 prevede che:

«12. Il richiedente, a pena di decadenza dal contributo, trasmette all'ufficio speciale l'atto pubblico di compravendita dell'immobile entro il termine perentorio di tre mesi decorrente dalla data di emissione del decreto di concessione del contributo.

[...]

15. Il contributo determinato ai sensi del presente articolo è erogato in una unica soluzione dall'istituto di credito prescelto dal richiedente sul conto corrente dedicato acceso dai soggetti legittimati, a valere sui fondi di cui all'art. 5, comma 3, della legge speciale Sisma. Con riferimento alle spese ammissibili sostenute e documentate dal soggetto legittimato, il contributo è erogato sul conto corrente allo stesso intestato»;

Considerata la necessità di consentire l'effettivo acquisto dell'immobile equivalente e di risolvere il problema delle demolizioni nell'acquisto equivalente nel caso di una delocalizzazione obbligatoria;

Ritenuto, dunque, di modificare in tal senso l'art. 30, commi 12 e 15 del TURP;

Visto, altresì, l'art. 104 del TURP (rubricato «Interventi di ricostruzione su edifici colpiti da precedenti eventi sismici e su edifici già dichiarati inagibili») il quale al comma 3 recita:

«3. Nel caso di edifici costituiti da unità immobiliari adibite, alla data in cui si sono verificati gli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, ad abitazioni principali o ad attività produttive in esercizio e che alla medesima data risultavano parzialmente utilizzati a seguito di ordinanza di inagibilità parziale per sismi precedenti o per altre cause di inutilizzabilità, e successivamente dichiarati totalmente inagibili a causa dei danni determinati dal sisma del 2016, il costo ammissibile a contributo è pari al minor importo tra il costo convenzionale calcolato sulla sola superficie agibile alla data degli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, e il costo dell'intervento indispensabile per assicurare l'agibilità strutturale dell'intero edificio, le finiture sulle parti comuni, nonché le finiture sulle parti di proprietà esclusiva delle unità immobiliari utilizzate a fini di abitativi o produttivi, fatta eccezione per quelle relative alla porzione di edificio già dichiarata parzialmente inagibile. Per gli edifici di cui al presente comma il contributo può essere concesso a condizione che l'inagibilità totale sia stata dichiarata con ordinanza sindacale a seguito di verifica dell'avvenuto aggravamento del danno da parte del comune competente, previa attestazione da parte del tecnico incaricato dal soggetto legittimato, con apposita perizia asseverata corredata da adeguata documentazione fotografica inerente anche al danno pregresso, della sussistenza del nesso di causalità fra gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e il danno ulteriore che ha determinato l'inagibilità totale. Il comune individua la porzione dell'immobile già dichiarata parzialmente inagibile, dandone comunicazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione. Ai fini della verifica della sussistenza degli aggravamenti l'amministrazione si avvale delle schede di cui al precedente art. 5 e di ogni altra documentazione in suo possesso. Le presenti disposizioni non si applicano agli edifici di cui ai commi 1 e 2.»;

Considerato che si vuole evitare disparità di trattamento rispetto ad analoghe fattispecie per cui è consentita la finanziabilità delle singole unità immobiliari che si trovino all'interno di condomini, a prescindere dalla distinzione tra parziale inagibilità o totale inagibilità pregressa, anche consentendo un migliore coordinamento tra la disciplina speciale del TURP e la disciplina legislativa di rango primario;

Ritenuto, dunque, di modificare in tal senso il comma 3 dell'art. 104 del TURP;

Considerata poi la necessità di ampliare l'ambito di applicazione dell'art. 104, comma 3, includendovi anche i fabbricati già parzialmente inagibili (abitazioni principali o attività produttive in esercizio) che, in conseguenza degli eventi sismici del 2016, la cui condizione si è aggravata rimanendo parzialmente inagibili;

Ritenuto, dunque, di modificare in tal senso l'art. 104 del TURP, mediante l'introduzione di un comma 4;

Ritenuta, inoltre, la necessità di garantire l'applicabilità della disciplina di cui alla presente ordinanza, per quanto previsto al novellato comma 3 ed all'introducendo comma 4, prevedendo che, previa presentazione di apposita istanza di variante, essa sia applicabile al soggetto legittimato che non abbia ancora concluso i lavori né abbia percepito le somme a saldo del contributo già concesso, e che dimostri che l'applicazione degli incrementi previsti dalla presente ordinanza è idonea a ridurre o ad azzerare l'accollo delle somme residue necessarie al completamento degli interventi. Tanto per consentire il più ampio rispetto del principio di eguaglianza sostanziale;

Visto, altresì, l'art. 122 del TURP (rubricato «Anticipazioni dei compensi per i professionisti») che al comma 11 recita:

«11. In caso di inadempimento da parte del professionista, l'Ufficio speciale ne dà espressa comunicazione al Commissario ai fini del recupero coattivo delle somme indebitamente percepite.»;

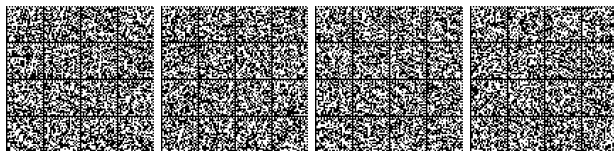
Considerata la necessità di consentire direttamente all'Ufficio speciale per la ricostruzione di procedere al recupero coattivo delle somme indebitamente percepite, in luogo del Commissario, stante anche la disposizione di cui al successivo comma 12 che prevede che le somme riscosse sono riversate nelle contabilità speciali dei vicecommissari, nonché in ragione dei principi di efficienza, economicità e buon andamento che regolano l'azione amministrativa;

Ritenuto, dunque, di modificare in tal senso l'art. 122, comma 11 del TURP;

Ritenuto di operare le modifiche di cui alla presente ordinanza anche nell'esercizio dei poteri di deroga alla normativa vigente secondo quanto stabilito dal richiamato art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere al fine di non generare specifiche soluzioni di continuità in termini temporali, provvedendo così in favore di cittadini che già vertono in si-



tuazioni di difficoltà e di disagio discendenti dall'essere stati colpiti dagli eventi sismici occorsi nel centro Italia a far data dal 24 agosto 2016;

Ritenuta, quindi, la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Dato atto dell'intesa acquisita con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nella cabina di coordinamento del 19 dicembre 2025;

Dispone:

Art. 1.

Modifiche all'art. 6 del Testo unico della ricostruzione privata

1. Al comma 12 dell'art. 6 del Testo unico della ricostruzione privata rubricato «Soggetti beneficiari» le parole «affrancazione/legittimazione» sono sostituite con le seguenti:

«affrancazione/sclassificazione/legittimazione».

Art. 2.

Modifiche all'art. 23 del Testo unico della ricostruzione privata

1. Il comma 4 dell'art. 23 del Testo unico della ricostruzione privata rubricato «Delocalizzazioni obbligatorie» è sostituito dal seguente:

«4. Qualora nei casi di cui al comma 1 siano previsti interventi di mitigazione del rischio finanziati dai piani sui dissesti idrogeologici di cui all'art. 14, comma 2, lettera c), della legge speciale Sisma, o ricadano in aree a riedificabilità condizionata ai sensi del comma 10 dell'art. 24 del presente Testo unico a seguito di studi di approfondimento eseguiti ai sensi degli articoli 23 e 24 e allegato 10 del presente Testo unico - ex ordinanza n. 119 del 2021 - decreto commissariale n. 161/2024 - le domande di contributo, relative agli interventi di ricostruzione privata, possono essere presentate e istruite dagli USR e dai comuni, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, purché sia intervenuta l'approvazione del PFTE delle opere di mitigazione del rischio e da essa risulti che l'intervento di ricostruzione è compatibile.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 30 del Testo unico della ricostruzione privata

1. Il comma 12 dell'art. 30 del TURP rubricato «Acquisto di edificio abitativo in alternativa alla delocalizzazione» è sostituito dal seguente:

«12. Il richiedente, a pena di decadenza dal contributo, trasmette all'ufficio speciale l'atto pubblico di compravendita dell'immobile entro il termine perentorio di tre mesi decorrente dalla data di emissione del decreto di erogazione del contributo, afferente all'acquisto dell'immobile, sul conto corrente intestato al soggetto legittimato.».

2. Al comma 15 dell'art. 30 del TURP rubricato «Acquisto di edificio abitativo in alternativa alla delocalizzazione» dopo le parole «è erogato» sono soppresse le seguenti:

«in una unica soluzione».

Art. 4.

Modifiche all'art. 104 del TURP

1. All'art. 104 del TURP, rubricato «Interventi di ricostruzione su edifici colpiti da precedenti eventi sismici e su edifici già dichiarati inagibili», il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nel caso di edifici costituiti da una o più unità immobiliari che, alla data in cui si sono verificati gli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, risultavano caratterizzati anche dalla presenza di unità immobiliari dichiarate parzialmente inagibili a seguito di ordinanza sindacale per sismi precedenti o per altre cause di inutilizzabilità, e successivamente dichiarati totalmente inagibili a causa dei danni determinati dal sisma del 2016, il costo ammissibile a contributo è pari al minor importo tra il costo convenzionale calcolato sulla sola superficie agibile alla data degli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 e il costo dell'intervento indispensabile per assicurare l'agibilità strutturale dell'intero edificio, le finiture sulle parti comuni nonché le finiture sulle parti di proprietà esclusiva delle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle relative alla porzione già dichiarata inagibile. L'ammissibilità a contributo della porzione agibile è subordinata alla previa verifica, da parte del comune, dell'effettiva utilizzabilità, alla data in cui si sono verificati gli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, o, per le sole attività produttive non ricadenti negli edifici composti da più unità immobiliari, dell'effettivo utilizzo produttivo nonché alla verifica da parte del professionista incaricato della sussistenza di autonoma funzionalità abitativa o produttiva.

Al fine di garantire l'agibilità strutturale e il ripristino delle finiture esterne, è previsto un incremento al costo parametrico di una percentuale pari al 60% del rapporto tra la superficie già inagibile e quella agibile al momento del sisma.

Per gli edifici di cui al presente comma il contributo può essere concesso a condizione che l'inagibilità totale sia stata dichiarata con ordinanza sindacale a seguito di verifica dell'avvenuto aggravamento del danno da parte del comune competente, previa attestazione da parte del tecnico incaricato dal soggetto legittimato, con apposita perizia asseverata corredata da adeguata documentazione fotografica inerente anche al danno pregresso, della sussistenza del nesso di causalità fra gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e il danno ulteriore che ha determinato l'inagibilità totale. Il comune individua la porzione dell'immobile già dichiarata parzialmente inagibile, dandone comunicazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione. Ai fini della verifica della sussistenza degli aggravamenti l'amministrazione si avvale delle schede di cui al precedente art. 5 e di ogni altra documentazione in suo possesso. Le presenti disposizioni non si applicano agli edifici di cui ai commi 1 e 2.».



2. All'art. 104 del TURP, rubricato «Interventi di ricostruzione su edifici colpiti da precedenti eventi sismici e su edifici già dichiarati inagibili», dopo il comma 3 è inserito il seguente comma 4:

«4. Limitatamente agli edifici costituiti da una o più unità immobiliari adibite, alla data in cui si sono verificati gli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, ad abitazioni principali o ad attività produttive in esercizio e che alla medesima data risultavano parzialmente utilizzati a seguito di ordinanza di inagibilità parziale per sismi precedenti o per altre cause di inutilizzabilità, e successivamente aggravatisi a causa dei danni determinati dal sisma del 2016, tali da comportare l'emissione di un'ulteriore ordinanza sindacale di inagibilità parziale, il costo ammissibile a contributo è calcolato ai sensi del precedente comma 3.».

Art. 5.

Modifiche all'art. 122 del TURP

1. Il comma 11 dell'art. 122 del TURP rubricato «Anticipazioni dei compensi per i professionisti» è sostituito dal seguente:

«11. In caso di inadempimento da parte del professionista, l'ufficio speciale provvede al recupero coattivo delle somme indebitamente percepite.».

Art. 6.

Modifiche e integrazioni per novellazione del Testo unico della ricostruzione privata

1. Il Commissario straordinario è delegato a disporre le modifiche e le integrazioni di cui agli articoli precedenti nel Testo unico della ricostruzione privata, nell'ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018 e nell'ordinanza n. 140 del 30 maggio 2023, secondo la tecnica della novellazione.

Art. 7.

Disposizioni transitorie

1. L'applicazione della disciplina di cui all'art. 4 della presente ordinanza, previa presentazione di apposita istanza di variante, è consentita al soggetto legittimato che non abbia concluso i lavori, né ricevuto le somme a saldo del contributo già concesso e che dimostri che l'applicazione degli incrementi previsti dalla presente ordinanza riduce o annulla l'accollo delle residue somme necessarie per il completamento degli interventi.

Art. 8.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace - per le ragioni formulate in premessa - ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Roma, 22 dicembre 2025

Il Commissario straordinario: CASTELLI

*Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2026
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 263*

26A01141

ORDINANZA 22 dicembre 2025.

Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 232 dell'11 aprile 2025. (Ordinanza n. 253/2025).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale è stato aggiunto il comma 4-novies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione stra-



ordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024;

Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonché tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto correzioni, modifiche e integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 12 del TURP;

Vista l'ordinanza n. 232 dell'11 aprile 2025, recante «Costituzione del Fondo per il finanziamento della quota pubblica nell'ambito di edifici o aggregati a maggioranza privata di cui all'art. 12 del testo unico della ricostruzione privata (ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022)», con la quale è stato costituito un fondo destinato a finanziare le quote di proprietà pubblica - ricomprese in edifici a proprietà mista pubblica e privata - che non accedono al meccanismo del cosiddetto «credito di imposta», mediante l'utilizzo delle risorse della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Vista, altresì, l'ordinanza n. 242 del 6 agosto 2025, recante «Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 232 dell'11 aprile 2025», con la quale il fondo di cui alla citata ordinanza n. 232 è stato incrementato di euro 2.000.000 portandolo a complessivi euro 4.000.000;

Ritenuto necessario incrementare di ulteriori euro 4.000.000 la dotazione finanziaria del fondo in oggetto, in considerazione delle erogazioni già effettuate a favore degli uffici speciali per la ricostruzione e delle previsioni trasmesse dagli uffici medesimi;

Verificata la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che alla data del 24 novembre 2025 è pari a euro 946.377.007,74, mentre, alla medesima data, l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione è pari a euro 895.220.667,13;

Visti l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Rilevata l'urgenza di provvedere al fine di non bloccare l'operatività del Fondo e le conseguenti attività di ricostruzione privata;

Dato atto dell'intesa espressa nella Cabina di coordinamento tenutasi in data 19 dicembre 2025, da parte dei presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

Dispone:

Art. 1.

Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 232 dell'11 aprile 2025

1. All'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 232 dell'11 aprile 2025, come modificato dall'ordinanza n. 242 del 6 agosto 2025, le parole «euro 4.000.000,00» sono sostituite dalle parole «euro 8.000.000,00».

3. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 232 dell'11 aprile 2025, come modificato dall'ordinanza n. 242 del 6 agosto 2025, le parole «euro 4.000.000,00» sono sostituite dalle parole «euro 8.000.000,00».

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri discendenti dagli incrementi degli interventi di cui all'art. 1, pari a complessivi euro 4.000.000,00 si provvede con risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che alla data del 24 novembre 2025 presenta una disponibilità pari a euro 946.377.007,74.

Art. 3.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

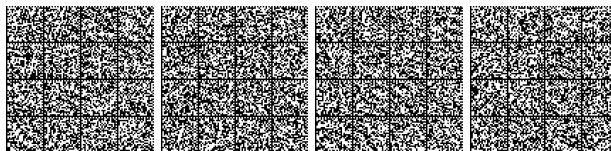
2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 22 dicembre 2025

Il Commissario straordinario: CASTELLI

*Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2026
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 466*

26A01142



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo e modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di mesalazina, «Pentacol».

Estratto determina AAM/PPA n. 112/2026 del 26 febbraio 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: PENTACOL;

confezioni:

026925038 «1,5 g granulato per sospensione rettale» 20 buste;
 026925040 «400 mg compresse gastroresistenti a rilascio modificato» 60 compresse;
 026925053 «800 mg compresse gastroresistenti a rilascio modificato» 60 compresse;
 026925065 «500 mg gel rettale» 20 tubi monodose da 5 g;
 026925115 «4 g schiuma rettale» 1 contenitore sotto pressione da 28 g + 7 cannule;
 026925127 «2 g schiuma rettale» 1 contenitore sotto pressione da 14 g + 7 cannule;
 026925141 «4 g/ 100 ml sospensione rettale» 7 contenitori monodose con cannula;
 026925154 «500 mg supposte» 20 supposte;
 026925166 «800 mg compresse gastroresistenti a rilascio modificato» 30 compresse;
 026925178 «800 mg compresse gastroresistenti a rilascio modificato» 90 compresse;
 026925180 «500 mg gel rettale» 10 tubi monodose da 5 g;
 026925228 «1200 mg compressa gastroresistente a rilascio modificato» 60 compresse in blister PVC/AL;
 026925230 «1200 mg compressa gastroresistente a rilascio modificato» 120 compresse in blister PVC/AL;

procedura: nazionale

codice pratica: FVRN/2010/731 - FVRN/2022/44;

è rinnovata con validità illimitata con scadenza 1° giugno 2010 per i dosaggi/forma farmaceutiche «1,5 g granulato per sospensione rettale», «400 mg compresse gastroresistenti a rilascio modificato», «800 mg compresse gastroresistenti a rilascio modificato», «500 mg gel rettale», «4 g schiuma rettale» e «2 g schiuma rettale», con scadenza 16 marzo 2015 per «4 g/ 100 ml sospensione rettale» e «500 mg supposte» e con scadenza 2 agosto 2022 per «1200 mg compressa gastroresistente a rilascio modificato» e con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo e, solo per le forme farmaceutiche gel rettale, compresse gastroresistenti e granulato per sospensione rettale, anche dell'etichettatura.

In adeguamento alla lista dei termini *standard* della Farmacopea europea è inoltre autorizzata la modifica della descrizione delle seguenti confezioni:

da:

026925038 «1,5 g granulato per sospensione rettale» 20 buste;
 026925040 «400 mg compresse gastroresistenti a rilascio modificato» 60 compresse;
 026925053 «800 mg compresse gastroresistenti a rilascio modificato» 60 compresse;
 026925065 «500 mg gel rettale» 20 tubi monodose da 5 g;
 026925166 «800 mg compresse gastroresistenti a rilascio modificato» 30 compresse;
 026925178 «800 mg compresse gastroresistenti a rilascio modificato» 90 compresse;
 026925180 «500 mg gel rettale» 10 tubi monodose da 5 g;
 026925228 «1200 mg compressa gastroresistente a rilascio modificato» 60 compresse in blister PVC/AL;
 026925230 «1200 mg compressa gastroresistente a rilascio modificato» 120 compresse in blister PVC/AL;

a:

026925038 «1500 mg granulato per sospensione rettale» 20 buste;
 026925040 «400 mg compresse gastroresistenti» 60 compresse;
 026925053 «800 mg compresse gastroresistenti» 60 compresse;
 026925065 «500 mg/5 g gel rettale» 20 tubi monodose da 5 g;
 026925166 «800 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse;
 026925178 «800 mg compresse gastroresistenti» 90 compresse;
 026925180 «500 mg/5 g gel rettale» 10 tubi monodose da 5 g;
 026925228 «1200 mg compresse gastroresistenti» 60 compresse in blister PVC/AL;
 026925230 «1200 mg compresse gastroresistenti» 120 compresse in blister PVC/AL.

È inoltre autorizzata la variazione tipo IB - C.I.z., presentata solo per le confezioni 026925065 e 026925180 del medicinale «Pentacol» relativa al dosaggio/forma farmaceutica «500 mg gel rettale», concernente la modifica del paragrafo 3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo in merito alla descrizione dell'aspetto del gel.

Codice pratica: N1B/2026/25.

Titolare A.I.C.: Alfasigma S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Ragazzi del '99, n. 5 - 40133 Bologna, Italia - codice fiscale 03432221202.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto mentre per il foglio illustrativo e per l'etichettatura, solo delle forme farmaceutiche gel rettale, compresse gastroresistenti e granulato per sospensione rettale, entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01116



Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nustendi»

Estratto determina IP n. 73 del 18 febbraio 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale NUSTENDI 180 mg/10 mg film-coated tablet 28 tablets autorizzato dall'European Medicines Agency - EMA e identificato con n. EU/1/20/1424/002, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa, 160 - 21017 Samarate.

Confezione: NUSTENDI 180 mg/10 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ACLAR/ALLUMINIO) - 28 compresse.

Codice A.I.C. n. 052828011 (in base 10) 1LD5VC(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ciascuna compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 180 mg di acido bempedoico e 10 mg di ezetimibe;

eccipienti:

lattosio monoidrato (vedere la fine del paragrafo 2 «NUSTENDI contiene lattosio e sodio»);

cellulosa microcristallina (E460);

sodio amido glicolato (tipo A) (vedere la fine del paragrafo 2 «NUSTENDI contiene lattosio e sodio»);

idrossipropilcellulosa (E463);

stearato di magnesio (E470b);

silice colloidale anidra (E551);

sodio laurilsolfato (E487) (vedere la fine del paragrafo 2 «NUSTENDI contiene lattosio e sodio»);

povidone (K30) (E1201);

alcool polivinilico parzialmente idrolizzato (E1203), talco (E553b), biossido di titanio (E171), lacca di alluminio contenente indaco carminio (E132), glicerolo mono caprilocaprato, lacca di alluminio contenente blu brillante FCF (E133).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: NUSTENDI 180 mg/10 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ACLAR/ALLUMINIO) - 28 compresse.

Codice A.I.C. n. 052828011.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: NUSTENDI 180 mg/10 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ACLAR/ALLUMINIO) - 28 compresse.

Codice A.I.C. n. 052828011.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

26A01165

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Noliterax»

Estratto determina IP n. 74 del 18 febbraio 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale NOLITERAX 10 mg/2,5 mg plevlele dengtos tableťs, 30 tableťių dalla Lituania con numero di autorizzazione LT/1/09/1547/004, intestato alla società Les Laboratoires Servier 50, Rue Carnot 92284 Suresnes Cedex Prancūzija e prodotto da Les Laboratoires Servier Industrie, 905 Route De Saran, 45520 Gidy, Francia, da Servier (Ireland) Industries LTD., Moneylands, Gorey Road, Arklow - CO. Wicklow, Irlanda e da Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A. - UL. Annopol 6B - 03-236 Warszawa - Polonia con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia n. 8 - 80121 Napoli (NA).

Confezione: NOLITERAX «10mg/2,5mg compresse rivestite con film» 30x1 compresse in contenitore PP.

Codice A.I.C.: 052825015 (in base 10), 1LD2XR (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione:

una compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 6,79 mg di perindopril equivalenti a 10 mg di perindopril arginina e 2,5 mg di indapamide;

eccipienti: lattosio monoidrato, magnesio stearato (E470B), maltodestrina, silice colloidale anidra (E551), sodio amido glicolato (tipo A). Rivestimento con film: glicerolo (E422), ipromellosa (E464), macrogol 6000, magnesio stearato (E470B), titanio diossido (E171).

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

Prespack Sp. z o.o., Grzybowa 8C, 62-081 Wysogotowo (Poland);

Pharma Partners S.r.l. - via E. Strobino n. 55/57 - 59100 Prato (PO);

Medezin Sp. z o.o. Ul. Ksiedza Kazimierza Janika 14, Konstantynów Łódzki, 95-050, Polonia;

Columbus Pharma S.r.l. - via dell'Artigianato n. 1 - 20032 Cormanico (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: NOLITERAX «10mg/2,5mg compresse rivestite con film» 30x1 compresse in contenitore PP.

Codice A.I.C.: 052825015.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: NOLITERAX «10mg/2,5mg compresse rivestite con film» 30x1 compresse in contenitore PP.

Codice A.I.C.: 052825015.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in ita-



liano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01166

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nootropil»

Estratto determina IP n. 75 del 18 febbraio 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale NOOTROPIL 1200 mg filmtabletta 60 db filmtabletta dall'Ungheria con numero di autorizzazione OGYI-T-1752/09, intestato alla società Advanz Pharma Limited Unit 17 Northwood House Northwood Crescent Dublin 9 D09 V504 Irlanda e prodotto da UCB Pharma SA Chemin du Foriest, B-1420 Braine-L'Alleud, Belgio e da Aescia Pharmaceuticals GmbH Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim Am Rhein, Germania, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa n. 160 - 21017 Samarate VA.

Confezione: NOOTROPIL «1200 mg compresse rivestite con film» 40 compresse.

Codice A.I.C.: 052826017 (in base 10) 1LD3X1 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: piracetam 1200 mg;

eccipienti:

nucleo della compressa: macrogol 6000, silice colloidale anidra, magnesio stearato, croscarmellosa sodica;

rivestimento della compressa: Opadry Y-1-7000, composto da: ipromellosa, titanio diossido, macrogol 400; Opadry OY-S-29019, composto da: ipromellosa e macrogol 6000; macrogol 6000.

Modificare la descrizione della compressa riportata al paragrafo 6 «Descrizione dell'aspetto di "Nootropil" e contenuto della confezione» del foglio illustrativo come di seguito indicato:

ogni confezione contiene 40 compresse rivestite con film in blister, bianche, oblunghe, con una linea di rottura e segnate N/N.

Officine di confezionamento secondario:

Pricetag AD Business Center Serdica - 2E Ivan Geshov blvd. 1000 - Sofia (Bulgaria);

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO;

BB Farma S.r.l. - viale Europa n. 160 - Samarate, 21017, Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: NOOTROPIL «1200 mg compresse rivestite con film» 40 compresse.

Codice A.I.C.: 052826017.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: NOOTROPIL «1200 mg compresse rivestite con film» 40 compresse.

Codice A.I.C.: 052826017.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01167

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Covercard»

Estratto determina IP n. 76 del 18 febbraio 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale COVERCARD 10 mg/5 mg tabletta, 30 tabletta dall'Ungheria con numero di autorizzazione OGYI-T-20572/03, intestato alla società Egis Gyógyszergyár Zrt. 1106 Budapest Keresztúri Út 30-38 (Ungheria) e prodotto da Les Laboratoires Servier Industrie 905 Route de Saran 45520 Gidy - Francia, da Servier (Irország) Industries Ltd. Gorey Road Arklow - Co. Wicklow - Irlanda, da Ampharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A. UL. Annapol 6B 03-236 Warsaw - Polonia e da Egis Gyógyszergyár Zrt. 9900 Körmen, Mátyás Király U. 65. - Ungheria con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa n. 160 - 21017 Samarate VA.

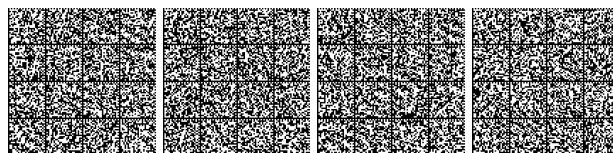
Confezione: COVERCARD «10 mg/5 mg compresse» 1 contenitore PP da 30 compresse.

Codice A.I.C.: 051991026 (in base 10) 1KLNHL(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: 10 mg di perindopril arginina e 5 mg di amlodipina;



eccipienti: lattosio monoidrato, magnesio stearato (E470B), cellulosa microcristallina (E460), silice colloidale anidra (E551).

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO;

Pricetag AD Business Center Serdica - 2E Ivan Geshov blvd. 1000 - Sofia (Bulgaria);

BB Farma S.r.l. - viale Europa n. 160 - Samarate, 21017, Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: COVERCARD «10 mg/5 mg compresse» 1 contenitore PP da 30 compresse.

Codice A.I.C.: 051991026.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: COVERCARD «10 mg/5 mg compresse» 1 contenitore PP da 30 compresse.

Codice A.I.C.: 051991026.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01168

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di fingolimod cloridrato, «Fingolimod Vivanta».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 29/2026 del 10 febbraio 2026

Codice pratica: DC/2025/024.

Procedura europea n. DK/H/3090/001/E/001.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale FINGOLIMOD VIVANTA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Vivanta Generics S.R.O., con sede legale e domicilio fiscale in Trtinova 260/1, Cakovice, 19600, Praga 9, Repubblica Ceca.

Confezioni:

«0,5 mg capsule rigide» 7 capsule in blister PCTFE/PVC/AL - A.I.C. n. 051290017 (in base 10) 1JX7X1 (in base 32);

«0,5 mg capsule rigide» 10 capsule in blister PCTFE/PVC/AL - A.I.C. n. 051290029 (in base 10) 1JX7XF (in base 32);

«0,5 mg capsule rigide» 14 capsule in blister PCTFE/PVC/AL - A.I.C. n. 051290031 (in base 10) 1JX7XH (in base 32);

«0,5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PCTFE/PVC/AL - A.I.C. n. 051290043 (in base 10) 1JX7XV (in base 32);

«0,5 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PCTFE/PVC/AL - A.I.C. n. 051290056 (in base 10) 1JX7Y8 (in base 32);

«0,5 mg capsule rigide» 98 capsule in blister PCTFE/PVC/AL - A.I.C. n. 051290068 (in base 10) 1JX7YN (in base 32);

«0,5 mg capsule rigide» 7X1 capsule in blister divisibile per dose unitaria PCTFE/PVC/AL - A.I.C. n. 051290070 (in base 10) 1JX7YQ (in base 32);

«0,5 mg capsule rigide» 10X1 capsule in blister divisibile per dose unitaria PCTFE/PVC/AL - A.I.C. n. 051290082 (in base 10) 1JX7Z2 (in base 32);

«0,5 mg capsule rigide» 14X1 capsule in blister divisibile per dose unitaria PCTFE/PVC/AL - A.I.C. n. 051290094 (in base 10) 1JX7ZG (in base 32);

«0,5 mg capsule rigide» 28X1 capsule in blister divisibile per dose unitaria PCTFE/PVC/AL - A.I.C. n. 051290106 (in base 10) 1JX7ZU (in base 32);

«0,5 mg capsule rigide» 30X1 capsule in blister divisibile per dose unitaria PCTFE/PVC/AL - A.I.C. n. 051290118 (in base 10) 1JX806 (in base 32);

«0,5 mg capsule rigide» 98X1 capsule in blister divisibile per dose unitaria PCTFE/PVC/AL - A.I.C. n. 051290120 (in base 10) 1JX808 (in base 32).

Principio attivo: fingolimod cloridrato.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Pharmadox Healthcare Limited,

KW20A Kordin Industrial Park, Paola, PLA 3000, Malta;

MSN Labs europe Limited,

KW20A Corradino Park, Paola, PLA 3000, Malta.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RRL - Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: centri sclerosi multipla.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comu-



nicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP). Prima dell'inizio della commercializzazione del medicinale sul territorio nazionale, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di ottemperare a quanto previsto al punto 5, paragrafo «*Conditions to Marketing Authorisation pursuant to Article 21a, 22 or 22a of Directive 2001/83/EC*» del documento di fine procedura europeo (EoP) rilasciato dal RMS, o da altri documenti a cui lo stesso rimanda. Fatti salvi gli stampati, il contenuto e il formato delle condizioni sopra indicate - liberamente accessibili e consultabili sul sito istituzionale di «HMA (*Heads of Medicines Agencies*), *MRI Product Index*» - sono soggetti alla preventiva approvazione del competente Ufficio di AIFA, unitamente ai mezzi di comunicazione, alle modalità di distribuzione e a qualsiasi altro aspetto inerente alla misura addizionale prevista, con obbligo di distribuzione del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Qualora si riscontri che il titolare abbia immesso in commercio il prodotto medicinale in violazione degli obblighi e delle condizioni di cui al precedente comma, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere oggetto di revoca, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 3, decreto ministeriale 30 aprile 2015; in aggiunta,

ai sensi dell'art. 142, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 219/2006, AIFA potrà disporre il divieto di vendita e di utilizzazione del medicinale, provvedendo al ritiro dello stesso dal commercio o al sequestro, anche limitatamente a singoli lotti. Salvo il caso che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 147, commi 2 e 6, e le sanzioni amministrative di cui all'art. 148, comma 22, decreto legislativo n. 219/2006. Quanto previsto al capoverso precedente non si applica nel caso in cui la misura addizionale di minimizzazione del rischio prevista all'EoP consista esclusivamente nell'introduzione di una scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa.

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 22 settembre 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01185

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ketotifene (come ketotifene idrogeno fumarato), «Ketotifene Farmigea».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 42/2026 del 27 febbraio 2026

Codice pratica: AIN/2023/2120: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale KETOTIFENE FARMIGEA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nelle forme farmaceutiche, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Farmigea S.p.a. con sede e domicilio fiscale in via Giovan Battista Oliva, 6/8 - 56121 Pisa - Italia;

confezioni:

«0,25 mg/ml collirio, soluzione» - 1 flacone contagocce in LDPE da 10 ml con erogatore novelia - A.I.C. n. 050930015 (in base 10) 1JL8BZ (in base 32);

«0,25 mg/ml collirio, soluzione in contenitore monodose» - 20 contenitori in LDPE da 0,4 ml - A.I.C. n. 050930027 (in base 10) 1JL8CC (in base 32);

principio attivo: ketotifene (come ketotifene idrogeno fumarato).

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Farmigea S.p.a. - via Giovan Battista Oliva, 6/8 56121 Pisa, Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione ai fini della rimborsabilità: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: SOP - medicinali non soggetti a prescrizione medica.

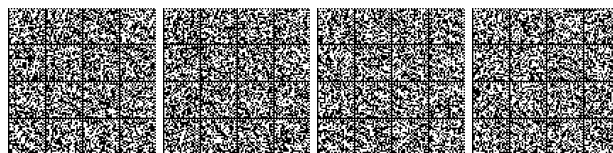
Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e,



limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e detagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità di cinque anni a decorrere dalla data di efficacia della determina di cui al presente estratto.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01186

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ketotifene (come ketotifene idrogeno fumarato), «Ketotifene Polifarma».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 43/2026 del 27 febbraio 2026

Codice pratica: AIN/2023/2126.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale KETO-TIFENE POLIFARMA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed

etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nelle forme farmaceutiche, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Polifarma S.p.a. con sede e domicilio fiscale in viale dell'Arte n. 69 - 00144 - Roma;

confezioni:

«0,25 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone contagocce in LDPE da 10 ml con erogatore novelia - A.I.C. n. 050932019 (in base 10) 1JLB9M (in base 32);

«0,25 mg/ml collirio, soluzione in contenitore monodose» 20 contenitori in LDPE da 0,4 ml - A.I.C. n. 050932021 (in base 10) 1JLB9P (in base 32);

principio attivo: ketotifene (come ketotifene idrogeno fumarato).

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Farmigea S.p.a. - via Giovan Battista Oliva n. 6/8 - 56121 - Pisa - Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: Classe C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: SOP - Medicinali non soggetti a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.



Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità di cinque anni a decorrere dalla data di efficacia della determina di cui al presente estratto

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01187

COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

Statuto del movimento politico «Italexit per l'Italia»

«ITALEXIT PER L'ITALIA»

STATUTO

Art. 1.

Denominazione, sede, durata

- 1.1. È costituito il partito politico «ITALEXIT PER L'ITALIA».
- 1.2. Il Partito ha sede legale in Roma alla Via Casalmonferrato 12.
- 1.3. La durata è a tempo indeterminato.

Art. 2.

Oggetto e finalità

2.1. ITALEXIT PER L'ITALIA è un Partito politico/culturale che promuove iniziative di carattere politico, culturale, sociale con l'obiettivo di favorire l'uscita dell'Italia dall'Unione europea e ripristinare la sovranità monetaria in luogo dell'Euro, nel rispetto della Costituzione del 1948, dello Stato di diritto, della libertà personale e della solidarietà sociale.

2.2. ITALEXIT PER L'ITALIA è fondato sul confronto democratico e consapevole, riconoscendo a tutti gli iscritti un effettivo ruolo di partecipazione, anche nel rispetto delle minoranze e sostenendo il principio delle pari opportunità tra donne e uomini.

2.3. ITALEXIT PER L'ITALIA ha come scopo quello della partecipazione con liste di propri candidati, eventualmente anche in collegamento, in unione o in via congiunta con altre forze e formazioni politiche, alle consultazioni elettorali per il rinnovo del Parlamento Nazionale, per l'elezione dei componenti di enti locali e loro articolazioni, per l'elezione dei Presidenti delle Regioni e per il rinnovo dei Consigli regionali, per l'elezione dei sindaci e per il rinnovo dei Consigli comunali, per l'elezione dei componenti italiani del Parlamento europeo oltre che per ogni altro consesso politico e/o amministrativo di cui è previsto il rinnovo elettivo.

Art. 3.

Simbolo

3.1. Il Simbolo di ITALEXIT PER L'ITALIA è costituito da un logo di forma esagonale ma privo di spigolo e parte dei lati di sinistra, suddiviso in orizzontale in tre fasce rappresentanti il tricolore e precisamente dall'alto il verde, al centro il bianco e in basso il rosso.

La fascia centrale assume a destra forma di freccia e lo spessore è maggiore rispetto alle due fasce verde e rossa.

Al centro della fascia bianca e dell'intero logo, campeggia su due righe, a tutta larghezza e tutto maiuscolo, la scritta in blu recante la dicitura ITALEXIT PER L'ITALIA, dove la scritta «Italexit» risulta essere più grande, e sul primo rigo.

Le parole «Ital» ed «Exit» risultano leggermente sfalsate dove la barretta orizzontale della L si prolunga ad intersecare la E a divenirne il trattino centrale avente forma di punta di freccia.

Le due parole recano una barra, a forma di punta di freccia verso destra, posizionate rispettivamente sotto «Ital», di colore verde e sopra «Exit», di colore rosso, come meglio risultante dalla rappresentazione grafica che si allega al presente Statuto sotto la lettera «A», per costituire parte integrante, sostanziale ed essenziale.

3.2. Il simbolo è di titolarità del Partito e potrà essere utilizzato anche abbinandolo a simboli di altre associazioni, partiti e movimenti. Le articolazioni territoriali riconosciute ai sensi del successivo art. 7.3, utilizzano il simbolo per lo svolgimento delle attività finalizzate al raggiungimento degli scopi del Partito in conformità al presente Statuto, ai regolamenti e alle determinazioni della Direzione Nazionale a cui è riservata ogni decisione in ordine all'utilizzo del simbolo, mentre l'utilizzo del simbolo per la presentazione delle liste nelle tornate elettorali è subordinato all'autorizzazione del Segretario Nazionale (o Segreteria Nazionale).

Art. 4.

Iscritti

4.1. Possono iscriversi al partito ITALEXIT PER L'ITALIA i cittadini italiani ovvero tutti i cittadini dell'Unione europea residenti in Italia ovvero gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno ovvero gli Italiani iscritti all'AIRE che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, che condividano le finalità politiche del Partito accettando le regole del presente Statuto, del codice etico e dei regolamenti di esecuzione (ove esistenti) e che non risultino, al momento dell'iscrizione e nel corso del relativo procedimento, aderenti ad alcun Partito politico o anche ad associazioni che risultino concorrenziali e/o aventi oggetto o finalità in contrasto con quelli di ITALEXIT PER L'ITALIA.

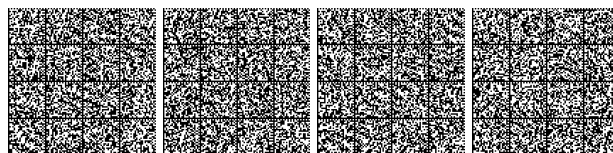
Non possono essere iscritti, non possono essere candidati nelle liste elettorali del Partito e non possono partecipare alle assemblee elettive interne al Partito i soggetti nei confronti dei quali sia stata emessa una sentenza di condanna per reati di tipo doloso, salvo diversa disposizione della Direzione Nazionale.

4.2. Le domande di iscrizione, così come quelle di rinnovo, vanno presentate alla Sezione Comunale cittadina in cui il richiedente è domiciliato o, in mancanza, in quella territorialmente più vicina alla regione di riferimento.

Non può essere presentata più di una domanda di iscrizione.

La richiesta di iscrizione dovrà contenere anche la dichiarazione di non appartenenza ad alcun altro Partito e l'eventuale elenco delle altre associazioni a cui la persona risulta iscritta, dovrà inoltre segnalare l'eventuale presenza di procedimenti giudiziari in corso e/o sentenze di condanna.

Detta richiesta verrà in prima istanza valutata dal responsabile politico della sezione che provvederà o a respingerla o ad inoltrarla al



Coordinatore Regionale al quale spetterà di valutarla positivamente o negativamente, con decisione motivata, entro trenta giorni dalla sua presentazione.

Qualora la Regione fosse sprovvista del Coordinatore Regionale l'iscrizione verrà valutata ed eventualmente approvata dal commissario (se nominato) oppure dal Segretario Nazionale (o Segreteria Nazionale).

La verifica riguarderà anche la compatibilità delle altre associazioni elencate con i principi di «ITALEXIT PER L'ITALIA», con il suo Statuto e con le sue finalità.

Non possono comunque iscriversi coloro che siano stati precedentemente espulsi dal Partito.

4.3. Accolta la domanda d'iscrizione, l'iscritto assume i doveri e acquisisce i diritti associativi previsti dal presente Statuto.

La qualità di iscritto deve risultare da apposito registro, anche digitale, che sarà tenuto dal Segretario Nazionale (o Segreteria Nazionale) e conservato presso la sede del Partito.

4.4. Tutti gli iscritti sono tenuti a pagare la quota di iscrizione annuale stabilita dalla Direzione Nazionale.

4.5. La prima iscrizione dura, qualunque sia la data in cui è avvenuta, fino al 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui è stata presentata e accettata la domanda.

Le successive iscrizioni, in caso rinnovo, da effettuarsi sempre entro il 28 febbraio di ciascun anno, avranno anch'esse scadenza il 28 febbraio dell'anno seguente, salvo proroghe stabilite dalla Direzione Nazionale.

4.6. L'elenco degli iscritti non è segreto.

I dati personali degli iscritti e le relative cariche, risultanti dall'anagrafica del Partito, sono raccolti, custoditi e gestiti dallo stesso nel rispetto di tutte le misure idonee ad assicurare il rispetto del regolamento UE n. 2016/679 e successive modificazioni in materia di tutela dei dati personali.

All'atto dell'iscrizione il richiedente accetta i contenuti dello Statuto, del Codice Etico e degli eventuali Regolamenti di ITALEXIT PER L'ITALIA.

All'atto dell'iscrizione il richiedente autorizza il Partito al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni e per il perseguimento degli scopi statuari, così come previsto dal provvedimento del garante per la protezione dei dati personali n. 146 del 5 giugno 2019 e successive modificazioni.

I dati personali riferiti agli iscritti sono trattati per le seguenti finalità:

- a) consentire a partecipare alla vita del Partito;
- b) censire l'iscritto nel registro degli iscritti del Partito ai fini gestionali e organizzativi;
- c) consentire l'effettivo pieno esercizio del presente Statuto;
- d) attivare procedimenti disciplinari;
- e) provvedere agli adempimenti previsti dagli obblighi di legge;

La protezione dei dati personali è assicurata in conformità di quanto previsto dal «Codice in materia di protezione dei dati personali», di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni.

4.7. ITALEXIT PER L'ITALIA garantisce la trasparenza e l'accesso alle informazioni relative al proprio assetto statutario, agli organi amministrativi, al funzionamento interno e ai bilanci compresi i rendiconti, anche mediante la realizzazione di un sito internet.

Art. 5.

Diritti e doveri degli iscritti

5.1. Gli Iscritti hanno diritto di:

- 1) partecipare all'attività del Partito in conformità al presente statuto;
- 2) accedere, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, ai documenti e agli atti riguardanti il Partito in conformità alle norme di cui allo statuto, ai regolamenti e alle deliberazioni degli organi del Partito;
- 3) concorrere attivamente all'attività del Partito, avuto riguardo alla propria situazione personale ed alle proprie capacità, determinandone la linea politica attraverso la partecipazione consapevole alle discussioni su tematiche ed iniziative di interesse locale, Nazionale, Europeo e Internazionale;

4) esercitare i diritti riconosciuti dal presente Statuto con la specificazione che il diritto di elettorato attivo e passivo nelle assemblee regionali per le elezioni dei delegati all'Assemblea Nazionale competono esclusivamente agli iscritti da almeno nove mesi.

La Direzione Nazionale, in caso di gravi violazioni dello Statuto e del Codice Etico, per esigenze cautelari e in attesa dello svolgimento del procedimento disciplinare, può sospendere l'iscritto con effetto immediato.

L'iscritto che si trova in stato di sospensione, fino all'esaurimento del procedimento disciplinare, non può essere convocato in Assemblea Nazionale, in Assemblea Regionale e in Direzione Nazionale.

5.2. Ferme le preclusioni e decadenze di cui all'articolo 4.1. tutti gli iscritti maggiorenni hanno diritto di elettorato attivo e passivo senza alcuna discriminazione, fermo restando quanto previsto al comma 5.1. n. 4.

Le candidature di ciascun iscritto per le competizioni elettorali possono essere avanzate da parte di quest'ultimo e, comunque, subordinatamente alla verifica con esito positivo, della sussistenza e/o permanenza, in capo al medesimo, dei requisiti di iscrizione.

Ogni iscritto maggiorenne ha diritto di proporre la propria candidatura alle liste elettorali ad ogni livello purché abbia gli ulteriori requisiti stabiliti dalla legislazione Nazionale per il diritto di elettorato passivo per le consultazioni elettorali cui intende partecipare.

ITALEXIT PER L'ITALIA, nella scelta dei candidati per gli organismi collegiali e le cariche elettive in attuazione dell'art. 51 della Costituzione, garantisce:

- 1) l'uguaglianza di tutti gli aderenti;
- 2) il rispetto della parità di opportunità per uomini e donne;
- 3) la pari dignità di tutte le condizioni personali, come l'età, il credo religioso, l'orientamento sessuale, l'origine etnica, le disabilità;
- 4) il rispetto delle minoranze.

La scelta delle candidature per le competizioni elettorali ad ogni livello sarà conforme al codice di autoregolamentazione approvato dalla Commissione Parlamentare Antimafia, con deliberazione del 23 settembre 2014 e successive modifiche, assicurando, ad ogni livello territoriale, la rappresentanza delle minoranze.

Anche nella competizione per le cariche elettive è garantita la pari opportunità di partecipazione di Uomini e Donne,

Tutti i soci sono eleggibili a condizione che la candidatura sia presentata nelle forme e nei termini stabiliti dallo Statuto.

Con lo scopo di garantire la democrazia interna, il pluralismo e il rispetto delle minoranze, nelle elezioni interne, sia per quanto concerne le cariche associative che per la scelta dei candidati per le consultazioni elettorali di qualsiasi livello, sono utilizzati i seguenti metodi:

- 1) fatta eccezione per la nomina del Segretario Nazionale (o Segreteria Nazionale), ogni votante può indicare sulla scheda i nomi degli iscritti che desidera votare, in numero non superiore a 3.
- 2) risultano eletti coloro che hanno ricevuto il maggior numero di voti, fino a completamento del numero dei candidati.

In caso di parità, viene scelto il Candidato con maggiore anzianità di iscrizione e nel caso di nuova parità viene scelto il Candidato più anziano.

Non è previsto alcun quorum minimo di voti.

Qualora nell'organo collegiale così eletto il rapporto tra il numero dei candidati di sesso maschile e quello delle candidate non rispetti il quorum minimo di 1/3 del totale delle candidature in favore del gruppo, uomini o donne, meno rappresentato, si procederà alla progressiva esclusione, fra coloro che risulterebbero eletti, dei meno votati fra gli appartenenti al gruppo più rappresentato, sostituendoli con il più votato o la più votata fra i non eletti, appartenente al gruppo meno rappresentato.

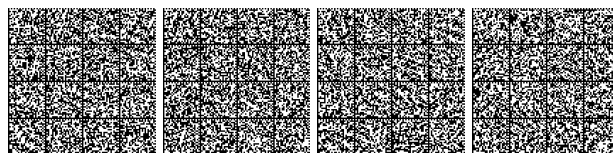
Questa operazione viene ripetuta fino a quando il gruppo meno rappresentato non abbia raggiunto la soglia di 1/3 del totale.

Qualora non vi siano, fra coloro che hanno ottenuto voti, appartenenti al gruppo meno rappresentato in numero sufficiente, si ripete la votazione, limitatamente al numero di seggi che non è stato possibile ricoprire.

In questo caso possono essere validamente votati solo appartenenti al gruppo, Uomini o Donne, meno rappresentato.

5.3. Gli Iscritti devono:

- 1) contribuire al raggiungimento degli obiettivi fissati dal partito;
- 2) rispettare le deliberazioni degli Organi del partito;



3) astenersi da comportamenti contrari agli interessi e agli obiettivi del partito;

4) adempiere agli obblighi derivanti dallo Statuto e dal Codice Etico;

5) contribuire economicamente alla vita della Partito, versando regolarmente la quota di iscrizione;

6) attenersi a criteri di lealtà e correttezza, di non discriminazione, di onorabilità, di dignità e di rispetto nei confronti degli iscritti e della Dirigenza, in ossequio al Codice Etico, ai regolamenti e allo statuto del partito; sono, altresì, tenuti al rispetto delle gerarchie interne e della linea politica e programmatica del partito nonché alla riservatezza laddove richiesto e previsto, attenendosi esclusivamente al regolare e corretto svolgimento delle proprie funzioni;

7) concorrere attivamente all'attività del partito, avuto riguardo alla propria situazione personale ed alle proprie capacità, determinandone la linea politica, attraverso la partecipazione consapevole alle discussioni su tematiche ed iniziative di interesse locale, Nazionale, Europeo ed Internazionale;

8) dare riscontro, entro il termine tassativo di sette giorni dalla ricezione della richiesta formulata dagli organi regionali o nazionali tesa a verificare la sussistenza dei requisiti di iscrizione e/o di verifica dell'identità anche digitale, rendendosi disponibile a presentarsi personalmente davanti al Collegio di Garanzia nell'ipotesi in cui sorga la necessità di verificare l'identità, anche digitale, del medesimo.

Art. 6.

Cessazione del rapporto di Iscritto

6.1. La qualità di iscritto si perde, oltre che nei casi previsti dall'art. 4.1, nei seguenti casi:

1) per recesso, da esercitarsi mediante comunicazione scritta da inviare alla sede legale del Partito a mezzo raccomandata A/R, ovvero al domicilio digitale della stessa a mezzo PEC o a mezzo e-mail; il recesso ha effetto immediato ed estingue eventuali procedimenti in corso avanti il Collegio di garanzia;

2) per mancato rinnovo dell'iscrizione entro il 28 febbraio di ciascun anno;

3) per morte, dichiarazione di interdizione e/o inabilitazione;

4) a seguito di espulsione, per effetto di provvedimento disciplinare, all'esito del procedimento di cui all'art. 14.1.

6.2. La cessazione del rapporto da iscritto, per qualunque delle cause sopra specificate, non dà diritto ad alcun rimborso totale o parziale della quota versata.

Art. 7.

Organi e articolazioni territoriali

7.1. Sono organi nazionali del Partito:

- a) l'Assemblea Nazionale;
- b) la Direzione Nazionale;
- c) il Segretario Nazionale (o Segreteria Nazionale);
- d) il Consiglio di Reggenza;
- e) l'Esecutivo Nazionale;
- f) il Tesoriere Nazionale;
- g) il Collegio dei Probiviri;
- h) il Collegio di Garanzia;
- i) il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore dei Conti.

7.2. La durata degli organi di cui all'art. 7.1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) è di tre anni salvo quanto previsto dai rispettivi articoli.

I componenti di tali organi durano in carica tre anni e sono rinominabili.

Qualora, per dimissioni o altra causa, dovessero mancare uno o più membri degli organi di cui alle lettere b), g), h) e i), in attesa della successiva Assemblea Nazionale, al fine di garantire la funzione dell'organo e la continuità delle proprie attività nell'ambito delle sue dirette competenze, si procederà alla nomina per il reintegro del membro o dei membri mancanti, in Direzione Nazionale.

Qualora, per dimissioni o altra causa, dovessero mancare uno o più membri dell'organo di cui alla lettera e) ed f) il Segretario Nazionale (Segreteria Nazionale), nell'ambito delle proprie competenze, procederà alla nomina per il reintegro del membro o dei membri mancanti.

Qualora, per dimissioni o altra causa, dovessero mancare uno o più membri dell'organo di cui alla lettera d) la Direzione Nazionale procederà alla nomina per il reintegro del membro o dei membri mancanti.

7.3. Costituiscono articolazioni territoriali del partito:

- a) l'Assemblea regionale;
- b) il Coordinamento regionale;
- c) l'Assemblea provinciale;
- b) il Coordinamento provinciale;
- d) le Sezioni comunali;

Compete ai Coordinatori Regionali l'eventuale nomina del Tesoriere regionale previa autorizzazione del Tesoriere Nazionale.

Art. 8.

Assemblea Nazionale

8.1. L'Assemblea Nazionale è composta dal Segretario Nazionale (o Segreteria Nazionale), dai capigruppo dei gruppi parlamentari alla Camera, al Senato e al Parlamento europeo, ove esistenti, dal Tesoriere Nazionale, da un numero di venti delegati nominati dalle Assemblee Regionali secondo i seguenti criteri di proporzionalità: un delegato per regione e i restanti in misura proporzionale di un delegato ogni cento iscritti per regione, comunque con un tetto massimo di dieci delegati per regione, per un numero complessivo massimo di duecento delegati.

Nell'ipotesi in cui una o più regioni non disponessero di almeno un delegato eletto dalle assemblee regionali, l'assemblea nazionale è comunque validamente costituita mediante la rappresentanza di almeno dieci regioni.

I coordinatori regionali devono far pervenire in tempo utile i nominativi di detti delegati, corredati dei dati anagrafici e della dichiarazione di domiciliazione digitale di posta certificata, o e-mail, presso la sede legale Nazionale.

La partecipazione all'Assemblea ha carattere personale e non sono ammesse deleghe in sostituzione.

L'Assemblea Nazionale è presieduta dal Segretario Nazionale o da uno dei membri della Segreteria Nazionale.

L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, la data e il luogo della riunione, è inviato almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea, con comunicazione a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata del delegato, se indicato, o a mezzo e-mail; l'avviso di convocazione è pubblicato anche sul sito del Partito, www.italexitperitalia.it, almeno quindici giorni prima della data di convocazione.

L'Assemblea Nazionale è convocata dal Segretario Nazionale (o Segreteria Nazionale) o dallo stesso su richiesta di un terzo dei suoi membri.

8.2. L'Assemblea Nazionale determina la linea politica del Partito e approva le eventuali modifiche dello Statuto.

Le decisioni dell'Assemblea Nazionale sono prese a maggioranza dei voti validi espressi dai partecipanti, mentre quelle afferenti alle modifiche statutarie, alla modifica della denominazione del Partito e alla modifica del simbolo sono adottate a maggioranza con delibera dell'Assemblea Nazionale mediante il voto favorevole di almeno i 2/3 dei delegati presenti, ferme restando le procedure per la convocazione con le modalità di cui all'art. 8.1.

8.3. L'Assemblea Nazionale è convocata almeno ogni 3 anni ed è da ritenersi validamente costituita con la presenza di 1/2 degli aventi diritto in prima convocazione e qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione.

8.4. Elegge il Segretario Nazionale o la Segreteria Nazionale deliberando con il voto favorevole della maggioranza degli iscritti presenti.

L'esercizio del voto consente di esprimere una sola preferenza e avviene per alzata di mano o a scrutinio segreto quando lo richieda almeno 1/2 dei membri presenti.

8.5. L'Assemblea Nazionale nomina mediante delibera:

- 1) la Direzione Nazionale;
- 2) il Segretario Nazionale o la Segreteria Nazionale, nelle forme previste dall'articolo 10;
- 3) il Collegio di Garanzia;
- 4) il Collegio dei Probiviri;
- 5) il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico.

L'Assemblea può delegare la Direzione Nazionale a nominare e revocare le cariche di cui ai punti 3), 4) e 5).

Delibera, altresì, su mozioni e risoluzioni all'ordine del giorno.



8.6. Tutte le deliberazioni sono riportate in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario d'Assemblea e sono impugnabili dagli iscritti entro giorni trenta dall'avvenuta conoscenza.

Art. 9.
Direzione Nazionale

9.1. La Direzione Nazionale è composta:

- 1) dal Segretario Nazionale o dalla Segreteria Nazionale;
- 2) dai Componenti del Consiglio di Reggenza, quando l'organo è nominato;
- 3) da un delegato per regione nominato dall'Assemblea Regionale come previsto dall'art.19.1;
- 4) dal Tesoriere Nazionale;
- 5) dai Capigruppo dei gruppi parlamentari alla Camera, al Senato e al Parlamento europeo, ove esistenti;
- 6) dall'Esecutivo nazionale;
- 7) dal Responsabile Organizzativo Nazionale.

Non sono ammesse deleghe in sostituzione.

9.2. La Direzione Nazionale delibera sull'attuazione delle linee programmatiche e degli obiettivi stabiliti dall'Assemblea Nazionale.

Determina le linee politiche dell'attività dei gruppi parlamentari della Camera, del Senato e del Parlamento Europeo.

Si riunisce, eventualmente, con frequenza almeno trimestrale ed esercita inoltre le seguenti funzioni:

- 1) approva i progetti del bilancio preventivo e consuntivo ed ogni eventuale rendiconto contabile predisposto dal Tesoriere Nazionale;
- 2) decide sugli investimenti patrimoniali;
- 3) discute i programmi e le liste elettorali alla Camera, al Senato e al Parlamento Europeo, assicurando l'equilibrio e l'alternanza di rappresentanza tra uomini e donne nel rispetto dell'art. 51 della Costituzione e delle leggi vigenti in materia;
- 4) stabilisce l'importo della quota di iscrizione annuale degli iscritti;
- 5) assume ogni decisione relativa al personale dipendente anche in ordine alla retribuzione;
- 6) approva il conferimento e la revoca di procure per l'esercizio dei poteri ad esso spettanti ai sensi del presente statuto;
- 7) delibera l'apertura, il trasferimento della sede legale o l'apertura e la chiusura di sedi nazionali secondarie sia nel territorio Nazionale sia all'estero;
- 8) assume ogni decisione politica in ordine all'utilizzo del simbolo e del nome ITALEXIT PER L'ITALIA;
- 9) delibera sul commissariamento delle articolazioni territoriali;
- 10) nomina, su delega dell'Assemblea Nazionale, il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico o la Società di revisione dei conti;
- 11) approva entro il 31 maggio il rendiconto di esercizio e di stato patrimoniale;
- 12) nomina e revoca i coordinatori regionali;
- 13) nomina e revoca l'avvocato del partito o delega tale potere al Segretario Nazionale (o Segreteria Nazionale);
- 14) nomina e revoca su delega dell'Assemblea Nazionale i membri del Collegio dei Proviviri;
- 15) nomina e revoca su delega dell'Assemblea Nazionale i membri del Collegio di Garanzia;
- 16) nomina su delega dell'Assemblea Nazionale i membri del Consiglio Di Reggenza;
- 17) applica, in attesa dello svolgimento del procedimento disciplinare, in via cautelare, la sospensione degli iscritti in caso di gravi comportamenti tenuti in danno del partito.

9.3. Tutte le deliberazioni della Direzione Nazionale sono riportate in un verbale sottoscritto dal Segretario Nazionale e sono impugnabili dagli iscritti entro giorni trenta dall'avvenuta conoscenza.

In caso di parità prevale il voto del Segretario Nazionale (o Segreteria Nazionale che in tal caso dispone di un solo voto).

9.4. La Direzione Nazionale resta in carica fino all'Assemblea Nazionale successiva.

9.5. La Direzione Nazionale è convocata dal Segretario Nazionale (o Segreteria Nazionale) oppure da quest'ultimo su richiesta di 1/3 dei membri.

9.6. Le convocazioni sono fatte mediante posta elettronica certificata con comunicazione a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata o a mezzo e-mail, da inoltrarsi ai componenti almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.

In caso di urgenza la comunicazione dovrà pervenire almeno ventiquattro ore prima della riunione.

9.7. La Direzione Nazionale è validamente costituita con la presenza di 1/2 dei suoi componenti in prima convocazione e con la presenza di 1/3 dei suoi componenti in seconda convocazione,

9.8. La Direzione Nazionale delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Segretario Nazionale o della Segreteria Nazionale; nel secondo caso la Segreteria Nazionale esprime un voto.

9.9. In caso di cessazione per qualsiasi motivo del mandato di uno dei membri eletti, ad esso subentrerà il primo dei non eletti, in assenza di questi si provvederà a nuove elezioni tramite i congressi regionali.

Art. 10.
Segretario Nazionale o Segreteria Nazionale

10.1 Il Segretario Nazionale è un organo che può essere composto da uno o da tre membri.

Quando l'organo è composto da tre membri assume la denominazione di «Segreteria Nazionale»; in tal caso i membri possono esercitare le relative funzioni anche in maniera disgiunta, attesa la condivisione a maggioranza delle decisioni.

10.2. Il Segretario Nazionale è eletto dall'Assemblea Nazionale e ha la responsabilità politica del Partito e ne è il rappresentante legale.

Quando l'organo è composto in maniera collegiale (Segreteria Nazionale) questo nomina il rappresentante legale del partito tra uno dei tre membri.

Quando uno dei membri della Segreteria Nazionale, per un qualsiasi motivo, cessa le sue funzioni, l'organo decade e deve essere rinnovato dall'Assemblea Nazionale.

Resta in carica fino alla prima Assemblea Nazionale successiva alla sua elezione esercitando i poteri di legale rappresentanza in regime di prorogatio fino all'effettiva nomina del nuovo Segretario Nazionale (o Segreteria Nazionale) e rappresenta il Partito in tutte le attività finalizzate all'attuazione del programma e degli indirizzi politici stabiliti dall'Assemblea Nazionale e dalla Direzione Nazionale.

In particolare, il Segretario Nazionale (o la Segreteria Nazionale):

- 1) coordina le iniziative politiche del Partito;
- 2) rappresenta il Partito nei rapporti con gli altri partiti e Movimenti nonché nei rapporti con terzi in genere e con gli associati;
- 3) nomina e revoca i componenti dell'Esecutivo Nazionale di sua competenza;
- 4) assicura un adeguato Coordinamento tra il Partito, gli eletti e gli amministratori locali a livello Nazionale e locale;
- 5) approva in ultima istanza i programmi e le liste per le elezioni del Parlamento Europeo, della Camera, del Senato, dei Presidenti di Regione e dei Consigli Regionali, nonché dei Comuni;
- 6) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea Nazionale e della Direzione Nazionale e sovrintende al rapporto tra gli organi del Partito;
- 7) nomina e revoca il Tesoriere Nazionale;
- 8) nomina e revoca il Responsabile Organizzativo Nazionale;
- 9) rilascia le autorizzazioni e le deleghe necessarie per la presentazione delle liste elettorali.

Art. 11.
Consiglio di Reggenza

11.1 Il Consiglio di Reggenza è un organo composto da tre membri nominati dalla Direzione Nazionale nei casi di necessità e urgenza, ovvero nel caso di dimissioni del Segretario Nazionale (o Segreteria Nazionale) o quando, per qualunque ragione, risulti impossibilitato ad adempiere alle sue funzioni ordinarie e pertanto, al fine di garantire la regolare gestione e la continuità delle attività del partito, il Consiglio di Reggenza assume, in regime di prorogatio ex art. 10, le funzioni politiche assumendone tutti i poteri incluso la sottoscrizione degli atti che potranno essere da essi ratificati e proposti in maniera congiunta oppure disgiunta previa approvazione degli altri membri.

Quando l'Organo entra in funzione nomina il rappresentante legale del partito *pro tempore* tra uno dei tre membri.



Art. 12.
Esecutivo Nazionale

12.1. L'Esecutivo Nazionale coadiuva il Segretario Nazionale (o Segreteria Nazionale) nell'azione politica del Partito e nella gestione amministrativa e organizzativa dello stesso.

L'Esecutivo Nazionale è presieduto dal Segretario Nazionale (o Segreteria Nazionale) ed è composto da un numero minimo di cinque membri ad un massimo di nove membri dallo stesso scelti.

I membri sono nominati, ed eventualmente revocati, dal Segretario Nazionale (o Segreteria Nazionale).

12.2. L'Esecutivo Nazionale è convocato dal Segretario Nazionale (o Segreteria Nazionale) presso la sede legale ovvero presso altra eventuale sede, senza particolari forme.

Art. 13.
Il Tesoriere Nazionale

13.1. Il Tesoriere Nazionale è il responsabile della gestione economico/finanziaria e patrimoniale del Partito nonché dell'organizzazione amministrativa ed è nominato dal Segretario Nazionale (o Segreteria Nazionale).

Amministra i fondi destinati alla struttura Nazionale del Partito.

È abilitato ad assumere impegni di spesa e può delegare terzi per gli adempimenti.

13.2. Il Tesoriere Nazionale resta in carica per anni tre; l'incarico si rinnova automaticamente fatto salvo il potere di revoca del Segretario Nazionale (o Segreteria Nazionale).

13.3. Con riguardo allo svolgimento di ogni attività di natura economica e finanziaria ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi inclusa, in via esemplificativa ma non esaustiva, la stipula di contratti, la gestione di conti correnti, la presentazione di richieste, istanze o dichiarazioni relative a rimborsi elettorali o ad altri contributi o finanziamenti pubblici di qualsiasi natura, previa approvazione del Segretario Nazionale (o Segreteria Nazionale).

Redige il bilancio di esercizio e lo sottopone alla approvazione della Direzione Nazionale.

13.4. Ha la delega all'apertura, chiusura e gestione di rapporti bancari.

13.5. Per l'espletamento dell'attività può avvalersi di professionalità esterne in materia legale, fiscale, previdenziale ed altre.

13.6. Coordina i Tesorieri regionali, quando nominati, e può svolgere le funzioni di Tesoriere regionale laddove fosse necessario.

13.7. Ogni anno il Tesoriere Nazionale, all'atto della presentazione del bilancio preventivo, presenta alla Direzione Nazionale una specifica proposta di gestione delle risorse raccolte mediante i finanziamenti previsti dalla legge indicando i criteri di ripartizione ai territori in Italia e all'estero e gli eventuali incentivi legati ai singoli obiettivi di raccolta.

La destinazione dei contributi degli eletti nelle amministrazioni centrali e locali, la ripartizione delle quote del tesseramento, la ripartizione delle risorse relative al finanziamento delle elezioni nazionali e regionali dovrà tenere conto di quanto previsto dal comma 15 dell'art. 8 della Legge n. 2 del 2 gennaio 1997 secondo il quale i partiti e movimenti politici che partecipano alla ripartizione delle risorse previste dalla legge citata ne riservano una quota non inferiore al trenta per cento alle proprie strutture decentrate su base territoriale che abbiano per Statuto autonomia finanziaria, e ogni altra necessaria procedura amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile non espressamente disciplinata dallo Statuto.

Il rendiconto o i rendiconti delle strutture decentrate sono allegati al rendiconto Nazionale del Partito secondo quanto previsto dal comma 16 dell'art. 8 della Legge n. 2 del 2 gennaio 1997.

Art. 14.
Collegio di Garanzia

14.1. Il Collegio di Garanzia è composto da tre membri nominati dall'Assemblea Nazionale o su delega di quest'ultima, in caso di necessità, dalla Direzione Nazionale; i membri non possono avere incarichi elettivi nel partito né ricoprire altri incarichi all'interno degli organi di cui all'art.li 7.1. e 7.3.

I membri del Collegio di garanzia durano in carica tre anni, sono rieleggibili nel limite di tre mandati e cessano dalle funzioni con la nomina dei nuovi membri del Collegio di garanzia.

Il Collegio di Garanzia elegge il Presidente al proprio interno.

Qualora dovessero mancare uno o più membri per dimissioni o altra causa, l'Assemblea Nazionale o su delega di quest'ultima, in caso di necessità, la Direzione Nazionale, procederà alla nomina per il reintegro del membro o dei membri mancanti.

14.2. Il Collegio di Garanzia è competente a dirimere i conflitti tra gli iscritti e a decidere sui ricorsi avverso i provvedimenti di commissariamento nonché avverso i provvedimenti disciplinari irrogati dal Collegio dei Proibiviri, pronunciandosi anche in merito all'eventuale all'interpretazione dello Statuto.

14.3. Il Collegio di Garanzia, entro trenta giorni a decorrere dalla data di ricezione del ricorso effettua opportune verifiche, istruttorie e audizioni.

In ogni caso, l'esito del ricorso deve essere comunicato entro il termine di sessanta giorni dall'inizio della procedura.

La comunicazione alla parte è effettuata con raccomandata A/R o PEC e contro i suddetti provvedimenti l'interessato potrà ricorrere al Tribunale entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza del provvedimento.

Art. 15.
Il Collegio dei Proibiviri

15.1. Il Collegio dei Proibiviri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea Nazionale o su delega di quest'ultima, in caso di necessità, dalla Direzione Nazionale; i membri non possono avere incarichi elettivi nel partito né ricoprire altri incarichi all'interno degli organi di cui all'art.li 7.1. e 7.3.

15.2. Il Collegio dei Proibiviri irroga le sanzioni derivanti dalle violazioni allo Statuto in misura proporzionale al danno recato al Partito e alla gravità della condotta.

Il Collegio dei Proibiviri elegge il Presidente al proprio interno.

Qualora dovessero mancare uno o più membri per dimissioni o altra causa, l'Assemblea Nazionale o su delega di quest'ultima, in caso di necessità, la Direzione Nazionale, procederà alla nomina per il reintegro del membro o dei membri mancanti.

Le sanzioni irrogabili sono: il richiamo scritto, la sospensione per un periodo da un mese a sei mesi, l'espulsione.

Il procedimento disciplinare è avviato dal Collegio dei Proibiviri su segnalazione di qualunque membro degli organi statutari per gravi violazioni dello Statuto e del Codice Etico.

Qualora il Collegio dei Proibiviri non ritenga manifestamente infondata la segnalazione comunica all'iscritto le contestazioni di rilevanza disciplinare a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo PEC ovvero mediante posta elettronica, contenente la specifica indicazione del termine di trenta giorni dal ricevimento per far pervenire memorie difensive, nonché per richiedere la propria audizione al Collegio dei Proibiviri per esporre personalmente le proprie osservazioni e difese.

Il Collegio dei Proibiviri garantisce il diritto di difesa ed il contraddittorio consentendo al soggetto deferito l'accesso agli atti del provvedimento e l'eventuale l'estrazione di copie.

L'iscritto ricorrente dovrà essere convocato entro giorni trenta dalla richiesta.

All'esito del procedimento, che avrà durata massima di novanta giorni, il Collegio dei Proibiviri potrà emettere uno dei seguenti provvedimenti:

1. archiviazione;
2. richiamo scritto;
3. sospensione per un periodo da un mese a sei mesi;
4. espulsione.

Avverso le decisioni del Collegio dei Proibiviri che stabiliscano l'applicazione di una sanzione disciplinare, è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento sanzionatorio.

Il ricorso interno va proposto con lettera raccomandata A/R da indirizzare al Collegio di Garanzia presso la sede legale del Partito o a mezzo PEC indirizzata alla casella di posta elettronica certificata del Partito.

Art. 16.
Esercizio sociale e bilanci

16.1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.



Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio e comunque entro il termine previsto dalla legge, la Direzione Nazionale sarà convocata per l'approvazione del rendiconto d'esercizio e del bilancio preventivo.

16.2. Il Partito, inoltre, trae le risorse economiche e patrimoniali per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività, nel rispetto della normativa vigente anche in materia di antiriciclaggio, da:

- quote di iscrizione versate dagli iscritti;
- risorse e contributi previsti dalle disposizioni di legge;
- erogazioni liberali (eredità, donazioni, legati);
- erogazioni provenienti dalle campagne di autofinanziamento;
- contributi volontari di persone fisiche e giuridiche;

ogni ulteriore apporto in denaro o in natura, sempre conformemente a quanto previsto dalla legge e comunque compatibili con le finalità del Partito.

16.3 Non possono essere distribuiti agli iscritti, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

16.3 Il Segretario Nazionale (o Segreteria Nazionale) può disporre contributi per l'attività politica o organizzativa.

Art. 17.

Il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore dei Conti

17.1. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti, previsto dall'art. 4 della Legge 18 novembre 1981 n. 659 come modificato dall'art. 1 della Legge 27 novembre 1982 n. 22, devono essere iscritti nel relativo Registro dei Revisori Contabili istituito dall'art. 1 del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 88 in attuazione della Direttiva n. 84/253/CEE.

17.2. Ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e sul rispetto dei principi di corretta gestione amministrativa e contabile adottata dal Partito.

17.3. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dalla Assemblea Nazionale o su delega di questa, in caso di necessità, dalla Direzione Nazionale, e può essere anche nominato in formazione monocratica, nel qual caso assume la denominazione di "Revisore dei Conti".

Qualora dovessero mancare uno o più membri per dimissioni o altra causa, l'Assemblea Nazionale o su delega di quest'ultima, in caso di necessità, la Direzione Nazionale, procederà alla nomina per il reintegro del membro o dei membri mancanti.

17.4. Il Collegio dei Revisori dei Conti, o il Revisore Unico, resta in carica tre anni ed è rieleggibile per non più di tre mandati.

Art. 18.

L'Assemblea regionale

18.1. L'Assemblea Regionale è composta dal Coordinatore Regionale e dai Coordinatori Provinciali.

L'Assemblea Regionale elegge i propri delegati regionali all'Assemblea Nazionale secondo la proporzione indicata dall'art. 8.1. ed è convocata almeno ogni tre anni.

18.2. L'Assemblea Regionale è convocata dal Coordinatore regionale o da quest'ultimo su proposta di 1/3 dei membri.

L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, la data e il luogo della riunione, è inviato almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea, con comunicazione a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata del Delegato, se indicato, o a mezzo e-mail o a mezzo di servizio di messaggistica telematica con conferma di lettura.

Nel caso in cui il Coordinatore Regionale non provveda ad adempiere, l'Assemblea Regionale verrà convocata da un Commissario nominato dalla Direzione Nazionale.

Per le determinazioni urgenti la convocazione potrà essere effettuata con quarantotto ore di anticipo, ferme restando le modalità sopra indicate.

18.3. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di 1/2 degli aventi diritto in prima convocazione e qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione ed è necessariamente presieduta dal Coordinatore Regionale o dal Commissario nominato dalla Direzione Nazionale.

Non sono ammesse deleghe in sostituzione.

18.4. L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti.

In caso di parità prevale il voto del Coordinatore Regionale o del Commissario.

L'esercizio del voto avviene per alzata di mano o a scrutinio segreto quando lo richieda almeno 1/2 dei membri presenti.

Tutte le deliberazioni sono riportate in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario d'Assemblea e sono impugnabili dagli iscritti entro giorni trenta dall'avvenuta conoscenza.

Art. 19.

Il Coordinamento Regionale

19.1. Il Coordinamento Regionale promuove gli obiettivi del Partito con particolare riferimento alle politiche della Regione.

Elabora il programma regionale, approva la presentazione delle liste alle elezioni regionali, provinciali e comunali con l'autorizzazione del Segretario Nazionale (o Segreteria Nazionale), e coordina le campagne elettorali.

È, altresì, responsabile di eventuali strategie di collaborazione con altri partiti, movimenti o associazioni previa approvazione del Segretario Nazionale (o Segreteria Nazionale).

19.2. Sono membri di diritto del Coordinamento Regionale tutti i Coordinatori Provinciali della Regione.

È presieduto da un Coordinatore Regionale che viene nominato dalla Direzione Nazionale ai sensi dell'art. 9.2. n. 12.

Il Coordinamento Regionale dispone di un Responsabile Organizzativo nominato dal Coordinatore Regionale.

19.3. Il Coordinamento Regionale, su autorizzazione del Tesoriere Nazionale, può annoverare al suo interno un Tesoriere Regionale.

Il Tesoriere Regionale, se nominato, resta in carica tre anni e può essere riconfermato per non più di tre mandati con funzione di amministrazione dei fondi destinati alla struttura regionale.

Il Tesoriere Regionale può essere revocato in qualsiasi momento dal Tesoriere Nazionale.

Il Tesoriere Nazionale può svolgere le funzioni di Tesoriere Regionale laddove fosse necessario.

Il Tesoriere Regionale è responsabile della gestione amministrativa e del rispetto delle procedure impartite dal Tesoriere Nazionale in termini di redazione di preventivi e consuntivi; ogni previsione di spesa deve essere sempre accompagnata dall'indicazione della fonte di finanziamento.

La sua azione è sempre indirizzata alla realizzazione degli obiettivi politici individuati dal Coordinatore Regionale.

Il Tesoriere Regionale viene periodicamente convocato dal Tesoriere Nazionale per questioni procedurali o per essere sottoposto a revisione dei conti.

19.4. Gli organi nazionali non rispondono dell'attività negoziale svolta in ambito locale e delle relative obbligazioni, mentre i membri degli organi locali rispondono personalmente delle obbligazioni assunte al di fuori dei limiti consentiti.

In ogni caso è esclusa la facoltà di stipulare i seguenti atti:

- compravendita di beni immobili;
- compravendita di titoli (titoli di Stato, obbligazioni, azioni e simili);
- costituzione di società;
- acquisto di partecipazioni in società già esistenti;
- concessioni di prestiti;
- contratti di mutuo;
- rimesse di denaro all'estero;
- apertura di conti correnti all'estero e valutari;
- acquisti di valuta;
- richiesta e rilascio di avallo fidejussioni o altra forma di garanzia.

Art. 20.

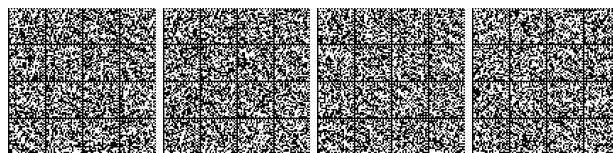
L'Assemblea provinciale

20.1. L'Assemblea Provinciale è composta dagli iscritti della Provincia di riferimento ed elegge il Coordinatore Provinciale.

20.2. L'Assemblea Provinciale è convocata dal Coordinatore provinciale o, in mancanza, da un Commissario nominato dalla Direzione Nazionale).

L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, la data e il luogo della riunione, è inviato almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea, con comunicazione a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'iscritto, se indicato, o a mezzo e-mail o a mezzo di servizio di messaggistica telematica con conferma di lettura.

Per le determinazioni urgenti la convocazione potrà essere effettuata con quarantotto ore di anticipo, ferme restando le modalità ante esposte.



20.3. l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di 1/2 degli aventi diritto in prima convocazione e qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione ed è necessariamente presieduta dal Coordinatore Provinciale o dal Commissario nominato dalla Direzione Nazionale.

Non sono ammesse deleghe in sostituzione.

20.4. L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti.

In caso di parità prevale il voto del Coordinatore provinciale o del Commissario.

L'esercizio del voto avviene per alzata di mano o a scrutinio segreto quando lo richieda almeno 1/2 dei membri presenti.

Tutte le deliberazioni sono riportate in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario d'Assemblea e sono impugnabili dagli iscritti entro giorni trenta dall'avvenuta conoscenza.

Art. 21.

Il Coordinamento Provinciale

21.1. Il Coordinamento Provinciale promuove gli obiettivi del Partito con particolare riferimento in linea con l'orientamento politico del Partito e collabora con il Coordinamento Regionale per la stesura delle liste alle elezioni regionali, provinciali e comunali in relazione alla Provincia di riferimento.

Il Coordinamento provinciale promuove l'apertura delle Sezioni Comunali nella Provincia di appartenenza, collabora all'organizzazione delle competizioni elettorali territoriali e promuove, altresì, le campagne promozionali di iscrizione del Partito.

21.2. Sono membri del Coordinamento Provinciale tutti i Responsabili delle Sezioni Comunali della Provincia di appartenenza.

21.3. Il Coordinatore Provinciale rende conto del proprio operato al Coordinatore Regionale con la predisposizione di una relazione annuale che dovrà essere trasmessa entro il 28 febbraio di ciascun anno.

21.4. Il Coordinamento Provinciale può ricevere finanziamenti a norma di legge, gestiti e regolamentati dalla Tesoreria Nazionale.

21.5. Il Coordinatore Provinciale viene eletto dai Responsabili di Sezione attraverso l'Assemblea Provinciale e resta in carica fino all'Assemblea Nazionale successiva.

Il Coordinamento Provinciale dispone di un Responsabile Organizzativo nominato dal Coordinatore Provinciale.

Gli incarichi possono essere revocati dal Segretario Nazionale (o Segreteria Nazionale) o dal Coordinatore regionale con l'autorizzazione del primo.

Art. 22.

Le Sezioni comunali

22.1. Le Sezioni Comunali sono le articolazioni territoriali del partito e la loro apertura deve essere proposta dal Coordinatore Provinciale e autorizzata dal Coordinatore Regionale che riferisce alla Direzione nazionale.

Ogni Sezione Comunale elegge a maggioranza dei suoi iscritti un proprio Responsabile di Sezione.

22.2. Le Sezioni comunali possono ricevere finanziamenti a norma di legge, gestiti e regolamentati dalla Tesoreria Nazionale.

Art. 23.

Commissariamenti

23.1. In casi di necessità ed urgenza, di gravi e ripetute violazioni delle norme dello Statuto, del Codice Etico o dei Regolamenti, ovvero nei casi di impossibilità di esercitare le funzioni da parte dell'organismo dirigente, il Segretario Nazionale (o Segreteria Nazionale) può intervenire nei confronti delle strutture territoriali adottando i provvedimenti di commissariamento e di nomina dell'organo commissariale determinandone le prerogative.

Il commissariamento deve essere ratificato, a pena di nullità, dalla Direzione Nazionale con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti entro novanta giorni dall'adozione del provvedimento.

In ogni caso entro un anno dall'adozione del provvedimento dovrà essere avviato il procedimento di rinnovo dell'organo commissariato.

23.2. Analoga funzione, nei confronti dei Coordinamenti Provinciali e delle Sezioni Comunali, è attribuita al Coordinatore Regionale con il parere vincolante del Segretario Nazionale e con la medesima procedura prevista all'articolo 23.1.

Anche in questo caso il commissariamento deve essere ratificato, a pena di nullità, dalla Direzione Nazionale con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti entro novanta giorni dall'adozione del provvedimento.

In presenza di irregolarità evidenti dell'iscrizione degli associati, il Segretario Nazionale (o Segreteria Nazionale) promuove verifiche e, ove lo ritenga necessario, nomina commissari *ad acta* per la redazione delle anagrafiche delle articolazioni territoriali del Partito.

23.3. Avverso i provvedimenti di commissariamento è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia, così come previsto dall'art. 14.

Art. 24.

Scioglimento e liquidazione del Partito

24.1. Lo scioglimento del Partito è deliberato dall'Assemblea Nazionale con la maggioranza qualificata del 75% (tre quarti) dei componenti dell'Assemblea.

24.2. Nel caso in cui venga deliberato lo scioglimento, l'Assemblea nomina un liquidatore, che può anche essere il Tesoriere, determinandone i relativi poteri, anche con riguardo agli adempimenti necessari a devolvere le risorse finanziarie a disposizione del Partito, ad altra organizzazione avente finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed in ogni caso in osservanza della normativa al momento vigente e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 25.

Sito, dominio e piattaforme tecnologiche

25.1. Il sito del Partito è da individuarsi in quello coincidente con l'indirizzo www.italexitperitalia.it.

Il sito, le pagine dei social network e qualsiasi altra piattaforma informatica e telematica, utilizzati per la propaganda e/o per l'attività politica devono essere intestati e di proprietà del Partito e possono essere aperti e gestiti esclusivamente dai soggetti espressamente autorizzati.

Art. 26.

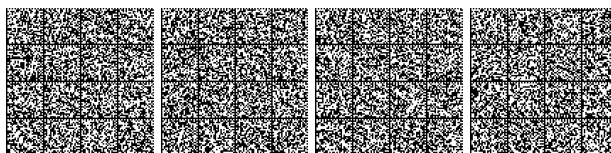
Disposizioni finali

26.1. Per quanto in questo statuto non disposto, si rinvia alle norme di legge vigenti in materia.

ALLEGATO



26A01137



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

Modifiche dell'allegato 1 dell'ordinanza n. 64 del 28 luglio 2023

Con ordinanza n. 120 del 19 dicembre 2025, registrata da parte dell'Ufficio di controllo di legittimità presso la Corte dei conti in data 26 gennaio 2026 al n. 264, avente ad oggetto «Interventi nell'ambito della misura B (Rilancio economico e sociale), sub-misura 3 (Valorizzazione ambientale, economica circolare e ciclo delle materie), linea 2 (Realizzazione di piattaforme di trasformazione tecnologica) del Programma unitario di intervento - PNC Area Sisma - Modifiche dell'allegato 1 dell'ordinanza n. 64 del 28 luglio 2023», l'allegato 1 all'ordinanza n. 64 PNC del 28 luglio 2023, come da ultimo modificato con l'ordinanza n. 82 PNC del 20 dicembre 2023, è modificato secondo quanto previsto all'allegato 1 all'ordinanza in questione, in relazione ai progetti denominati Consorzio Abruzzo *Green Eat*, Rete Bosco Verde e Rete *Green Logistic*.

La citata ordinanza ed il relativo allegato possono essere consultati sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, al *link* <https://sisma2016.gov.it/provvedimenti-fondo-pnrr-area-sisma/>

26A01201

Modifiche dell'allegato 1 all'ordinanza n. 91 PNC del 18 aprile 2024 e dell'allegato 1 all'ordinanza n. 7 PNC del 30 dicembre 2021.

Con ordinanza n. 121 del 19 dicembre 2025, registrata da parte dell'Ufficio di controllo di legittimità presso la Corte dei conti in data 22 gennaio 2026 al n. 247, avente ad oggetto «Modifiche all'ordinanza n. 91 PNC del 18 aprile 2024 e all'ordinanza n. 109 PNC del 27 dicembre 2024 (Comune di Acquasanta Terme), all'ordinanza n. 115 PNC del 10 aprile 2025 (Interventi strade comunali del Lazio), all'allegato 1 all'ordinanza PNC n. 7 del 30 dicembre 2021 (Comune di Monteleone) e all'ordinanza n. 13 PNC del 30 dicembre 2021 (Centro di formazione tecnica per la pubblica amministrazione, presso il Comune di L'Aquila)», sono rispettivamente modificati l'allegato 1 all'ordinanza n. 91 PNC del 18 aprile 2024, come dettagliatamente descritto all'art. 1 dell'ordinanza in questione, nonché l'allegato 1 all'ordinanza n. 7 PNC del 30 dicembre 2021, come successivamente descritto all'art. 3 della medesima ordinanza.

La citata ordinanza può essere consultata sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, al *link* <https://sisma2016.gov.it/provvedimenti-fondo-pnrr-area-sisma/>

26A01202

Integrazioni agli allegati dell'ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023

Con ordinanza n. 123 del 19 dicembre 2025, registrata da parte dell'Ufficio di controllo di legittimità presso la Corte dei conti in data 4 febbraio 2026 al numero 384, avente ad oggetto «Disposizioni derogatorie per la velocizzazione dei progetti di PPP per la realizzazione di sistemi CER. Modifiche e integrazioni agli allegati dell'ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023», vengono apportate le seguenti modifiche all'ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023:

L'allegato 3 è sostituito dall'allegato 1 alla presente ordinanza;

L'allegato 2 alla presente ordinanza va ad integrare gli allegati dell'ordinanza *de qua*, assumendo la numerazione di allegato 4.

La citata ordinanza ed i relativi allegati possono essere consultati sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, al *link*: <https://sisma2016.gov.it/provvedimenti-fondo-pnrr-area-sisma/>

26A01203

Modifiche all'allegato 1 dell'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020

Con ordinanza n. 248 del 22 dicembre 2025, registrata da parte dell'Ufficio di controllo di legittimità presso la Corte dei conti in data 27 gennaio 2026 al numero 302, avente ad oggetto «Modifiche all'allegato 1 dell'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020», l'allegato 1 all'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 è modificato, e conseguentemente aggiornato, con la rimodulazione degli interventi di cui all'art. 1 dell'ordinanza in questione.

La citata ordinanza può essere consultata sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, al *link*: <https://sisma2016.gov.it/ordinanze>

26A01204

Modifiche degli allegati alle ordinanze n. 129 del 13 dicembre 2022 e n. 137 del 29 marzo 2023

Con ordinanza n. 249 del 22 dicembre 2025, registrata da parte dell'Ufficio di controllo di legittimità presso la Corte dei conti in data 27 gennaio 2026 al numero 301, avente ad oggetto «Modifiche degli allegati alle ordinanze n. 129 del 13 dicembre 2022 e n. 137 del 29 marzo 2023», sono modificati gli allegati A, B e C all'ordinanza n. 129 del 13 dicembre 2022 e gli allegati A1, B e C all'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023, con la rimodulazione degli interventi, rispettivamente indicati negli articoli 1 e 2 dell'ordinanza in questione.

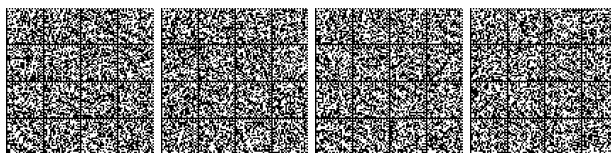
La citata ordinanza può essere consultata sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, al *link*: <https://sisma2016.gov.it/ordinanze>

26A01205

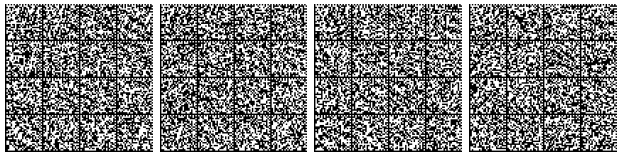
MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-058) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale €	438,00
		- semestrale €	239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale €	68,00
		- semestrale €	43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale €	168,00
		- semestrale €	91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale €	65,00
		- semestrale €	40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale €	167,00
		- semestrale €	90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale €	819,00
		- semestrale €	431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale €	86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale €	55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€	180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

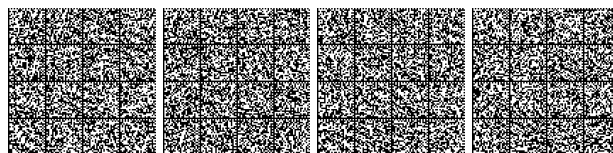
Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 1,00

